

La 7° Colonna



LA 7° COLONNA

Rivista scientifico-divulgativa



LA 7° COLONNA

Presidente e direttore editoriale: Edoardo Schina

Direttore responsabile: Simone Iadeluca

Comitato scientifico:

*Edoardo Schina, Fabio Iadeluca, Simone Iadeluca, Silvia Sticca, Michele Scillia, Francesca Pizziconi,
Miriam Mandosi, Maria Cristina Colacino*

Consulenti e Revisori:

Maurizio Tevere, Daniela Busciolano, Luca Tazza

Tutti i lavori inviati sono soggetti a processo di double blind review, dopodiché il Comitato scientifico ne decide la pubblicazione.

La Direzione declina ogni responsabilità su affermazioni o idee espresse dai singoli Autori.

**Associazione 7 Colonne
Via Courmayeur 74, 00135 Roma
C.F. 96437690587
Tel. 380/6584090 Email: 7colonne@gmail.com**

INDICE

TERRORE E TERRORISMO <i>di Francesco Paolo Tronca</i>	P.5
VIOLENZA DI GENERE E ORGANIZZAZIONI CRIMINALI: LA NDRANGHETA E LE DONNE <i>Di Marisa Manzini</i> <i>Procuratore Aggiunto di Cosenza</i>	P.8
IL C.D. REATO DI REVENGE PORN <i>Di Pierpaolo Rivello</i>	P.13
PROFILI DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA <i>Di Antonio Scaglione</i>	P.15
VIOLENZA DI GENERE. REATI CULTURALMENTE ORIENTATI IN RELAZIONE ALLE PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI EX. ART. 583 BIS C.P. <i>Di Mariapaola Marro</i>	P.30
LA MAFIA SILENTE <i>Di Silvia Sticca</i>	P.37
L'USURA UN FENOMENO ANTICO CHE RISCHIA DI ESSERE MOLTO ATTUALE <i>Di Cesare Cosmo Cosentino</i>	P.47
NOZIONI BASILARI DELL'ARCHEOLOGIA DEI RESTI UMANI APPLICATE AI BENI CULTURALI <i>Di Edoardo Schina</i>	P.53
IL MONDO ISLAMICO <i>Di Michele Scillia</i>	P.61
I COMPORTAMENTI DELL'UOMO: L'AGGRESSIVITÀ, LA VIOLENZA, LA GELOSIA, L'ODIO E LA RABBIA <i>Di Fabio Iadeluca</i>	P.83
GLI AUTORI <i>Prefetto Francesco Paolo Tronca, Consigliere di Stato;</i> <i>Dott.ssa Marisa Manzini, Procuratore aggiunto di Cosenza;</i> <i>Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, Procuratore generale Emerito della Cassazione militare;</i> <i>Prof. Antonio Scaglione, già Vice Presidente del Consiglio della magistratura militare;</i> <i>Avv. Mariapaola Marro, Avvocato del Foro di Milano;</i> <i>Avv. Silvia Sticca, Assistente Giuridico presso il Consiglio superiore della magistratura</i> <i>Avv. Cesare Cosmo Cosentino, Funzionario del Consiglio superiore della magistratura</i> <i>Prof. Edoardo Schina;</i> <i>Generale B. Michele Scillia, Criminologo;</i> <i>Dott. Fabio Iadeluca, Sociologo e criminologo;</i>	



TERRORE E TERRORISMO

di Francesco Paolo Tronca

Terrore, dal latino “*terror-oris*”, il vocabolario Treccani lo definisce come un sentimento di forte paura o di vivo sgomento, in genere più intenso e di maggiore durata rispetto allo spavento. Nella storiografia il “*Terrore*” è il periodo della Rivoluzione francese che va dal 31 maggio 1793 (espulsione dei Girondini dalla Convenzione) al terrore, cioè al 27 luglio 1794 (caduta di Robespierre).

Il “*Terrore bianco*” (dal colore bianco della bandiera dei Borbone di Francia) fu invece il periodo della violenta e rabbiosa, reazione monarchica che aggredì la Francia nella seconda Restaurazione, dopo i *cento giorni* di Napoleone (1815).

Il terrore, quindi, si presenta ai nostri occhi come uno stato di paura, misto a uno stato di disorientamento frastornato e continuativo, generalizzato e intenso, dovuto più che alla reazione psichica dell'uomo -profondamente spaventato da un qualcosa di immediato e circoscritto - all'atteggiamento dell'anima e della mente, singola o collettiva. Uno stato che viene generato da un qualcosa di più ampio, un evento inaspettato, una situazione duratura che, seppur innescata da uno o più szepisodi singoli, è destinata ad alimentare una sensazione complessa, permanente, incombente sull'uomo, inteso sia come persona sia come cittadino.

L'atteggiamento umano, in tali circostanze, è quello del voler reagire, o quanto meno di voler tentare una reazione, ma ogni gesto è rallentato ed ostacolato da una sorta di immobilismo reattivo, che lo porta prima a cercare delle spiegazioni a quelle situazioni inaccettabili e incomprensibili, e poi a trovare

soluzioni utili per contrastare ciò che sta accadendo.

Il terrore è una sensazione che porta l'uomo verso uno stato di oppressione tale da togliergli il respiro, che crea angoscia, blocca i muscoli dello stomaco, fa pulsare le tempie, alimenta adrenalina negativa, crea uno stato di ansia perenne. Il terrore, proprio perché generato da qualcosa di indefinito, imprevisto, imprevedibile, impatta sul singolo e sulla società, creando il vuoto. Il terrore è un fatto privo di confini, quell'assenza di spazio dell'anima che porta ad un disagio forte e duraturo, che provoca il *caos*. Un elemento fluido, impalpabile, opaco, di difficile collocazione razionale, che rischia di portare verso il nulla, oltre la percezione del vuoto, dal quale si levano grida confuse e indistinguibili. Il silenzio che parla, il silenzio che grida, il vuoto riempito dal nulla, che genera uno stato d'animo inerme, incapace di ogni azione reattiva, privo di un perimetro, che porta, però, inequivocabilmente al concetto terminologico di terrore.

Da sempre, quando il mondo e la storia si sono dovuti confrontare con eventi, singoli o ripetuti, di una certa gravità e di indeterminata matrice, hanno sempre parlato di terrore.

La parola *paura* non era sufficiente per descrivere i sentimenti di massa, serviva sempre qualcosa di più forte e strisciante, capace di incapsulare il senso del tutto, che poi in realtà esprimeva bene il senso del nulla. Quale è stato l'impatto profondo nell'animo umano nell'attimo in cui è scoppiata la bomba all'interno della Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana quel 12 dicembre 1969?

Quale lo stato di terrore della città, della nostra nazione subito dopo la deflagrazione?

Cosa provò mio padre, allora vicequestore, in servizio a Milano, quella mattina stessa?

Cosa videro i suoi occhi il 17 maggio 1973 davanti alla Questura di Milano: oltre al rosso del sangue, al grigio del fumo o al blu dei lampeggianti?

Immagini atroci, che rimangono, inevitabilmente, scolpite nel profondo come un film in bianco e nero: i colori della vita e della morte.

Era in quei periodi che nasceva il terrorismo nell'Italia del dopoguerra. In una Repubblica geometricamente non equilibrata, nell'assestamento di una democrazia imperfetta, in un ordinamento ancora fragile e mentre si tentava la rinascita il terrorismo metteva le sue radici.

Erano i primi vagiti di un Moloch mutante, che all'improvviso cominciò ad imporsi sulla scena italiana col suo passo tragicamente pesante, che schizzava polvere e sangue su un popolo attonito. Ideologie deliranti, costruite nel nome di un comunismo esasperato, incapace di dare corpo e forma ad un vero progetto rivoluzionario, incapace di formulare un linguaggio coerente con i principi logici e teoricamente realizzabili.

Un comunismo impoverito e privato della sua stessa anima, del suo nucleo essenziale, cieco davanti alla morte, sordo davanti alle grida e al silenzio, immaturo davanti alle spinte del progresso che l'Italia, ancora troppo timidamente, cercava di imprimere in quegli anni.

Fu proprio in momenti di fragilità politico-istituzionale che l'idea si trasformò in *terrore* e il terrore si fece *terrorismo*.

Che desolazione constatare che la c.d. *gioventù combattente* attaccava nel nome di un nichilismo senza condizioni e senza prospettive, autoreferenziale e demagogico.

22 luglio 1970, Gioia Tauro (RC), bomba sui binari della stazione, *6 morti*.

31 maggio 1972, strage di Peteano (GO), autobomba, *3 morti*.

17 maggio 1973, bomba a mano davanti alla Questura di Milano, *4 morti*. 28 maggio 1974, Brescia, piazza della Loggia, *8 morti*.

4 agosto 1974, Benedetto Val di Sambro (BO), bomba sul treno Italicus, *12 morti*.

2 agosto 1980, bomba nella sala d'aspetto della stazione di Bologna, *85 morti*.

23 dicembre 1984, galleria nei pressi di Benedetto Val di Sambro, bomba sul rapido 904: *16 morti*.

Una sequela di attacchi terroristici macchiati da tante morti. Esplosioni assordanti, cadaveri dilaniati, corpi divelti dalla vita. Inchieste, processi, depistaggi, intrecci di sigle, matrici, colori, caos: *la strategia del terrore*.

Ecco riapparire violenta la radice etimologica della parola terrorismo, che abbraccia situazioni disparate, difficilmente riconducibili e inquadrabili in ben definite e circostanziate caselle politico-ideologiche. Fascisti, comunisti, anarchici, nichilisti; destra, sinistra, estremismo extraparlamentare; un brulicare di testimoni d'accusa o a discolpa. Manifesti celebrativi e manifestazioni di protesta, comunicati politici; cerimonie funebri e commemorazioni composte, esternazioni ipocrite, figlie di quel perbenismo e di quell'estremismo perfettamente coniugati nelle dinamiche partitiche e di governo del ventennio successivo al 1968. Il mondo occidentale assistette stupefatto e spesso divertito a un rincorrersi e sovrapporsi di sogni e di incubi, di violenze di piazza, di nuove idee di libertà, di contestazioni universitarie e di esami politici, di fiori nei capelli, di grida di passione mista a delusione.

Il maggio francese del '68, gli slogan urlati, i fazzoletti rossi allacciati sui bastoni, i manganelli dei picchiatori trasformati in

bandiere di lotta, i gas lacrimogeni, le biglie di vetro scalfite e le sfere di piombo trafitte da chiodi, che venivano lanciate con fionde contro il viso dei *celerini*, le bottiglie molotov. Giovani che ogni giorno si scagliavano contro altri giovani, questi ultimi demonizzati solo per il fatto di indossare, per bisogno, una divisa e di ricevere quattro soldi di stipendio dallo *Stato padrone*.

Fu anche quell'atmosfera che contribuì a partorire il terrorismo nel Paese, che ci piaccia ammetterlo oppure no! Furono anche quelle

grida scandite in modo ritmico, che dopo qualche anno si trasformarono in spari, per colpire gli *uomini del regime*. Una miopia insensata di una generazione che non seppe, o non volle, capire gli obiettivi veri e le esigenze reali del progresso democratico. Giovani burattini, vittime incoscienti di un carnefice implacabile chiamato terrorismo, un demone che ancora oggi continua a lasciare, in tutto il mondo, le proprie, indelebili scritte di sangue.

**VIOLENZA DI GENERE E ORGANIZZAZIONI
CRIMINALI: LA NDRANGHETA E LE DONNE**
di Marisa Manzini

La criminalità organizzata, in tutte le sue forme e le sue denominazioni, mafia, ndrangheta, camorra, ora società foggiana ed altro ancora, attribuisce alla donna un ruolo *importante*.

Ma è soprattutto la ndrangheta, mafia insidiosa e silente, antica nei riti, nei linguaggi e nei simbolismi ma moderna, manageriale nella gestione degli affari e nel governo del territorio, capace di fare grandi speculazioni e organizzare immensi traffici, che attribuisce alla donna un ruolo determinante, pur continuando ad essere una organizzazione fondata sulla supremazia maschile.

Le cellule della ndrangheta sono costituite dalle famiglie. I rapporti familiari rappresentano la sua forza; i legami di sangue conferiscono alla ndrangheta la indissolubilità che ne fa una forma di criminalità di cultura. La ndrangheta prima di essere organizzazione mafiosa è cultura.

Una cultura che strumentalizza il concetto di famiglia e ne fa uno dei suoi maggiori punti di forza. La famiglia è una potenza, sia dal punto di vista militare che da quello di signoria territoriale.

In Calabria, nelle dinamiche delle consorterie ndranghetiste, per decenni, le donne hanno mantenuto ruoli di assistenza di padri, mariti, fratelli, nel periodo di detenzione o latitanza, di cura dei figli, nutriti con la subcultura della vendetta, dell'onore e del rispetto. Sono state strumento per l'accrescimento della potenza mafiosa. All'interno di questa struttura che valorizza il legame familiare, la donna trova una sua sede privilegiata.

Nella realtà criminale calabrese, le donne hanno svolto un ruolo di rilievo attraverso i matrimoni perché hanno consentito il rafforzamento della cosca.

Le funzioni di tesoriere del patrimonio di disvalori e di importante suggello di rapporti con le altre organizzazioni criminali attraverso il sacramento del matrimonio, sembrerebbero attribuire alla donna una propria autonomia all'interno dei gruppi; la ricostruzione delle relazioni interne alle famiglie ndranghetiste, viceversa, consentono di affermare che la prepotente signoria territoriale esercitata dalla ndrangheta si estende anche al controllo sulle donne.

La ndrangheta si caratterizza per la negazione radicale dei diritti della persona umana e, nella famiglia, la donna non è altro che uno strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi economici e politici della organizzazione.

Questo aspetto si registra tanto nella ndrangheta storica, tradizionale, quanto nei contesti moderni.

Il racconto della vita di alcune donne di ndrangheta mette a fuoco tensioni che attraversano i fenomeni mafiosi anche nelle relazioni di genere, minando dall'interno il controllo sulle donne, a partire dal ricambio generazionale e non solo.

La criminalità organizzata calabrese, per decenni, ha falsamente fatto circolare l'immagine di una organizzazione in cui vige la regola di "non uccidere donne e bambini". La storia, viceversa, ha dimostrato come la ndrangheta non abbia mai risparmiato le donne. I dati di cronaca confermano come siano tantissime le vittime, rappresentate da donne e minori, cadute a causa di agguati scaturiti nell'ambito di guerre di mafia o di faide. Non esiste nessun codice capace di affrancare dalla violenza mafiosa donne e bambini.

D'altra parte, non può omettersi dal rilevare che la ndrangheta, che formalmente si presenta come un'organizzazione maschile, rispecchia il maschilismo del contesto sociale e, poiché la mafia non ha ideologia e le sue prassi sono caratterizzate da grande opportunismo, nel tempo si è adattata a un contesto in cui il ruolo delle donne è cresciuto, a prescindere da valutazioni di carattere etico su contenuti e modalità di esercizio dei ruoli.

Le indagini, sempre più numerose, che danno conto di compiti di comando assunti da donne in gruppi mafiosi, in seguito all'arresto dei capi, trovano conferma nelle condanne che hanno colpito talune donne ritenute partecipi e operative nelle organizzazioni ndranghetiste.

Processi da ultimo celebrati hanno consentito di riscontrare una varietà di comportamenti tenuti dalle donne, derivante dalla personalità di ciascuna.

L'analisi del ruolo delle donne all'interno della consorteia ndranghetista, porta, in ogni caso, a concludere nel senso che la condizione femminile, nel corso del tempo, all'interno delle organizzazioni criminali, ha subito la subcultura maschilista nelle sue più oscure espressioni.

Così si evidenziano donne nate in famiglie ndranghetiste e sposate a mafiosi che obbediscono allo stereotipo delle "fedeli compagne". E' il caso di Giuseppina Iacopetta, moglie del boss di Stefanaceni (comune della provincia di Vibo Valentia), donna di ndrangheta vecchia maniera, che dopo avere vissuto la propria esistenza a fianco del marito, uomo temuto e violento, a seguito della uccisione del compagno, avvenuta il 18 settembre 2011, ebbe a votare la sua vita alla vendetta.

Giuseppina era stata, per anni, assoggettata alla prepotenza del marito e ne aveva assorbito ogni suo più abietto contegno. Fino

alla uccisione del marito aveva contato poco o nulla. Il suo compito era quello di badare ai figli e alimentarne la subcultura della vendetta. Dopo la sua morte, pregava la Madonna perchè assistesse i suoi figli nella ricerca dei responsabili, pregava perchè la aiutasse ad individuarli e a sterminarli.

Giuseppina aveva assunto la gestione della cassa della organizzazione e, dopo la morte del marito, aveva messo a disposizione tutto il denaro per finanziare le azioni da porre in essere contro i responsabili; era diventata il capo, colei che decideva chi, come e quando uccidere. I figli rispettavano, ubbidivano ed eseguivano. La famiglia Patania, dopo la morte di Fortunato, aveva assunto una fisionomia matriarcale, che la rendeva ancor più pericolosa.

Giuseppina Iacopetta ha assunto il ruolo di vestale della vendetta; d'altra parte, nel corso della sua vita non aveva visto altro che prepotenza e prevaricazione, ne era stata ella stessa vittima, costretta all'interno di una famiglia intesa come signoria e fortezza in cui il capo famiglia esercita il suo potere.

Giuseppina Iacopetta e' stata condannata all'ergastolo, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 20 febbraio 2018.

Numerose sono le donne che si ritrovano a favorire, loro malgrado, le attività delittuose dei congiunti, risultando prestanome, proprietarie di quote o addirittura intestatarie di società e imprese per lo più usate per il riciclaggio del denaro sporco, proprietarie di immobili acquistati con denaro illecito, proprietarie di esercizi commerciali al posto degli ndranghetisti che non possono comparire.

I rapporti interni alle famiglie ndranghetiste sono state raccontate dai collaboratori di giustizia, che hanno dato conto di come nelle consorteie delinquenziali la donna fosse sottoposta al potere maschile.

Ma sono soprattutto le donne collaboratrici di giustizia che svelano le dinamiche interne.

La donna sta acquisendo maggiore consapevolezza circa la sua capacità di influenzare le sorti della società. Proprio tale consapevolezza indurrà talune donne, legate a uomini di ndrangheta, ad assumere una posizione di rifiuto dei disvalori tipici della mafia.

Il ruolo di supporto e di sostituzione degli uomini inizia ad andare stretto a chi, anche grazie alla maggiore possibilità di conoscenza del mondo che circonda le organizzazioni criminali, comprende di essere usata. Anche quelle che apparentemente ricoprono ruoli di capi, in realtà sono totalmente sottoposte ad una cultura maschilista, in cui vige il dovere di ubbidienza della donna nei confronti di padri e fratelli, che dettano anche le scelte più private, quali quella del marito da sposare.

Sono per lo più le giovani donne che maturano una tale coscienza. Sono madri che parlano ai loro figli, spiegando che mafia non significa potere e soldi, ma che vuol dire vite abiette e violenza.

La violenza di genere all'interno delle famiglie di ndrangheta non necessariamente si manifesta con femmicidi, stupri e uccisioni; si presenta, piuttosto, come violenza latente: le donne non possono scegliere, non possono decidere della loro vita, non possono scegliere chi amare e sposare. Quasi sempre le donne di ndrangheta sono economicamente dipendenti dal coniuge e, a maggior ragione, la loro sottomissione è completa.

Il decreto legge dell'agosto 2013, successivamente convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme, resta però pressoché inapplicato nei rapporti interni alle consorterie mafiose, come se i mafiosi fossero

gli uomini più rispettosi dei diritti delle compagne.

La casistica processuale, viceversa, è nutrita di casi di donne vittime della violenza dei compagni mafiosi. E' interessante soffermarsi ad analizzare le storie di due di loro per comprendere, ancora una volta, come la ndrangheta si fondi su falsità. Sono donne le cui storie si sviluppano in Calabria e, in particolare, nella provincia di Vibo Valentia.

La provincia di Vibo Valentia vanta un'antica presenza di organizzazioni mafiose. E' controllata in modo capillare dal gruppo Mancuso, la cui forza è legata anche al numero di componenti maschi della famiglia anagrafica, che si sovrappone esattamente a quella mafiosa. Nel corso di una delle ultime più importanti indagini svolte sul gruppo Mancuso, Pantaleone Mancuso detto *Vetrinetta*, protetto dalle mura del proprio casolare di campagna, ove riteneva di essere al riparo dalle intrusioni di terzi ascoltatori, dichiarava con fermezza e convinzione: *"nella famiglia nostra non hanno trovato né pentiti e né niente"*.

La potenza del gruppo era rappresentata proprio dalla assenza di collaboratori di giustizia.

E' in questo contesto che si inseriscono le storie di Santa Buccafusca ed Ewelina Pitlarz. Santa Buccafusca, conosciuta da tutti come Tita, era la moglie di Pantaleone Mancuso cl. 61, detto Scarpuni, uno dei vertici della famiglia omonima.

Il 14 marzo 2011 si recò presso la stazione dei Carabinieri di Nicotera marina, con in braccio il figlio di 15 mesi. Quando si presentò in caserma era tremante e agitata. I carabinieri le offrirono un bicchiere d'acqua e lei, concitata, disse di essere stanca di vivere una vita che non le apparteneva, di essere circondata da menzogne ed odio, di essere stufo di fare del male alla gente, di volere uscire per sempre

dalla famiglia Mancuso, di volere essere protetta dallo Stato.

La storia di Tita consente di comprendere come si svolga la vita delle donne all'interno delle famiglie mafiose. Ella conosceva bene la conseguenza di una tale decisione ed aveva previsto che la sua famiglia avrebbe insinuato che lei fosse pazza.

Ai carabinieri disse *“...mio marito Pantaleone Mancuso appartiene alla 'ndrangheta, come la gran parte dei suoi parenti maschi; voglio preliminarmente specificare che nella famiglia di mio marito da tempo hanno insinuato che io sia pazza e sicuramente mi aspetto che sosterranno ciò quando apprenderanno la notizia della mia scelta di cambiare vita”*.

Tita era nata il 16 febbraio del 1974 e da circa 20 anni il suo uomo era Pantaleone Mancuso, conosciuto da tutti come “Luni Scarpuni” o “Luni della marina”. L'aveva conosciuto nel 1989, quando lei aveva appena quindici anni e lui ventotto. Tita aveva trascorso anni di convivenza con il compagno intercalati da anni di solitudine a causa della detenzione del Mancuso.

Lo aveva sposato nel 2009, dopo che Luni era stato scarcerato a seguito di un lungo periodo di detenzione.

Quella dei Buccafusca, in origine, era una famiglia modesta. Il padre Giuseppe, però, avviò un legame troppo stretto con i Mancuso. Con loro venne arrestato e accusato di favoreggiamento e altri gravi reati.

Tita Buccafusca era diventata, a seguito del legame con Luni Mancuso, un'imprenditrice, almeno sulla carta, intestataria di conti e beni. La decisione di rivolgersi ai carabinieri e di chiedere l'aiuto dello Stato rappresentava un fatto epocale: per i Mancuso infatti è sempre stato un vanto non aver mai avuto “pentiti in famiglia”.

In quel momento, una donna, moglie di uno dei capi del gruppo, ripudiava la 'ndrangheta e

la violenza per offrire un futuro migliore al proprio figlio e a se stessa, Quella scelta avrebbe potuto mettere definitivamente in ginocchio un impero criminale.

Santa Buccafusca rappresenta l'esempio di donna di 'ndrangheta vissuta, per anni, all'interno di una gabbia dorata. Era la donna di uno dei capi di una potente organizzazione mafiosa e, come tale, riverita ed onorata dagli altri. All'interno della sua famiglia, però, non era altro che una prigioniera.

Il legame che la legava al marito era un legame malato, fatto di sottomissione alle regole della prepotenza e della violenza; un legame che, malgrado la iniziale intenzione manifestata ai carabinieri e al Pubblico Ministero che procedeva alla sua escussione, non era riuscita a spezzare. La speranza di dare avvio ad una nuova esistenza era svanita dopo quarantotto ore, dopo avere sentito il compagno che, su di lei continuava ad esercitare un grande potere.

Tita, come molte donne vittime di violenza, aveva chiesto tempo. Avrebbe voluto rientrare presso la sua abitazione per valutare meglio. Alle 5 del mattino del 16 marzo 2011, Tita, con il suo bambino, aveva fatto rientro presso la sua abitazione in Nicotera, presso quella che era la sua prigione.

Esattamente un mese dopo, il 16 aprile 2011, Pantaleone Mancuso si recò presso la Stazione Carabinieri di Nicotera Marina riferendo che la moglie Santa Buccafusca aveva ingerito dell'acido ed era stata accompagnata d'urgenza presso l'ospedale di Polistena. Santa giunse in ospedale in condizioni gravissime; morì il 18 aprile del 2011 presso il nosocomio di Reggio Calabria. L'altra donna, la cui storia è legata a quella di Santa Buccafusca, è Ewelina Pitlarz. Ewelina è una ragazza di origine polacca, fuggita dal proprio paese per raggiungere luoghi che le consentissero una vita più dignitosa e serena.

Era giunta a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, roccaforte della cosa Mancuso.

Aveva incontrato Domenico Mancuso nell'anno 2004 e nell'anno 2006 si era con lui unita in matrimonio.

L'amore per Domenico Mancuso fu per lei l'inizio di una esistenza difficile e tormentata.

Ewelina aveva conosciuto Tita Buccafusca, la moglie di scarpuni, e con lei aveva intessuto buoni rapporti. Non si incontravano spesso, Ewelina era rimasta a Limbadi e viveva con la famiglia di Domenico. Tita, invece, aveva convinto Luni a trasferirsi nella sua Nicotera. All'inizio, le due donne erano diffidenti l'una dell'altra ma, ben presto, compresero di trovarsi in condizioni analoghe, entrambe sottoposte ai mariti, che impedivano loro di vivere una vita normale.

Ewelina, il 28 gennaio 2013, operando una scelta coraggiosa, lasciò il marito Mancuso Domenico e si trasferì dalla sua casa di Limbadi a Gioia Tauro insieme alla figlia Giulia, nata dal matrimonio con Domenico. Decise di andarsene dopo avere subito vessazioni dal marito e dai suoi familiari, che le impedivano finanche di uscire di casa, costringendola a lavorare nel forno abusivo di famiglia e impastare pane anche di notte.

La sua esistenza, soprattutto dopo la nascita della figlia, si era fatta estremamente difficile; era sottoposta ad un controllo serrato, 24 ore su 24.

Ewelina apparteneva ad un'altra cultura, era una straniera per i Mancuso, e non comprendeva le limitazioni imposte dalla famiglia; in una occasione era stata sorpresa a conversare con un estraneo ed era stata fortemente redarguita, poi l'avevano vista salutare un carabiniere e questo aveva indotto i suoi parenti ad assumere un comportamento di diffidenza nei suoi confronti.

L'avevano rimproverata di non eseguire gli ordini impartiti: l'ordine del silenzio.

Fu sottoposta, da allora, ad una stretta sorveglianza; non era libera di muoversi e, nelle occasioni in cui cercava di ribellarsi, veniva percossa e minacciata dal marito. Anche la suocera interveniva per rafforzare minacce e punizioni e le percosse erano diventate, nel tempo, quasi quotidiane.

Per sette lunghi anni visse da schiava, lavorando per 20 ore al giorno: doveva pulire la casa dove abitavano anche i suoceri, occuparsi della figlia, impastare e infornare il pane nel forno a legna della famiglia.

Ogni giorno, compresa la domenica, la sua giornata cominciava all'una di notte; impastava il pane e, nell'attesa che lievitatesse, accendeva il forno posto fuori casa. Le infornate si susseguivano fino alle otto del mattino, quando Ewelina si assentava per accompagnare Giulia all'asilo, prima, e raggiunta l'età scolare, alla scuola del paese. Rientrata da quella breve pausa, proseguiva ad infornare il pane fino alle 10 di mattina, quando si aggiungeva l'onere della vendita.

Conclusa l'attività doveva cucinare per l'intera famiglia, poi rigovernare la cucina, fare le pulizie di casa ed il bucato per tutti.

Dopo la morte della cognata Tita, Ewelina si sentì ancora più in pericolo in quell'ambiente.

Il marito e la suocera, infatti, nelle occasioni in cui Ewelina tentava di ribellarsi, le ricordavano la fine fatta dalla cognata.

La situazione era divenuta insostenibile, Ewelina non aveva più la forza di lavorare ai ritmi che le venivano imposti.

Ogni volta in cui tentava di rivendicare uno stile di vita normale, i suoceri le ricordavano che avendo sposato un loro figlio apparteneva a tutta la famiglia Mancuso e che avrebbe dovuto ubbidire ai loro ordini. Ewelina non era più un essere umano, era una cosa di proprietà dei Mancuso.

Un lunedì pomeriggio di gennaio dell'anno 2013, Ewelina, uscita di casa per accompagnare la figlia a scuola, assunse la

decisione più importante della sua vita. Si recò alla caserma dei carabinieri di Limbadi. Chiese al maresciallo di essere aiutata e protetta.

Non fu semplice per Ewelina mantenere ferma la sua decisione, subì minacce e rappresaglie, ma grazie all'aiuto ottenuto dalle Istituzioni ebbe la forza di avviare un percorso che la portò ad assumere il ruolo di testimone di giustizia, sotto la protezione dello Stato con la figlia Giulia.

Le storie di Tita ed Ewelina dimostrano, dunque, che non esiste una sorta di "codice" capace di affrancare dalla violenza di genere le donne appartenenti alle organizzazioni mafiose. Piuttosto, l'assenza di denunce è la prova ulteriore che le donne continuano ad essere interpretate, anche nell'attualità, quali proprietà della famiglia e, come tali,

assoggettate alla prepotenza del capofamiglia, costrette all'interno del nucleo mafioso, incapaci di esercitare i loro diritti.

Le collaborazioni femminili, però, rappresentano la spia di una crisi dell'universo mafioso. Proprio perché le donne hanno sempre mantenuto un ruolo rilevante all'interno delle organizzazioni, per esserne tesoriere dei disvalori, la presa di coscienza, da parte loro, di essere complici, a volte involontarie, di gravi fatti delittuosi ma, nello stesso tempo, di essere vittime di prepotenze e soprusi, di essere private della loro libertà, ha determinato l'avvio di una nuova stagione che induce a sperare nella capacità di creare fratture incisive all'interno della ndrangheta e, più in generale delle associazioni mafiose.

IL C.D. REATO DI REVENGE PORN
di Pierpaolo Rivello

Una delle novità più significative della l. 19 luglio 2019, n. 69, è rappresentata dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 *ter* c.p., concernente il reato ribattezzato dai *mass media* con il neologismo *Revenge Porn*.

Detto termine richiama le condotte consistenti nella condivisione di immagini e di video pornografici con finalità vendicative, che hanno avuto, negli ultimi anni, delle conseguenze drammatiche, spingendo al suicidio donne e ragazze che erano state vittime di simili episodi.

Si sono infatti verificate numerose vicende in cui gli autori di questi turpi comportamenti, per un malsano spirito di "vendetta" innescato dall'interruzione di pregressi rapporti sentimentali, avevano deciso di diffondere sul *web* dei video volti a ritrarre le loro *ex* compagne al momento del compimento di atti sessuali, provocando in tal modo degli effetti terribili, in quanto alcune di esse, a causa della vergogna derivante dalla diffusione dei loro volti sui *social network*, hanno poi deciso di togliersi la vita.

Il reato di cui all'art. 612 *ter* c.p. in realtà ha un ambito applicativo più vasto, che trascende le condotte poste in essere a fini di "vendetta" e ricomprende tutte le vicende attinenti alla diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso di uno degli interessati.

In base al primo comma della norma in esame viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque «dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto

sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate».

L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice colma indubbiamente una precedente lacuna normativa, del tutto comprensibile in quanto le condotte delineate dall'art. 612 *ter* c.p. appaiono legate all'utilizzo di strumenti tecnologici in passato ignoti o quantomeno assai meno diffusi, nonché all'ampliarsi di episodi degenerativi, derivanti dall'avvelenarsi dei rapporti interpersonali, che purtroppo connota negativamente gli anni più recenti.

Non risultava idonea a delineare simili comportamenti delittuosi, nonostante alcuni sforzi giurisprudenziali in tal senso, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 c.p., che veniva richiamata in quanto la condivisione sul *web* di video o comunque di immagini sessualmente esplicite cagiona una lesione alla reputazione dei soggetti così coinvolti.

Più pertinente, seppur non sufficiente per contrastare efficacemente il fenomeno, poteva apparire il tentativo di ritenere configurabile la previsione delineata dall'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 (T.U. sulla *privacy*), che punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque «al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato», e cioè chi diffonde, senza il preventivo consenso dell'interessato, dei dati "particolarmente qualificati" concernenti aspetti privati di quest'ultimo, arrecandogli un pregiudizio o traendone un profitto.

Neppure risolutivo si rivelava l'eventuale rinvio all'art. 617 *septies* c.p. (*Diffusione di*

riprese e registrazioni fraudolente), inserito dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

Quest'ultima norma, infatti, incrimina, tra l'altro, la condotta di chi, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, «diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati».

Nel caso in esame, invece, non si è in presenza di riprese compiute fraudolentemente, bensì di immagini o di video sessualmente espliciti che erano stati fatti con il consenso del partner, ma che sono poi stati diffusi o pubblicati, una volta venuto meno il legame sentimentale, contro la volontà dell'altro soggetto, nei cui confronti si intende in tal modo esercitare questa turpe vendetta.

Ribadita pertanto l'importanza dell'incriminazione di cui al primo comma dell'art. 612 *ter* c.p., va osservato come il successivo secondo comma preveda che la stessa pena debba essere irrogata a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video «li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».

Va osservato criticamente come in tal modo il legislatore abbia limitato ingiustamente l'ambito delle condotte sanzionabili, esigendo il dolo specifico di nocumento.

Risultano pertanto esenti da pena le condotte di chi, per mero cinismo o voyeurismo, decida di diffondere ulteriormente detto materiale a contenuto sessuale.

In base al terzo comma dell'art. 612 *ter* c.p. la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da un soggetto che è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi con strumenti informatici o telematici.

Deve ritenersi che nella quasi totalità dei casi risulterà applicabile una simile aggravante. In primo luogo, è ben difficile che un soggetto (fatta salva l'ipotesi di programmi pornografici) accetti di veder filmate le proprie attività sessuali da un estraneo, al quale non sia legato da un qualche vincolo affettivo. Inoltre i mezzi informatici o telematici rappresentano lo strumento abituale con cui detto reato viene posto in essere.

Il quarto comma della norma in esame sancisce un aumento di pena da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o nei confronti di una donna in stato di gravidanza.

Conclusivamente, può osservarsi come questo sia un tipico “delitto di genere”, che colpisce le donne in quanto esse sono esposte, in caso di diffusione di video volti a documentare i loro rapporti sessuali, ad una riprovazione morale che non colpirebbe invece, in analoghi contesti, i soggetti di sesso maschile, e ciò per effetto di distorti retaggi che hanno caratterizzato una cultura in base alla quale il compimento di un atto sessuale può essere motivo di “vanto” per l'uomo e diviene invece oggetto di “vergogna” per la donna.

PROFILI DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA¹ di Antonio Scaglione

Sommario:

1. Mafia e legislazione emergenziale antimafia: le origini storiche del fenomeno.
2. La strategia di contrasto alla mafia.
3. Il vigente sistema normativo antimafia.
4. Il trattamento penitenziario differenziato.
5. Rilievi conclusivi.

1. Mafia e legislazione emergenziale antimafia: le origini storiche del fenomeno.

Prima di svolgere un *excursus* su mafia e legislazione antimafia, ritengo necessario spiegare il motivo della scelta per il mio intervento dell'argomento mafia e legislazione antimafia.

Cosa nostra e le altre mafie, nella loro struttura genetica, violano e mortificano i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzioni ad ogni cittadino: il diritto alla vita e all'incolumità personale, la dignità, la libera manifestazione del pensiero, la libera iniziativa economica.

A sua volta, lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e, in genere, la collettività come si ricava dall'impianto complessivo della nostra Costituzione.

Osservo subito che la percezione del fenomeno mafioso nel nostro paese è stata lentissima, soprattutto per le strette collusioni tra mafia e politica.

Subito dopo la costituzione dello Stato unitario d'Italia la parola "maffia" (con due f) comparve, per la prima volta, nella relazione al Ministro dell'Interno, redatta il 25 aprile

¹Testo aggiornato della Relazione svolta al Convegno, organizzato dall'Associazione Giuristi democratici, su "I diritti dei senza diritti" (Palermo, Palazzo delle Aquile, 16 novembre 2019).

1865, dall'allora Prefetto di Palermo, Filippo Antonio Gualterio, che intuì lucidamente, sin da allora, il perverso rapporto che iniziava a realizzarsi tra mafia, politica, e pubblici poteri².

Mafia e questione meridionale, collusioni tra la mafia e le classi dirigenti dell'epoca trovarono, poi, un puntuale e significativo riscontro nel 1876, nel primo organico e poderoso testo della storia dell'antimafia, e cioè <<L'inchiesta in Sicilia>> di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino³.

Il fenomeno mafioso – scrivevano i due giovani intellettuali liberali – costituiva, già in quell'epoca, <<una stabile condizione storico sociale dell'isola, derivante soprattutto dall'esercizio violento dell'autotutela dei beni e delle persone>>, con la capacità di penetrare e di imporsi <<in tutte le faccende private e pubbliche>>, nonché di <<condizionare tutte le parti della popolazione>> siciliana.

Nonostante questa inchiesta e l'attività repressiva realizzata nel passato, sia pure in via emergenziale e ciclicamente, dalla magistratura e dagli organi di polizia, sino ad almeno cinquant'anni fa - come lo storico Carlo Marino ha scritto - l'idea dominante, nell'opinione pubblica e, soprattutto, nel mondo politico tranne limitate eccezioni, era infatti che la <<mafia non esisteva>>, mentre, invece, era sempre esistita da almeno due secoli ed <<esisteva per i siciliani comuni che ne subivano o ne tolleravano le angherie e la violenza>>, nonché per i molti "martiri", già caduti sotto il fuoco mafioso⁴; basti ricordare le efferate uccisioni di dirigenti del

² MARINO G. C., *Storia della mafia*, Roma, 2006, p. 19.

³ V. *L'inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876*, nell'edizione del 2004 a cura dell'editore Kalòs di Palermo.

⁴ MARINO G. C., *Globalmafia. Manifesto per un'internazionale antimafia*, Milano, Bompiani, 2011, p. 5 s.

movimento sindacale (ad esempio, Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale) e la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, nella quale, sotto il fuoco della banda Giuliano, morirono undici persone e vi furono numerosi feriti tra la folla riunita per celebrare la festa del lavoro.

A sua volta Giovanni Falcone, ricostruendo efficacemente l'atmosfera degli anni sessanta-settanta, affermò: <<La confusione regnava sovrana: da una parte chi diceva: 'Tutto è mafia', dall'altra, chi sosteneva: 'la mafia non esiste'. Tutto in un contesto, per dirla con Sciascia, di attentati, assassini, avvenimenti gravissimi, che hanno scandito la mia formazione professionale [...], e i miei primi anni in magistratura>>⁵.

Il <<problema mafia [è] stato sistematicamente svalutato>> dai poteri dello Stato – aggiungeva Giovanni Falcone – benché <<il fenomeno, nel tempo, lungi dall'esaurirsi, abbia accresciuto la sua pericolosità>>⁶. E, quando è stato affrontato, - continuava - ciò è avvenuto, in un modo tipicamente italiano sempre mediante <<una proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla logica dell'emergenza>>⁷.

La mafia però – come osservava sempre Giovanni Falcone - non è mai stata un fenomeno emergenziale atteso che ha avuto origine anteriormente alla <<nascita dello Stato unitario, ha resistito alle Commissioni antimafia e alla repressione giudiziaria ed è divenuta, negli anni, un fattore sempre più

destabilizzante per la democrazia>>⁸.

Basti ricordare che si dovevano attendere gli anni sessanta del secolo scorso perché finalmente il legislatore italiano prendesse finalmente atto, a livello normativo, dell'esistenza di questa secolare associazione criminale, sulla spinta dell'allarme sociale derivante dalla strage mafiosa di Ciaculli (borgata palermitana) del 30 giugno 1963, nella quale morirono 7 militari, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo militare delle Guardie di Pubblica sicurezza e all'Esercito.

<Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tritolo>>; <<7 uomini a pezzi in un fungo nero>>; così erano intitolati alcuni drammatici articoli pubblicati su un quotidiano dell'epoca⁹.

La mafia, con questo grave crimine, che non è stato accertato se fosse o no diretto nei confronti degli organi di polizia, utilizzava nuovamente la tecnica dell'auto-bomba, adottata mesi prima sempre nell'ambito della prima guerra di mafia tra la cosca dei La Barbera e quella dei Greco¹⁰, e, precedentemente, sperimentata soprattutto dall'organizzazione terroristica francese O.A.S. nei primi anni sessanta durante la guerra civile d'Algeria.

Questo metodo fu poi utilizzato, come è noto, da altre organizzazioni terroristiche (in Spagna e in Medio oriente) e, nuovamente, dalla stessa mafia con una progressiva escalation culminata prima nella strage del 29 luglio 1983, nella quale morì, tra gli altri, il

⁵ FALCONE G., in collaborazione con M. PADOVANI, *Cose di cosa nostra*, Milano, Rizzoli, 1991, p. 39 s.

⁶ FALCONE G., *Il fenomeno mafioso: dalla consuetudine secolare all'organizzazione manageriale*, in ID., *La posta in gioco*, BUR, Milano, 2010, p. 329.

⁷ FALCONE G., (in collaborazione con M. Padovani), *Cose di cosa nostra*, BUR, Milano, 2005, p. 154.

⁸ FALCONE G., *Emergenza e Stato di diritto*, in ID., *Interventi e proposte (1982-1992)*, Milano, 1994, p. 4.

⁹ V. L'ORA 2 luglio 1963.

¹⁰ V. MARINO G. C., *Storia della mafia*, Roma. Newton Compton editori, Roma, 2014, p. 224; VECCHIO A., *Mafia. Una storia per immagini*, Palermo, Molicani Edizioni, 2015, p. 57; ZINGALES L., *150 anni di mafia e antimafia*, Palermo, Torri del Vento, 2011, p. 30 s.

giudice Rocco Chinnici, e, poi, nelle stragi del 1992, nonché negli altri efferati attentati a Roma, Firenze e Milano del 1993.

Gli anni sessanta-settanta del secolo scorso erano anni particolarmente difficili per la magistratura e per gli organi di polizia.

La legislazione penale non era minimamente adeguata all'accertamento e alla repressione dei fatti di mafia, erano assenti le moderne tecnologie informatiche e di intercettazioni, non erano operativi organi inquirenti e investigativi specializzati, l'omertà era ferrea, non vi erano "pentiti" e collaboratori e testimoni di giustizia, il materiale probatorio si basava soprattutto sui rapporti di polizia, che riportavano prevalentemente voci confidenziali, i testimoni ritrattavano per paura, nei pubblici dibattimenti, le dichiarazioni già rese nel segreto alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri e ai giudici istruttori; e, infine, le risorse umane e materiali erano estremamente carenti. Basti ricordare, ad esempio, che la Procura della Repubblica di Palermo disponeva di una sola autovettura di servizio.

Nonostante questa grave situazione, la Procura della Repubblica, diretta da Pietro Scaglione, l'Ufficio istruzione penale del Tribunale, con il giudice istruttore Cesare Terranova, la Squadra mobile della Questura e il Nucleo di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri svolsero, dopo la strage di Ciaculli, una intensa e efficace attività investigativa e repressiva che portò al risultato - come si legge negli Atti della Commissione parlamentare antimafia - di scardinare e disperdere le organizzazioni mafiose¹¹.

¹¹ V. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Documentazione allegata alla Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, vol. II, p. 189 ss.; Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul

Nel primo maxi processo di Palermo è stato altresì accertato che, a seguito di questa energica azione giudiziaria, si sciolse addirittura la Commissione provinciale di Cosa Nostra.

Parallelamente, sotto la spinta dell'allarme sociale derivante dalla strage di Ciaculli, iniziò ad operare la prima Commissione parlamentare antimafia, già istituita il 14 febbraio 1963, e fu, poi, emanata la legge 31 maggio 1965 n. 575 contenente <<Disposizioni contro la mafia>>, che estese l'applicazione delle misure di prevenzione personali, già previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose¹² e che era destinata ad assumere un ruolo centrale e fondamentale nell'ambito del complessivo sistema delle misure di prevenzione *ante delictum*.

La parola "mafia" compariva allora, per la prima volta, in testo di legge della Repubblica italiana e nasceva, sia pure a livello emergenziale, la legislazione antimafia.

In tal modo, il nostro legislatore, si risvegliava finalmente da un secolare "letargo" e prendeva per la prima volta contezza, sul piano normativo, dell'esistenza di questa associazione criminale.

fenomeno della mafia in Sicilia, Relazione conclusiva, relatore Pres. Luigi Carraro, Roma, 1976, p. 238.

¹² L'aspetto problematico più generale riguardava, però, l'efficienza delle misure o, meglio, la loro idoneità a prevenire gli episodi criminosi emergenti dagli ambienti collegati alle associazioni mafiose, dal momento che queste misure - e soprattutto il soggiorno obbligato - produssero all'epoca talora perversi effetti criminogeni, come l'esportazione della mafia in altre regioni italiane.

¹² Sul punto v. PETRINI, *La prevenzione inutile. L'illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, 1996, p. 331 ss.

2. La strategia di contrasto alla mafia

A seguito però del venire meno degli effetti repressivi del dopo Ciaculli¹³, si verificò a Palermo, nel periodo 1969-1971, una nuova recrudescenza del fenomeno mafioso con gravi episodi criminosi tra i quali la strage di viale Lazio del 10 dicembre 1969, la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro del 16 settembre 1970, alcuni attentati a edifici pubblici realizzati mediante misteriose bombe esplose a Palermo nella notte di capodanno 1970-1971, e infine, il 5 maggio 1971, l'efferato assassinio del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione e

¹³ La Procura della Repubblica e l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, dopo la strage di Ciaculli, avevano avviato e istruito i procedimenti penali a carico di centinaia di mafiosi che sfociarono nei dibattimenti svoltisi a Catanzaro e a Bari (v. S. LUPO, *La mafia. Cento sessant'anni, di storia*, Roma, Donzelli editore, p. 256). In particolare, il 28 dicembre del 1968 era stata emessa dalla Corte di assise di Catanzaro la sentenza relativa al processo penale (spostato per legittima suspizione) per la strage di Ciaculli e per altri delitti commessi durante la prima guerra di mafia: alcuni imputati furono condannati a pene elevate, altri a pene minori, molti (44) furono assolti e scarcerati. A sua volta, la Corte di assise di Bari, dove anche in questo caso il processo era stato spostato per legittima suspizione, assolse Luciano Leggio (detto Liggio) e altri componenti della cosca di Corleone per diversi omicidi (v. CIRONE G.- D'ACAPITO D., *Pietro Grasso*, Editori internazionali riuniti, 2013, p. 82; AA. VV., *Atlante della mafia. Storia economia, società, cultura*, a cura di CICONTE E., FORGIONE F., SALES I., Rubbetino editore, 2013, p. 460 s.). Successivamente però, nel 1970, la Corte di Assise di appello di Bari condannò Liggio all'ergastolo, confermando la solidità dell'impianto accusatorio della Procura della Repubblica e dell'Ufficio istruzione penale del Tribunale di Palermo. Senonché Liggio era scomparso il 19 novembre 1969, e, durante la sua latitanza conclusasi con l'arresto del 16 maggio 1974, commise, con gli affiliati alla sua cosca, sequestri di persona, anche in nord Italia, e altri gravi delitti. Per una puntuale ricostruzione al riguardo, v. TRANFAGLIA N., *Mafia, politica e affari*, Laterza, Bari, 2008, p. 144 ss.

dell'agente Antonio Lorusso, che diede inizio al martirologio della magistratura¹⁴.

Dovevano purtroppo trascorrere altri diciassette anni e una serie di altri delitti cosiddetti "eccellenti", tra i quali ricordiamo quelli del giudice Cesare Terranova e del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa perché si arrivasse finalmente all'emanazione

¹⁴ Per la biografia del magistrato e la ricostruzione del delitto, v. CASELLI G.C.- LO FORTE G., *Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi*, Laterza, Bari, 2020, p. 40; CRISANTINO A., *Scaglione. Il primo delitto eccellente*, in *la Repubblica*, Palermo, 4 maggio 2011, p. XIX; DI VITA P., *Mafia e antimafia, Dai personaggi alle persone*, Palermo, Molicani edizioni, 2017, p. 257 ss.; FALCONE G., in *Interventi e proposte*, Sansoni, 1994, p. 310; GRASSO P., in S. LODATO- P. GRASSO, *La mafia invisibile. La nuova strategia di Cosa Nostra*, Milano, 2001, p. 91 s.; MARINO G. – SCAGLIONE P., *L'altra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia*, Milano, 2014, p. 63; OLIVERI V. *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione, Quaderni del Centro Siciliano di studi sulla Giustizia*, a cura di R. Cerami, Molicani edizioni, Palermo, 2018, p. 225 ss.; PIRAINO LETO A., *In ricordo di Pietro Scaglione*, in *La Magistratura*, 1992, n. 11, p. 61; POLIZZI A., *Commemorazione del dott. Pietro Scaglione, già Procuratore della Repubblica di Palermo*, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit. p. 419 ss.; RENDA F., *Storia della mafia. Come, dove, quando*, Palermo, 1997, p. 374; RISPOLI G., *Pietro Scaglione*, in AA. VV., *Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati*, cit., p. 29 ss.; SCAGLIONE A., *Commemorazione del Procuratore della Repubblica, Pietro Scaglione*, in AA. VV., *Il diritto in trasformazione*, cit., p. 431 ss.; nonché, infine, LUPO S., *Storia della mafia*, Donzelli, 1993, p. 217: <<Ad esclusione di Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva mai prodotto cadaveri eccellenti; almeno sino al 1971, all'assassinio del procuratore generale Pietro Scaglione [...]. Visto nella prospettiva del post-Dalla Chiesa, il delitto Scaglione appare [...] il primo dei molti episodi di intimidazione verso le istituzioni e il sistema politico>>.

¹⁴ MARINO G.C., *Antimafia e antimafie*, loc. ult. cit.

della legge 13 settembre 1982 n. 646 (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), contenente <<disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale>>, anch'essa una legge emergenziale, emanata in conseguenza del crescente dilagare della mafia e degli efferati omicidi di esponenti delle istituzioni¹⁵.

Questa legge, da un lato, ha introdotto nel codice penale il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) e, dall'altro, ha previsto, per la prima volta, le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, il sequestro e la confisca di beni di sospetta provenienza illecita, nonché un'altra serie di istituti finalizzati a contrastare le iniziative economiche delle organizzazioni mafiose.

Sulla scia di queste riforme legislative, e della nuova fattispecie associativa, e, soprattutto, facendo ricorso a nuove tecniche investigative di tipo bancario e patrimoniale realizzate da gruppi specializzati di giudici istruttori e pubblici ministeri, fu istruito dai giudici istruttori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e da altri magistrati del Tribunale di Palermo il cosiddetto primo maxi processo a carico di 475 imputati per gravi reati mafiosi.

Il relativo dibattimento si aprì il 10 febbraio 1986 e si concluse nel dicembre del 1987 con la condanna di 346 imputati e l'irrogazione di 19 ergastoli, e di 2665 anni di reclusione, nonché con l'assoluzione di 14 imputati. Il giudizio conclusivo si svolse davanti la Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992, con la conferma integrale dell'architettura accusatoria, già accolta dalla sentenza di I grado: la struttura unitaria e verticistica di Cosa nostra e la responsabilità degli associati

¹⁵ Sulle origini emergenziali della legislazione antimafia, v. SCAGLIONE A., *Le misure di prevenzione patrimoniali: problemi attuali e prospettive di riforme*, in *la Magistratura*, 2007, p. 192 ss.

e degli organi di vertice¹⁶.

Si trattò senza dubbio di un celebre processo penale, che ha rappresentato un momento di assoluta svolta nell'impegno delle istituzioni contro la mafia e che diede luogo ad una recrudescenza stragista da parte della mafia a partire dalla sentenza di conferma della Corte di Cassazione.

3. Il vigente sistema normativo antimafia

Le stragi del biennio 1992-1993, che costituiscono gli atti terroristici-eversivi più gravi ed eclatanti compiuti dalla mafia nel nostro Paese e il perdurare dell'allarme sociale per questi grandi fenomeni criminali portarono il legislatore ad ulteriori interventi in materia di diritto penale, sostanziale e processuale, di ordinamento giudiziario e di quello penitenziario, e di misure di prevenzione *ante delictum*.

In estrema sintesi, l'attuale sistema normativo antimafia, risultato di questa stratificazione normativa iniziata nel lontano 1965, si fonda sui seguenti pilastri:

- l'art. 416-*bis* c.p., che punisce il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniera, l'art. 416-*ter* c. p. relativo al delitto di scambio elettorale politico-mafioso¹⁷, nonché la cosiddetta "aggravante del metodo mafioso", introdotta dall'art. 7 d. l. n. 152 del 1991 e ora disciplinata, dopo il d.lgs. n. 21 del 2018 dall'art. 416-*bis*. 1 c.p., consistente

¹⁶ In generale sul primo maxi processo contro la mafia, v. AA. VV., *Il processo di mafia*, a cura di A. Galasso, Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2017, *passim*.

¹⁷ L'art. 416-*ter* c.p.p., già modificato nel 2014 dalla legge n. 62 e nel 2017 dalla legge n. 103, è stato recentemente modificato dalla legge 21 maggio 2019 n. 43 al fine di inasprire la risposta punitiva nei confronti di questo fenomeno di particolare allarme sociale. Per un primo commento, v. CISTERNA A., *Voto di scambio: la legge pubblicata in Gazzetta*, in *www. Quotidiano giuridico.it*, 28 maggio 2019.

nell'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.¹⁸;

- le specifiche e più rigorose disposizioni processuali previste per il processo penale differenziato per i fatti di mafia, in materia probatoria, di intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni, di custodia cautelare in carcere, e di partecipazione al dibattimento a distanza e di esame a distanza sia delle persone che collaborano con la giustizia sia degli imputati di reato connesso, sia degli agenti sotto copertura; si è venuto così a creare, all'interno del sistema processuale penale ordinario, un primo "sottosistema speciale" relativo al processo penale per i delitti di criminalità mafiosa¹⁹, strutturato sulla base dei connotati

¹⁸ La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzabilità del metodo mafioso, è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto attivo <<faccia riferimento, in maniera anche contratta e implicita al potere criminale dell'associazione in quanto esso è di per sé noto alla collettività>> (Cass., sez. II, 29 novembre 2017, n. 10976, Viglione; v., pure, Cass., sez. II, 21 aprile 2017, n. 19245; Cass., sez. II, 21 luglio 2017, n. 36115).

¹⁹ Così AMODIO E., *Dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Il giusto processo*, 2002, n. 4, p. 100. Su questo sistema processuale differenziato, v., prima della riforma del giusto processo, BERNASCONI A., voce *Criminalità organizzata (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir., aggiornamento*, vol. IV, Milano, 2000, p. 501 ss.; CONSO G., *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 385 ss.; CORSO P., *Codice di procedura penale e criminalità organizzata*, in AA. VV., *Mafia e criminalità organizzata*, I, Torino, 1995, p. 113 ss.; DI CHIARA G., *Appunti per una ricognizione della normativa penale in tema di criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 1999, V, c. 217 ss.; PIZIALI G., *Pluralità di riti e giudice unico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 966 ss.; e, dopo la riforma del 2001, BITONTI A., voce *Doppio binario*, in *Dig. disc. pen.*, Aggiornamento, A-M, Torino, 2005, p. 393 ss.; DI CHIARA G., *Giusto processo e criminalità*

tipici di questo fenomeno, tipizzato nel già citato art. 416-bis c. p, vale a dire della <<diffusività>> e della <<pericolosità>> delle condotte criminose e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che determinano nel contesto sociale²⁰.

Questo regime processuale differenziato - talora definito anche, con terminologia ferroviaria, "doppio binario" ovvero "strategia processuale differenziata" ovvero "modello speciale di procedimento"²¹ - è stato via via e quasi integralmente esteso, a partire dal 2001, ai processi per i delitti di terrorismo²², e successivamente, sia pure in modo più limitato, ai procedimenti per altre tipologie di gravi reati, come, ad esempio, quelli di violenza sessuale, di pedofilia, e di pornografia minorile, anche "virtuale".

- la Procura o Direzione nazionale antimafia e le Procure o direzioni distrettuali antimafia, come uffici del pubblico ministero siti nei capoluoghi dei 26 distretti di Corte di Appello, competenti a trattare i delitti di

organizzata, in *Segno*, 2002, n. 235, p. 93 ss.; MAGGIO P. *Il verbale illustrativo della collaborazione giudiziale*, in AA. VV., *Il "doppio binario" nell'accertamento dei fatti di mafia*, a cura di A. Bargi, Torino, 2013, p. 632 s.; SCAGLIONE A., *Il processo penale per i delitti di criminalità organizzata*, in *Giust. pen.*, 2009, III, c. 129 ss.; VENTURA V., *Processo penale e organized crime. Contributo alla verifica della legislazione processuale penale antimafia*, in *Ind. pen.*, 2005, p. 35 ss.; e, da ultimo, SCAGLIONE A., *Il processo penale per fatti di mafia oggi*, in *Giust. pen.*, 2019, III, c. 553.

²⁰ CURTOTTI NAPPI D., *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Milano, 2006, p. 61 s. V., pure, VENTURA V., *op. cit.*, p. 46 s.

²¹ Sul punto, v. BITONTI A., *op. cit.*, p. 394 s.

²² Sul tema, v. KOSTORIS R., *Processo penale, delitto politico e "diritto penale del nemico"*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1 ss.; SCAGLIONE A., *Il regime processuale e penitenziario differenziato per i fatti di terrorismo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, p. 575 ss.; e, da ultimo, SCAGLIONE A., *Profili evolutivi della legislazione processuale per i fatti di terrorismo*, in *Giust. pen.*, 2019, III, c. 115.

mafia e assimilati, che consentono – come Giovanni Falcone aveva osservato – di fronteggiare le organizzazioni mafiose attraverso la professionalità, l’organizzazione e il coordinamento delle indagini preliminari²³;

- la Direzione investigativa antimafia e gli organi specializzati dell’Arma dei Carabinieri (ROS), della Polizia di Stato (SCO) e della Guardia di Finanza (SCICO E GICO);

- il supporto delle Forze armate nell’attività di controllo del territorio, iniziato dopo le stragi del 1992 con l’operazione Vespri Siciliani;

- la normativa sui collaboratori di giustizia²⁴ e sui testimoni di giustizia²⁵;

²³ Sul punto si rinvia a FALCONE G., *Il coordinamento delle indagini nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata*, in ID., *La posta in gioco*, cit., p. 139 ss.

²⁴ La collaborazione giudiziaria in senso stretto, che attualmente riguarda soprattutto i processi per reati associativi di tipo mafioso, è disciplinata dalla legge n. 82 del 1991, novellata dalla legge n. 45 del 2001, secondo cui sono previsti rilevanti sconti di pena e speciale protezione per i soggetti che aiutino l’autorità giudiziaria nella scoperta di prove a carico di imputati di gravi reati riconducibili nella categoria della criminalità organizzata. Al riguardo, v., da ultimi, ORLANDI R., *Collaborazioni premiate nell’esperienza italiana*, in *Giust. pen.*, 2019, III, c. 244 ss.; PONTEDURO S., *Collaboratore di giustizia: il regime processuale dei collaboratori di giustizia*, Edizioni accademiche italiane, 2018, *passim*.

²⁵ Si tratta di quei soggetti, che, per effetto delle dichiarazioni rese in un procedimento penale, soprattutto di criminalità organizzata, si trovano esposti a seri pericoli. La legge 11 gennaio 2018 n. 6 ha modificato la disciplina in materia di testimoni di giustizia, prevista dal d. l. n. 8 del 1991, conv. nella l. n. 81 del 2001 e dalla legge n. 45 del 2001. Al riguardo, v. D’AMATO A., *La nuova legge sui testimoni di giustizia*, in *Il diritto vivente*, n. 1, 2018, p. 227 ss.; FELICIONI S. *In vigore le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, fasc. 3, p. 231 ss.; RUSSO N., *La legge sui testimoni di giustizia non più figli di un dio minore*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, fasc. n. 1, p.

- il trattamento penitenziario differenziato previsto per i soggetti detenuti condannati per fatti di mafia (artt. 4-*bis* e 41-*bis* ord. penit.);

- la cooperazione a livello europeo ed internazionale;

- le misure di prevenzione²⁶ personali e patrimoniali antimafia che, a seguito delle ultime riforme, si applicano non solo agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma anche ad altri soggetti con riferimento ad un esteso catalogo di cosiddetta pericolosità qualificata;

Sotto quest’ultimo profilo, nel 2011, è stato emanato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione²⁷.

Successivamente, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha ampiamente modificato questo testo normativo soprattutto nelle parti relative alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, e alla amministrazione, gestione e destinazione dei beni confiscati, incidendo anche in altri, sia pure collegati settori del codice penale e del codice di procedura penale²⁸.

²⁶ La prevenzione costituisce <<un compito imprescindibile per lo Stato che si pone come un prius rispetto alla potestà punitiva>> (Così NUVOLONE P., *Relazione introduttiva al IX Convegno sulle misure di prevenzione*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 10).

²⁷ Al riguardo, v. G. SPANGHER-A.MARANDOLA, *Commentario breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, Cedam-Wolters Kluver, 2019; e, da ultimo, AA. VV., *Commentario al Codice antimafia. Dlgs 6 settembre 2011, n. 159, e successivi aggiornamenti*, a cura di Ranieri Razzante, Pacini editore, Pisa, 2020.

²⁸ Le principali modifiche, appartate da questo provvedimento legislativo, al regime delle misure di prevenzione sono le seguenti:

- 1) ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali;
- 2) trattazione prioritaria del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e modifiche delle sue modalità di svolgimento;

Da ultimo, altre modifiche in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono state introdotte dal d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, noto come decreto sicurezza²⁹.

3) attribuzione della competenza in materia di misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte di appello; Tribunale quest'ultimo strutturato come organo giurisdizionale specializzato;

4) limiti alla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale e l'incompetenza dell'organo che propone l'applicazione della misura di prevenzione;

5) revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati e delle modalità di controllo giudiziario sull'amministrazione degli stessi beni;

6) revisione di misure di sostegno sia per consentire la ripresa e la continuità produttiva delle aziende sequestrate e confiscate, sia per assicurare la tutela dei lavoratori nelle stesse;

7) modifiche alla disciplina della tutela dei terzi in buona fede nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di tipo patrimoniale.

8) estensione della cosiddetta confisca allargata, che viene assimilata alla confisca di prevenzione antimafia;

9) riorganizzazione e potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati;

10) delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria al fine di favorire l'emersione del lavoro irregolare, contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, e, infine, consentire l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Per un primo commento, v. PANSINI C, il Codice antimafia I, in *Proc. pen. giust.*, 2018, fasc. n. 2, p. 364 ss.; ROMANO M., Il codice antimafia II, *ivi*, p. 370 ss.; DE VITA A., Il codice antimafia III, *ivi*, p. 370 ss.

²⁹ Per un primo commento, v. AA. VV., *Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, conv. con mod. in legge 1 dicembre 2018, n. 132*, a cura di D. Curi, Pacini giuridica, 2019; AIMI A., *Il decreto sicurezza 2018: profili*, in *Riv.it.dir e proc. pen.*, 2019, n. 1, p. 135 ss.

4. Il trattamento penitenziario differenziato

La legislazione dell'emergenza per contrastare la recrudescenza del fenomeno mafioso, oltre ad incidere sul sistema penale sostanziale e processuale, ha investito, come si è già notato, a partire dai primi anni novanta, anche il terzo aspetto del trattamento penale, vale a dire il regime penitenziario, dando così attuazione, autentica ed inequivocabile, al cosiddetto "doppio binario" penitenziario, connotato in generale dall'abbandono della generale funzione rieducativa della pena e del metodo di trattamento nei confronti dei detenuti per i delitti di mafia³⁰.

Questo regime speciale di rigore, che trova il suo fulcro negli artt. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, è soprattutto finalizzato ad interrompere e ad evitare i collegamenti e i contatti tra i detenuti e le associazioni criminose di appartenenza, sia all'interno, sia all'esterno delle strutture penitenziarie.

³⁰ Per una ampia disamina dei provvedimenti legislativi in materia di ordinamento penitenziario, dettati da esigenze di repressione della criminalità organizzata, v. FIORIO C., *Fermo restando: l'art. 41-bis ord. penit.: tra il gerundio della legislazione e l'imperativo dell'amministrazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, fasc. n. 2, p. 388 ss.; GREVI V., *Premessa*, in AA. VV., *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenze*, a cura di V. Grevi, Padova, Cedam, 1994, p. 3 ss.; DELLA

CASA F., *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della "scommessa" anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del "doppio binario"*, *ivi*, p. 73 ss.; GIAMBRUNO S., *La sicurezza e la disciplina penitenziaria*, in AA.VV., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, a cura di P. CORSO, Bologna, Monduzzi, 2006, p. 121 ss.; e, da ultimo, DELLA CASA F.-GIOSTRA G., *Ordinamento penitenziario commentato*, Giappichelli, Torino, 2019; FILIPPI L.-SPANGHER G.-CORTESE, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2019.

Queste previsioni, inizialmente introdotte per i delitti di mafia dal d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n.203, sempre sotto la spinta dell'allarme sociale per gravi fatti delittuosi, sono state via via estese ad altre gravi fattispecie di particolare gravità quanto mai diversificate.

In particolare, a seguito dei gravissimi fatti di terrorismo internazionale, la legge 23 dicembre 2002, n. 279 ha equiparato i delitti <<commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza>>, a quelli di "mafia" ai fini del divieto di concessione di misure premiali o alternative alla detenzione *ex art. 4-bis* ord. pen.

Ne consegue che, attualmente, in seguito anche agli interventi normativi successivi, per i delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, nonché per le altre tipologie di reati particolarmente gravi tassativamente indicati³¹, l'unica possibilità fondamentale per

³¹ Da ultimo, l'art. 1 comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nota come legge "spazza corrotti", ha incluso alcuni tra i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione (come peculato, concussione e corruzione) nell'elenco dei reati assolutamente ostativi all'applicazione dei benefici penitenziari di cui al citato art. 4-bis comma 1 ord. pen. Al riguardo, anche per le complesse problematiche di legittimità costituzionale e sul regime intertemporale, v. BARON L., *Spazza corrotti, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale*, in *Dir. pen. contemp.* 2019, fasc. 5 p. 153 ss.; DE VITA A., *La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del grande inquisitore: Profili sostanziale della l. 9 gennaio 2019, n. 3*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, fasc. 4; DE CARO A., *La legge c.d. spazza corrotti si dilata dilata ulteriormente la frattura tra l'attuale politica penale e le regole del giusto processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, fasc. 2, p. 282 ss.; MANES V., *L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. per i delitti contro la pubblica amministrazione: profili di illegittimità costituzionale*, in *Dir. pen. contemp.*, 2019, fasc. 2, p. 195 ss. ; SCOTTO DI LUZZIO P., *Effetti della legge 7 gennaio 2019, n. 3*, in *Proc. pen. giust.*, fasc. 4.

accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione è quella di avere 'utilmente' collaborato con la giustizia³², a norma dell'art. 58-ter ord. pen., cioè di avere evitato che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di avere aiutato concretamente gli organi di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori di questi gravi reati, ovvero ai sensi dell'art. 323-bis c.p., cioè di essersi efficacemente adoperato per evitare che l'atto che l'atto delittuoso sia portato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

All'utile collaborazione sono state successivamente equiparate, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, la collaborazione cosiddetta <<impossibile>>³³ e quella <<oggettivamente irrilevante>>³⁴ (art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen., introdotto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38): in questi casi ritorna ad essere previsto l'originario presupposto che siano stati acquisiti <<elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata eversiva>>.

Nonostante la disciplina dell'art. 4-bis non contenga specifici riferimenti ai condannati all'ergastolo, essa interessa ampiamente questa categoria di condannati.

Ha preso così forma nei loro confronti l'ergastolo cosiddetto ostativo³⁵, nonostante la giurisprudenza metta in dubbio che esso possa

³² Sul punto, v. TABASCO G., *op. cit.* p. 159.

³³ V. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357.

³⁴ V. Corte cost. 1 marzo 1995, n. 68.

³⁵ Sull'istituto, v., da ultimi, AA. VV., *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2019, *passim*; PUGLIESE V., *Frammenti di Costituzione oltre le porte del carcere: la storia della pena in continua evoluzione*, in *Giust. pen.*, 2019, I, c. 145.

configurarsi come una autonoma tipologia sanzionatoria³⁶: <<un ergastolo che, sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante>> con la giustizia, <<esclude qualsiasi possibilità di ritorno, sia temporaneo, sia definitivo>> nel contesto sociale³⁷, precludendo l'accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alla semilibertà.

Questa normativa, soprattutto con riferimento all'ergastolo ostativo, non ha mancato di suscitare dubbi di legittimità costituzionale³⁸, anche se la Corte costituzionale ha ritenuto la stessa, nelle sue linee generali, e sino al 2018, compatibile sia con l'art. 27 comma 3 Cost., sia con altre disposizioni costituzionali³⁹.

³⁶ Cass., Sez. I, 4 marzo 2014, n. 1826, in www.cassazione.it

³⁷ Così DOLCINI E., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento. Appunti e riflessioni*, in *Dir. pen. contemp.*, Riv. trim., 2018, n. 3, p. 6 ss.

³⁸ Su questa problematica v., per tutti, DOLCINI E., *op. cit.*, p. 10 ss. Nel senso che lo Stato dovrebbe individuare soluzioni alternative all'attuale disciplina dell'ergastolo ostativo, cercando così di conciliare <<le necessarie esigenze preventive>> con <<gli obiettivi di difesa sociale>> e con <<il rispetto del nucleo intangibile dei diritti della persona>>, v. PUGLIESE V., *op. cit.*, c. 119 s.

³⁹ V. Corte cost. 8 giugno 1993, n. 306, in *Cass. pen.*, 1994, p. 837; Corte cost. 5 luglio 2001, n. 273. Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale sull'art. 4-bis ord. pen., v. CESARI C.- GIOSTRA G., *Commento all'art. 4-bis ord. pen.*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, III ed., a cura di F. DELLA CASA, Padova, Cedam, 2006, p. 49 ss.; FILIPPI L. - SPANGHER G., *Manuale di esecuzione penitenziaria, annotato con la giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 119 ss.; e, sull'art. 41-bis ord. pen., v. CESARI L., *Commento all'art. 41-bis*, in GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., *Ordinamento penitenziario*, cit., p. 413 s.; SANTINI S., *Anche gli ergastolani hanno diritto a una concreta "via di scampo": dalla Corte di Strasburgo un monito rispetto alla dignità umana*, in

In particolare, la Corte, con la sentenza n. 135 del 2003, ha ritenuto che **la** disciplina *de qua*, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante e subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale dell'ergastolano alla collaborazione con la giustizia, che è demandata alla sua libera scelta, <<non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio e non si pone quindi in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 comma 3 Cost.>>⁴⁰.

Di recente però, la Corte Costituzionale è stata investita dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia della questione di legittimità dell'art. 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, laddove non consente che, per i reati nello stesso indicati, siano concessi permessi premio ai condannati che non collaborano con la giustizia con specifico riferimento, in entrambi i casi a due detenuti condannati all'ergastolo per delitti di mafia.

La Consulta con la sentenza n. 253 emessa il 23 ottobre del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, <<nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale, sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata >>, specificando che il condannato <<deve

www.dirittopenalecontemporaneo.it, 1 luglio 2019, Sulle prospettive di riforma penitenziaria del regime del cosiddetto "doppio binario", che si erano aperte con la legge delega 23 giugno 2017, n. 103, e che non sono state recepite dal decreto legislativo attuativo 2 ottobre 2018, n. 123, v. TABASCO G., *op. cit.*, p.159 ss.

⁴⁰ Corte cost., sent. 9 aprile 2003, n. 135.

avere dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo>>⁴¹.

In altri termini, in forza della decisione della Corte costituzionale e sia pure limitatamente alla concessione dei permessi premi, la presunzione di pericolosità sociale del detenuto, condannato all'ergastolo o anche a pene minori per i reati indicati dal citato art. 4-bis, non è più assoluta ma diventa relativa; ne consegue che il magistrato di sorveglianza deve valutare caso per caso sia la sussistenza o no del collegamento attuale o potenziale con la criminalità organizzata, sia l'adesione o no ad un percorso di rieducazione, basandosi sulle relazioni del carcere, nonché sulle informazioni e i pareri di diverse autorità.

Prima della decisione della Corte costituzionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo è intervenuta, sempre nel 2019, con due decisioni su questa tematica, con specifico riferimento all'ergastolo ostativo, ritenendo che questo regime <<limita eccessivamente la prospettiva di liberazione dell'interessato e la possibilità di riesame>> della stessa, con la conseguenza che <<non

⁴¹ Corte cost. 23 ottobre 2019, n. 253 (depositata il 4 dicembre 2019). V., anche, il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte costituzionale 23 ottobre 2019, in www.corte.costituzionale.it. In senso adesivo alla decisione della Consulta, in quanto la previsione normativa risultava in aperto contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. In dottrina, v. COLOMBO G., *Ergastolo ostativo*, in temi.repubblica.it, *micromega on line*; MANCONI L., *Un atto di fiducia nei giudici*, in *la Repubblica*, 24 ottobre 2019, p. 29; SPATARO A., *Dai giudici una decisione coraggiosa perché la pena deve rieducare*, in *la Repubblica*, 24 ottobre 2019, p. 6. In chiave critica, v., però, ARDITA S. e DI MATTEO A., in *il Giornale di Sicilia*, 24 ottobre 2019, p. 4, secondo i quali la sentenza costituzionale <<apre un varco potenzialmente pericoloso>> nel sistema della prevenzione antimafia; CASELLI G., in *il Giornale di Sicilia*, 25 ottobre 2019, p. 4, secondo cui <<non è ontologicamente, culturalmente, strutturalmente possibile pensare per i mafiosi irriducibili a una prospettiva di reinserimento>>.

può essere definita riducibile ai fini dell'art. 3 della Convenzione>>⁴².

In particolare, la Corte Edu con la sentenza del 13 giugno 2019⁴³, esaminando il ricorso proposto da una boss della 'ndrangheta, condannato all'ergastolo, per diversi efferati omicidi, sequestri di persona e detenzione di armi, ha ritenuto che la normativa in materia di ergastolo ostativo, prevista dall'ordinamento italiano, appare in contrasto con il principio della dignità umana che connota l'intero sistema di protezione dei diritti assicurato dalla Convenzione europea e, in particolare, con l'art. 3 della stessa, in quanto limita eccessivamente la possibilità per il detenuto di avviare un percorso rieducativo.

Il Governo, il 7 ottobre 2019, ha chiesto la remissione della reg giudicanda davanti alla "Grande Chambre" di Strasburgo, sostenendo che la pena dell'ergastolo ostativo rimane *de jure* e *de facto* riducibile e che una eventuale modifica della vigente normativa differenziata potrebbe compromettere l'attività di contrasto alla mafia. L'istanza del Governo italiano non ha però superato il filtro di ammissibilità, con la conseguenza che la decisione del 13 giugno 2019 è diventata definitiva⁴⁴.

Le due sentenze hanno riaperto, come era prevedibile, un acceso dibattito sul regime dell'ergastolo ostativo, che deve svolgersi nel dovuto rispetto per la Corte Europea, la cui giurisprudenza costituisce fonte del diritto.

⁴² In una precedente decisione del 2017 la Corte Edu aveva affermato che l'ergastolo <<deve essere riducibile *de iure* e *de facto*, ossia deve offrire una prospettiva di scarcerazione e una possibilità di riesame>>.

⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, sentenza 13 giugno 2019, ric. n. 77633/16. M. Viola c. Italia, in www.DirittoPenaleContemporaneo.it. Per un primo commento v. SANTINI S., *op. loc. cit.*

⁴⁴ V. il Comunicato stampa della Corte Edu n. 342 dell'8 ottobre 2019.

Una corrente di pensiero ha espresso pieno consenso alle decisioni, sostenendo, quindi, l'esigenza di passare dall'attuale regime automatico di esclusione ad un regime che consenta alla magistratura di sorveglianza di valutare, caso per caso, la sussistenza o no della pericolosità sociale del detenuto⁴⁵; in altri termini, si dovrebbe prevedere che un condannato per mafia o terrorismo sia pericoloso, tranne che non sussista la prova del contrario, ancorata a parametri particolarmente rigorosi e specifici⁴⁶.

Un altro orientamento ha ritenuto invece che le decisioni della Corte Edu rischiano di compromettere gravemente la possibilità di contrastare efficacemente l'azione, il potere, e

⁴⁵ In questo senso v. BORTOLATO M., *Sull'ergastolo ostativo serve un punto di equilibrio*, *Il Sole 24 ore, Norme e tributi*, 14 ottobre 2019; CAROFIGLIO G., in *la Repubblica*, 221 ottobre 2019, p. 19; FIANDACA G., *Quella sull'ergastolo ostativo è una sentenza giusta*, in *Il Foglio*, 10 ottobre 2019; FIANDACA G., *Ergastolo ostativo è il momento di chiarire il concetto di rieducazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 ottobre 2019; MANCONI L., *Se la fine pena (non) è mai*, in *la Repubblica*, 9 ottobre 2019; PAGIONO A., *Ergastolo ostativo: un tema su cui riflettere in vista del pronunciamento della Corte costituzionale*, in *Il Sole 24 ore*, 10 ottobre 2019; PALAZZO F., *La doppia anima dell'ergastolo ostativo*, in *Il Sole 24 ore, Norme e tributi*, 15 ottobre 2019; PALMA M., *Ergastolo ostativo: I principi inderogabili che orientano Strasburgo*, in *Il Manifesto*, 16 ottobre 2019. V., pure CIOTTI L., *Prefazione*, in AA. VV., *Urla a bassa voce, dal buio del 41 bis e fine pena mai*, a cura di F. De Carolis, Stampa alternativa edizioni, 2019, il quale, pur rilevando che si deve tenere conto dei diritti delle vittime dei reati, sottolinea la necessità di una riforma dell'ergastolo ostativo.

⁴⁶ In questo senso v. CAROFIGLIO G., *op. loc. ult. cit.* TARTAGLIA R., *La sentenza della Corte Edu sull'ergastolo ostativo ci pone un problema importante, che però siamo preparati a risolvere. Dalle presunzioni assolute a quelle relative*, in www.giurispriudenzapenale.com 2019/10/09.

la pericolosità delle associazioni mafiose radicate in Italia e all'estero⁴⁷.

Senza entrare, in questa sede, nel merito delle argomentazioni della Corte di Strasburgo, che imporrebbero una attenta analisi che tenga anche conto delle opinioni formulate dal giudice dissenziente, sarebbe comunque auspicabile un immediato intervento legislativo sulla disciplina dell'ergastolo ostativo.

Al riguardo, il problema principale resta quello di individuare la tipologia e il *quantum* di prova necessaria per dimostrare sia l'assenza di legami attuali e potenziali con le associazioni mafiose, sia il sicuro ravvedimento, essendo evidente che il solo requisito della buona condotta carceraria non può essere ritenuto sufficiente atteso che l'esperienza insegna che i detenuti per reati di mafia l'osservano scrupolosamente⁴⁸.

Il regime di "doppio binario" penitenziario, come si è già notato, trova il suo secondo pilastro nell'art. 41-bis ord. pen., che prevede una forma di detenzione particolarmente rigorosa nei confronti dei detenuti e internati per alcuni dei delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, 1 periodo, ord. pen., o, comunque, per un delitto che sia commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso e nella presenza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza. Il legislatore ha altresì riscritto la disciplina del regime di trattamento differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, cercando di

⁴⁷ In chiave fortemente critica, v. DI MATTEO A., in *Il Fatto quotidiano*, 5 ottobre 2019, p. 3; MADDALENA P., *La sentenza CEDU sul carcere ostativo: intervenga la Corte costituzionale*, in *Il Sole 24 ore, Norme e tributi*, 15 ottobre 2019; SCARPINATO R., in *Il Fatto quotidiano*, 12 ottobre 2019, p. 8; F. TAORMINA, *Quel no all'ergastolo "ostativo" è in contrasto con la Costituzione*, in *la Repubblica Palermo*, 1 novembre 2019, p. 9.

⁴⁸ In questo senso, v. A. DI MATTEO, in *la Repubblica*, 4 novembre 2019, p. 23.

riportarlo nell'ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e stabilizzandolo definitivamente nel nostro ordinamento giuridico dopo le precedenti ripetute proroghe del suo termine finale di efficacia⁴⁹.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo in generale sino al 2018 la compatibilità delle prescrizioni limitative con i principi costituzionali, ha però richiesto che siano rispettate due condizioni: la idoneità e congruità delle singole limitazioni rispetto allo scopo perseguito, che è quello di evitare i collegamenti dei detenuti con le organizzazioni criminali di riferimento; e che le stesse non vanifichino integralmente la finalità rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità⁵⁰.

Al riguardo si deve aggiungere che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di cuocere cibo previsto per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro dall'art. 41-bis comma 2 *quater*, lett. f), l. 26 luglio 1975 n. 354 (come modificato dall'art. 2 comma 25, lett. f), n. 3 l. 15 luglio 2009, n. 94)⁵¹.

⁴⁹ Nel senso, invece, che la "stabilizzazione" dell'istituto lo <<pone al di fuori dell'orbita della contingenza politica e consolida l'emergenza – niente più ormai che una simulazione linguistica-quale forma di governo del sistema penale>>, v. BERNASCONI A., *L'emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord. penit.*, cit., p. 287. In chiave critica, v., pure, FIORIO C., *Fermo restando l'art. 41 bis ord. penit. Tra il gerundio della legislazione e l'imperativo dell'amministrazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, n. 2, p. 388 ss.; FRIGO G., *L'eccezione che diventa regola*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 289 ss.

⁵⁰ Corte cost. 14 ottobre 1996 n. 351; Corte cost., 26 novembre 1997 n. 376; Corte cost. 28 gennaio 2010, n. 190; Corte cost., 8 febbraio 2017, n. 122.

⁵¹ Corte cost. 26 settembre 2018 n. 186, in *Proc. pen. giust.*, 2019, n. 2, p. 367, con nota di PARLATO L., *Privo di ragionevole giustificazione, incongruo: censurato dalla*

Parallelamente, sempre per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, si è previsto un terzo circuito penitenziario differenziato - questa volta caratterizzato da rilevanti mitigazioni punitive - che è riservato ai collaboratori di giustizia.

5. Rilievi conclusivi

In conclusione, il sacrificio di tutti i caduti nel contrasto alla mafia non è stato inutile. Anzitutto, ha contribuito a stabilizzare definitivamente nel nostro ordinamento giuridico, dopo un lunghissimo e travagliato percorso legislativo, la legislazione antimafia *latu sensu* intesa, che, come si è già notato, era nata come emergenziale e a tempo, dando così vita ad un sistema unico nel panorama europeo e internazionale, che si auspica possa essere ulteriormente esteso in questi contesti.

Parallelamente si è determinato un positivo mutamento delle strategie dell'intervento giudiziario di repressione della mafia.

Nel passato – come Giovanni Falcone osservava - <<il quadro realistico dell'impegno dello Stato>> nella lotta alla mafia era <<emotivo, episodico, fluttuante, motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una determinata iniziativa>> poteva esercitare sull'opinione pubblica⁵², come era avvenuto peraltro con la repressione del Prefetto Mori alla fine degli anni venti del secolo scorso o con quella successiva alla strage di Ciaculli del 1963.

Dopo le stragi mafiose del 1992-1993, invece, la strategia giudiziaria di repressione della mafia, prima ciclica e occasionale, è diventata stabile e costante, consentendo così di raggiungere positivi risultati sul piano dell'accertamento dei fatti di mafia e delle

Consulta il divieto di cuocere cibi previsto per i detenuti sottoposti al "carcere duro", *ivi*, p. 355.

⁵² Dichiarazioni di FALCONE G., riportate in *Il Giornale di Sicilia*, 23 maggio, 2019, p. 30.

relative responsabilità penale, anche con riferimento alle collusioni tra mafia, politica e apparati deviati dello Stato⁵³.

La complessità, l'eterogeneità e la non sistematicità delle norme processuali in materia di criminalità organizzata, succedutesi nel tempo, pongono però, oltre a rilevanti questioni interpretative e di coordinamento, l'interrogativo di fondo se si sia verificata o no una effettiva destrutturazione del sistema processuale penale originario, vale a dire la disgregazione della sua coerenza in conseguenza della crescita, al suo interno, di <<norme intrusive, rivelatrici di antinomie, conflitti e sottosistemi normativi>>⁵⁴.

Al riguardo, si deve sicuramente condividere l'esigenza di un recupero dei criteri di unità, di organicità, sistematicità e coerenza normativa del complessivo ordinamento processuale penale⁵⁵, sia codicistico, sia, soprattutto, extracodicistico.

Il problema più rilevante è però quello di individuare quale diversificazione rispetto al modello processuale ordinario sia accettabile e quale no.

E' innegabile che il processo penale – come autorevoli giuristi hanno scritto - è e deve <<restare in ogni tempo, ed in ogni luogo, un sistema di garanzie senza cedimenti che ne

possano alterare o snaturare l'essenza>>⁵⁶ e che esso non è <<il luogo più adeguato né, tanto meno, il luogo esclusivo>> per il contrasto al crimine organizzato, che deve svilupparsi prima e fuori del processo⁵⁷.

E' altrettanto vero, però, che quando <<la lotta alla criminalità organizzata si concretizza nel momento della repressione penale, e quindi necessariamente si svolge attraverso le forme del processo, la macchina processuale deve essere efficiente, cioè idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e delle [eventuali] responsabilità>>⁵⁸. Alla criminalità organizzata occorre, pertanto, contrapporre una giustizia organizzata, vale a dire un recupero di centralità e di <<efficienza del sistema penale nel suo complesso e nelle sue solidali interrelazioni: diritto sostanziale, processo di cognizione, processo di esecuzione, riparazione alle vittime dell'errore giudiziario>>⁵⁹.

L'attuale regime processuale differenziato in materia di delitti di criminalità organizzata è ormai depurato dalle deroghe al contraddittorio probatorio, conseguenza - come si è già notato - della stagione dell'emergenza mafiosa, e risulta prevalentemente incentrato sul livello strutturale – organizzativo e su quello della ricerca e tutela delle fonti di prova.

Si deve, pertanto, ritenere che questo sistema – anche a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale sopra evidenziati – risulti in linea di massima condivisibile, adeguato alle peculiarità e alle specifiche

⁵³ Sugli attuali assetti della mafia e sulle prospettive di contrasto, v. CASELLI G.-LO FORTE G., *Lo Stato illegale*, cit., p. 166 ss.; SCAGLIONE A., *Profili evolutivi della legislazione antimafia*, in *Rassegna Giustizia militare*, 2019, n. 2, pp. 24-42ss.

⁵⁴ Sui fenomeni della <<destrutturazione e decodificazione>> del processo penale, v. AMODIO E., *op. loc. ult. cit.*

⁵⁵ In questo senso, AMODIO E., *op. loc. ult. cit.*; v., pure, GAROFOLI R., *Miopia legislativa e politica dell'emergenza nei falsi equilibri della legge processuale penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 5 s.; SCAGLIONE A., *Il processo penale per il delitto di associazione di tipo mafioso*, cit., p. 75.

⁵⁶ Così PISAPIA G.D., *Diritto penale e diritto premiale: il problema dei cosiddetti pentiti*, in *Realtà nuova*, 1986, p. 327.

⁵⁷ Così GREVI V., *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in AA. VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, cit., p. 5 ss.

⁵⁸ Così GREVI V., *op. loc. ult. cit.* Nello stesso senso, v., pure, VENTURA V., *op. cit.*, p. 40.

⁵⁹ Così PISANI M., *Criminalità organizzata e giustizia organizzata*, in *Ind. pen.*, 1992, p. 493.

problematiche dei processi per fatti di mafia, ed idoneo ad assicurare – come l’esperienza giudiziaria ha dimostrato - l’accertamento dei fatti di reato e delle responsabilità mediante un equilibrato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali potenzialmente in conflitto, diritti di libertà, esigenze di difesa sociale e tutela della collettività, ed efficienza del processo⁶⁰.

⁶⁰ In generale sui rapporti tra le garanzie individuali, le esigenze di difesa sociali, e il valore dell’efficienza nel processo penale nel telaio delle previsioni costituzionali espressive di libertà fondamentali, di garanzie individuali, di diritti soggettivi, di poteri e doveri degli organi giudiziari, v. GREVI V., *Garanzie individuali ed esigenze di difesa sociale nel processo penale*, in GREVI V., *Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario*, vol. II, *Il Codice di procedura penale del 1988*, tomo I, Padova, Cedam, 2011, p. 687 ss. ; ID., *Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto di revisione costituzionale*, in V. GREVI, *Scritti sul processo penale*, cit., vol. II , tomo II, p. 765 ss. ; ID., *Ancora e sempre alla ricerca e del “processo giusto”*, in GREVI V., *Scritti sul processo penale*, cit., vol. II, tomo II, p. 1013 ss.

VIOLENZA DI GENERE.

REATI CULTURALMENTE ORIENTATI IN RELAZIONE ALLE PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI EX. ART. 583 BIS C.P.

di Mariapaola Marro

Con il termine “violenza di genere” si intendono gli abusi, aventi talora conseguenze drammatiche, perpetrati ai danni di soggetti per il solo fatto del loro “genere”.

L'aumento sempre più crescente di episodi di violenza contro le donne ha indotto ad associare al termine “Violenza di Genere” quello di “violenza sulle donne”.

Si deve al sessuologo Neozelandese John Money (fondatore nel 1965 all'interno dell'Università Johns Hopkins della "Clinica per l'Identità di Genere") l'introduzione nel 1995 del termine “identità di genere” che, tuttavia, cominciò ad essere utilizzato a partire dai primi anni 70 per indicare la percezione che una persona ha di appartenere al mondo maschile, oppure a quello femminile.

In sostanza mentre il soggetto alla nascita ha una propria natura biologica sessuale, solo con il passare degli anni impara ad essere maschio o femmina e ad acquisire una propria identità di genere che, per la teoria “Interazionista di Monej” è soggetta a cambiamenti costanti.

Parlare di genere significa quindi identificare quelle caratteristiche o qualità che ogni società attribuisce a ciascun sesso come norme, ruoli e relazioni tra e con i gruppi di donne e uomini.

Tale identificazione è influenzata da fattori biologici, sociali, familiari ed istituzionali ed è inevitabilmente soggetta a diversificazione a seconda delle varie culture.

La pratica della mutilazione genitale femminile è, per alcune culture, un vero e proprio strumento di costruzione identitaria che trasforma la sessualità biologica in un'appartenenza al genere, e serve a distinguere il femminile dal maschile.

Per dette popolazioni la mutilazione degli organi genitali diventa quindi uno strumento di accettazione sociale, necessario per essere accolti nella comunità. Il rifiuto alla pratica comporta, infatti, l'emarginazione.

Le pratiche di mutilazione servono a mantenere e preservare la verginità soprattutto in quelle culture ove la castità è un prerequisito al matrimonio; l'infibulazione diventa quindi parte integrante della transazione matrimoniale a pena di impossibilità di contrarre matrimonio con il conseguente disprezzo sociale.⁶¹

La mutilazione genitale femminile ha tuttavia anche un'altra funzione ovvero quella di stigmatizzare l'inferiorità della donna rispetto all'uomo. Essa infatti costituisce uno strumento di sottomissione; serve a controllare la donna, il suo corpo, la sua sessualità, la sua libertà decisionale.

Una donna mutilata dei propri organi genitali non ha “impulsi” sessuali e rimane quindi fedele all'uomo.

L'atto sessuale è effettuato dalla donna con un unico scopo ovvero quello di gratificazione dell'uomo e del suo appagamento.

La mutilazione genitale è una pratica violenta e disumana che condiziona la vita della donna nella sua totalità: nella sua sessualità, nelle sue condizioni di salute, nelle sue relazioni sociali.

Una pratica di non facile eliminazione proprio per le sue radici culturali profonde.

Le pratiche di mutilazione genitale femminile (da ora in avanti anche MGF) sono molto

⁶¹ Cfr. PAGANELLI M., VENTURA F. Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili.

diffuse soprattutto nel continente Africano; è infatti praticata in 28 paesi africani tra cui il Sudan, la Somalia, il Kenia settentrionale, il Basso Egitto, il Mali e la Nigeria Settentrionale. Vengono altresì praticate in alcuni paesi dell'Asia occidentale.

L'età in cui viene praticata la mutilazione genitale varia da paese a paese: si va dai primi giorni di vita (Etiopia e Sudan), ai sette anni (Egitto ed Africa Centrale), epoca coincidente per dette culture con l'età adolescenziale; ovvero prima del matrimonio (Nigeria).

I flussi migratori hanno determinato il diffondersi delle pratiche di MGF anche in Europa.

Da uno studio condotto dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, in Italia le donne coinvolte nella pratica di MGF sono tra 61 mila e 80 mila.

Nella maggior parte dei casi le bambine vengono mutilate in occasione di soggiorni nel loro paese di origine oppure da operatrici itineranti, in condizioni igieniche precarie e con strumenti rudimentali.⁶²

L'OMS, dopo aver raggruppato nel termine MGF tutte le pratiche che comportano la asportazione totale o parziale degli organi genitali femminili esterni o altre gravi lesioni agli organi genitali femminili, compiute per motivazioni non terapeutiche, ha individuato quattro tipi di MGF: la clitoridectomia (consiste nella rimozione del cappuccio del clitoride con o senza escissione di parte), l'escissione (taglio del clitoride e di tutte le piccole labbra), l'infibulazione (parziale chiusura della vagina) e tutte le altre pratiche di manipolazione degli organi genitali femminili quali la trafittura o l'incisione del clitoride e delle labbra, la cauterizzazione

⁶²Di Stefano R. Mutilazioni dei genitali femminili tra difesa dei diritti umani e rispetto delle differenze culturali, A volte sono usati anche mezzi di vetro, cfr. Morrone A. Usanza che crea danni fisici in psicologici p. 32

tramite bruciature del clitoride e dei tessuti circostanti, l'introduzione di sostanze corrosive nella vagina allo scopo di contrarla o ridurla.

L'Italia, come la maggior parte dei paesi Europei, con il passare degli anni si sta trasformando in una società multi razziale e quindi multiculturale. I fenomeni di immigrazione e globalizzazione hanno generato una serie di conflitti normo-culturali ed il sorgere di reati cd "culturalmente motivati". Ovvero quei comportamenti posti in essere da soggetti appartenenti a gruppi etnici minoritari, che sono considerati reati dalle norme della Nazione ove sono emigrati mentre sono invece accettati ed addirittura incentivati nei propri Paesi di provenienza.

La cultura inevitabilmente influenza e determina il contenuto delle norme penali che possono essere influenzate dal contesto culturale delle varie Nazioni.

Ciò che caratterizza i reati che vengono definiti "culturalmente orientati" (cultural offences)⁶³ è proprio il conflitto che si genera tra la norma penale del paese incriminante e la cultura dello Stato d'origine del soggetto agente.

Come è stato lucidamente osservato in tal caso «non viene in rilievo un conflitto interno dell'agente, che percepisce il disvalore sociale della sua condotta in quanto in contrasto con le regole della sua formazione culturale, bensì una situazione di conflitto esterno che si realizza quando le regole proprie della tradizione e della cultura di un determinato gruppo etnico confliggono con quelle presenti nel territorio ove il soggetto si trova»⁶⁴

⁶³Basile, *il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati, in ragion pratica 2013*; Bernardi, *il fattore culturale nel sistema penale, Giappichelli 2010*

⁶⁴D. TRIPICIONE, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, in Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Penali* (a cura

La giurisprudenza talora ha sottolineato, seppur con estrema cautela la valenza del fattore culturale nella valutazione dei comportamenti penalmente rilevanti.⁶⁵

Detto riconoscimento impone tuttavia una stretta opera di comparazione e bilanciamento tra l'interesse della comunità alla prevenzione e punizione dei comportamenti socialmente pericolosi e che violano diritti costituzionalmente garantiti e quelli del singolo individuo al rispetto ed al mantenimento delle proprie tradizioni culturali e religiose.

Tutte le volte in cui il Giudice dovrà valutare l'illiceità penale della condotta del soggetto agente potrà e dovrà porre attenzione all'incidenza della matrice culturale sulla consapevolezza dell'illiceità penale della condotta.

Dovrà inoltre valutare il grado di adattamento ed inserimento del soggetto agente nel tessuto sociale del paese incriminante e della sua perdurante o meno adesione alla cultura d'origine, aspetto, quest'ultimo che non necessariamente dipende dal tempo di permanenza nel nuovo Paese.

Occorre peraltro avere ben presente che la giurisprudenza italiana ha sempre negato ogni rilevanza scriminante alle motivazioni di carattere culturale o religioso «qualora vengano in rilievo i c.d. delitti naturali, lesivi dei diritti fondamentali della persona (alla vita, all'integrità personale, alla libertà personale, alla libertà sessuale)»⁶⁶.

Per quel che riguarda le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, esse configurano indubbiamente una grave

violazione del diritto alla salute e l'integrità fisica.

Prima dell'introduzione della legge 9 gennaio 2006, n. 7, con cui è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), successivamente interpolato dalla l. 1° ottobre 2012, n. 172, e dal d. l.vo 28 dicembre 2013, n. 154, le MGF venivano considerate lesioni gravi o gravissime e quindi punite ai sensi degli artt. 582 e 583 cp. Il legislatore italiano peraltro, in considerazione della necessità di introdurre una specifica fattispecie incriminatrice volta ad occuparsi di questo grave fenomeno, in espansione per effetto dei flussi migratori, ha delineato, come abbiamo ricordato, l'art. 583 bis c.p., in base al quale:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro”.

La norma punisce sia la mutilazione che la lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche. In relazione all'elemento soggettivo il reato per quanto attiene la mutilazione è punito a titolo di dolo

dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione), 2018, vol. I, p. 186.

⁶⁵ Cass. Pen., sez. III, 26.1.2006. n. 19808;

⁶⁶ Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, in *Ced Cass.*, n. 242229; in dottrina v. di riguardo P. RIVELLO, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 2 ss.

generico, essendo sufficiente al riguardo la consapevolezza di agire in assenza di esigenze terapeutiche.

La condotta di lesioni è invece punita a titolo di dolo specifico, dovendo essa risultare finalizzata a cagionare una menomazione delle funzioni sessuali.

L'accertamento di tale dolo specifico va condotto alla luce delle matrici culturali del soggetto agente.

Il soggetto vittima di MGF è vittima di violenza di genere e come tale ha diritto all'ottenimento dello *status* di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra.

Infatti le pratiche di MGF rappresentano una grave forma di violazione dei diritti umani costituendo forma di maltrattamento contrario all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

L'aver subito o la paura di subire pratiche di MGF e quindi la volontà di sottrarsi alla loro esecuzione costituisce un fondato timore di essere perseguitati per motivi di "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale" in quanto le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili mirano ad affermare il potere dell'uomo sulle donne e a controllarne la sessualità⁶⁷.

⁶⁷ Trib. Bologna, 1° ottobre 2016.



**ASSOCIAZIONE
SETTE
COLONNE**

7 Volumi

di
Fabio Iadaluca

**COMPENDIO DELLA
DOCUMENTAZIONE DELLA
COMMISSIONE
PARLAMENTARE ANTIMAFIA
NELLA LOTTA ALLE MAFIE**

Edizioni 7 Colonne

Per info

Email: 7colonne@gmail.com

Tel. 3938951781 (Anche Whatsapp)

Sito: www.associazione7colonne.it





Per info

Email: 7colonne@gmail.com

Tel. 3938951781 (Anche Whatsapp)

Sito: www.associazione7colonne.it



LA MAFIA SILENTE

di Silvia Sticca

Negli ultimi anni si registra, nelle migliori espressioni della società civile, una crescente consapevolezza dell'espansione delle mafie in diverse zone dell'Italia settentrionale, che tradizionalmente erano ritenute immuni da questo fenomeno criminale, per lungo tempo considerato espressione di una "cultura meridionale", quasi un "modo di essere" della società di determinate regioni del Sud.

Se l'espansione delle organizzazioni mafiose in aree non tradizionali è avvenuta per fasi e con modalità differenti, dalle prime presenze importanti di cosa nostra e dai primi insediamenti di 'ndrine calabresi negli anni cinquanta-sessanta, fino ad una progressiva affermazione della 'ndrangheta negli anni Novanta, oggi si può affermare che quest'ultima organizzazione riveste un ruolo assolutamente dominante in quasi tutte le Regioni italiane.

Se la mafia fosse stata semplicemente la "metafora per eccellenza del Mezzogiorno tradizionale", essa si sarebbe dovuta estinguere con l'avviarsi dei processi di modernizzazione, che invece hanno portato al suo allargamento geografico verso zone tradizionalmente ritenute immuni dalla contaminazione criminale.

Alcuni studiosi del fenomeno hanno anzi sostenuto che "la criminalità organizzata internazionale ha globalizzato le proprie attività per le stesse ragioni delle imprese multinazionali legittime", tanto che i concetti di radicamento e controllo territoriale sarebbero ormai obsoleti per quella che è una multinazionale globale del crimine la quale "trascende la sovranità che organizza il

sistema dello Stato moderno", nel quadro di un più generale contesto di deterritorializzazione del potere economico.

Pur non trascurando le differenti dimensioni territoriali, organizzative, economiche e sociali che connotano le varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, l'elemento che le accomuna rimane il metodo, che assume tuttavia una nuova fisiognomica e che per questo rende necessario un mutamento nei criteri di riconoscimento e di contrasto del fenomeno. Si registra come elemento costante e consolidato in tutti i territori e in tutte le organizzazioni la riduzione progressiva delle componenti violente e militari del metodo mafioso. Esse cedono il passo alla promozione di relazioni di scambio e collusione nei mercati illegali e ancor più legali.

L'individuazione delle condotte riconducibili alle organizzazioni mafiose, come tali pericolose e meritevoli di adeguata risposta sanzionatoria, diventa quindi più complessa e comporta una rimediazione degli strumenti descrittivi dei comportamenti illeciti.

Ma ancor più questa evoluzione impone un ripensamento delle politiche antimafia mirato maggiormente ai "fattori di contesto", ovvero alle condizioni politiche, sociali ed economiche che favoriscono la genesi e la riproduzione delle mafie, in uno scenario in cui risultano sempre più stretti gli intrecci tra criminalità mafiosa, corruzione, criminalità economica e dei colletti bianchi.

Se quindi il fronte di una nuova più consapevole prevenzione diventa irrinunciabilmente strategico, d'altro canto anche l'utilità degli strumenti repressivi va valutata con attenzione censendone le concrete utilità e gli insuperabili limiti.

In questo contesto le organizzazioni mafiose storiche italiane hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule

organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi.

Le principali dimensioni di questo fenomeno si riscontrano nel progressivo allargamento del raggio d'azione delle mafie in territori diversi da quelli di origine storica; nell'assunzione di profili organizzativi più flessibili, spesso reticolari, con unità dislocate su territori anche lontani e dotate di autonomia decisionale; nella più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale; nel mutamento nei rapporti intessuti con i contesti sociali e con i territori, dove al generale ridimensionamento dei tratti più esplicitamente connessi all'intimidazione violenta si affianca la promozione di relazioni di collusione e complicità con attori della cosiddetta "area grigia" (imprenditori, professionisti, politici, burocrati e altri).

Emblematico in tal senso è il reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia pubblica, dove le mafie prediligono il ricorso sistematico alla corruzione per facilitare l'infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti.

La realtà fotografata dai recenti orientamenti giurisprudenziali acclara una vertiginosa proliferazione di sotto-organizzazioni criminali che mutuano metodi, stili comportamentali, formule, riti di iniziazione dalle corrispondenti associazioni madri cercando di trapiantare al di fuori della terra di origine schemi e strutture organizzative tipicamente mafiose.

Se nelle zone territoriali le associazioni di tipo mafioso risultano ancora dotate di poteri e di un'organizzazione anche militare sicuramente più imponente e strutturata, il fenomeno, con caratteristiche diverse e meno intense, sebbene più difficili da contrastare, si è esteso in larga parte del Paese. Ciò che sembra mutare sono le diverse modalità di infiltrazione mafiosa nelle aree non tradizionali, nella quali si riscontra una

comprensibile attenzione della nuova mafia imprenditoriale per le attività economiche più redditizie. In particolare le aziende, prevalentemente del settore edile, e le opportunità affaristiche che gravitano attorno ad esse.

Tale mutamento risulta confermato dalle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, in particolare dal 2016 in poi e dalle relazioni della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere.

Si è di fronte ad un complesso di emergenze significative, ancora di più che in passato, di una 'ndrangheta presente in tutti i settori nevralgici della politica, dell'amministrazione pubblica e dell'economia, creando, in tal modo, le condizioni per un arricchimento, non più solo attraverso le tradizionali attività illecite del traffico internazionale di stupefacenti e delle estorsioni, ma anche intercettando, attraverso prestanomi o, comunque, imprenditori di riferimento, importanti flussi economici pubblici ad ogni livello, comunale, regionale, statale ed europeo.

Questi rappresentano nell'attuale panorama dell'economia italiana, gli obiettivi privilegiati dell'espansione della criminalità organizzata e del suo ingresso nel mercato legale, attuato mediante forme di condizionamento mafioso ovvero attraverso l'immissione di flussi finanziari di origine illecita, che determinano un effetto di distorsione della concorrenza e di assuefazione del mondo imprenditoriale a prassi illegali.

Al contempo, però, anche le diverse Direzioni Distrettuali del territorio nazionale, in particolare quelle di Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma, hanno portato a compimento importanti indagini le cui risultanze confermano la diffusa presenza

della 'ndrangheta in quasi tutte le regioni italiane nonché in vari Stati, non solo europei, ma anche in America, Stati Uniti e Canada ed in Australia. Continuano, poi, ad essere sempre solidi, i rapporti con le organizzazioni criminali del centro/sud America con riferimento alla gestione del traffico internazionale degli stupefacenti, in primis la cocaina, affare criminale in cui la 'ndrangheta continua a mantenere una posizione di assoluta supremazia in tutta Europa.

Una presenza, quella della 'ndrangheta nel nord del Paese che, per quanto notevolmente diffusa, non presenta, però, ovunque le stesse caratteristiche, dovendosi parlare, in alcuni casi, di un vero e proprio radicamento con l'insediamento di stabili strutture operative, mentre in altri territori di ampliamento del riciclaggio e reimpiego dei profitti illeciti.

Se le espressioni, le localizzazioni e le "ambizioni" delle mafie stanno cambiando, rendendo l'infiltrazione criminale inafferrabile e lontana dai modelli riconducibili al noto archetipo manifestatosi nel meridione d'Italia nella seconda metà del secolo scorso, occorre chiedersi se la fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p. sia ancora adeguata a contrastare il fenomeno criminale nelle sue mutanti moderne manifestazioni.

La mutevolezza del fenomeno mafioso e le sue nuove forme di espressione impongono una seria riflessione sulla attuale adeguatezza degli strumenti di contrasto disponibili.

Acquisito il dato della mutazione del fenomeno negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata investita della problematica inerente alcune vicende processuali relative a soggetti ritenuti appartenenti e collegati alle cellule della 'ndrangheta calabrese, ma residenti e operativi in regioni diverse da quelle di origine e presenti ora in altre zone del territorio c.d. refrattarie o all'estero ed ancora

silenti. Gruppi che non si sono ancora espressi attraverso percepiti e riconosciuti atti di intimidazione in territori dove la società civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia. Tali cellule sono solo apparentemente inerti: in realtà sono pronte a produrre il pervasivo inquinamento delle dinamiche economiche e sociali tipico delle mafie avvalendosi di una forma di intimidazione denominata "silente".

Ossia di quella particolare manifestazione del metodo intimidatorio che non ricorre ad espliciti atti di violenza e minaccia, come omicidi e attentati di tipo stragistico, ma che si avvale di quella forma di intimidazione, per alcuni versi ancora più temibile, caratterizzata da messaggi intimidatori indiretti o larvati, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere.

Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenziose, si avvalgono della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale (in particolare, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, ed anche oltre i confini nazionali come nel caso di Svizzera, Germania, Olanda e Stati Uniti).

In tal caso l'associazione ha raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.

I processi alla 'ndrangheta che negli ultimi anni hanno riguardato la predetta associazione insediata nei cd. territori refrattari portano il nome delle rispettive operazioni investigative (così, in particolare Minotauro e Albachiaro sulla 'ndrangheta Piemontese, Infinito sulla 'ndrangheta insediata in Milano, Maglio e La svolta su quella ligure)

Nei menzionati processi il tema della mafia silente è emerso ed affrontato poiché ricorreva la situazione fattuale di seguito descritta: dai

dati processuali è risultata dimostrata la dislocazione sul territorio di diversi “locali” di ‘ndrangheta; più specificatamente è risultata pacifica e probatoriamente cristallizzata (attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni/comunicazioni e le propalazioni di collaboratori di giustizia) la presenza di gemmazioni, filiazioni, articolazioni della ‘ndrangheta calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria.

La ‘ndrangheta, infatti, ha come proprio modulo di diffusione quello di riprodurre sui territori dove opera le proprie strutture organizzative chiamate “locali”.

A tali strutture, che hanno una specifica componente personale e territoriale, si accompagnano le cd. ‘ndrine, concetto più sfumato che concerne ora l’appartenenza alla medesima famiglia di sangue, ora la provenienza geografica da un determinato comune calabrese. La ‘ndrina può operare all’interno di un locale di ‘ndrangheta oppure, se non incorporata nel locale, deve “rendere conto” delle proprie attività non solo al locale di origine insediato in Calabria, ma anche a quello del territorio dove in concreto si trova ad operare.

La ‘ndrangheta quale tipica organizzazione di stampo mafioso è stata introdotta nel testo dell’art. 416 bis c.p. nel 2010. L’art. 6, comma 2 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 ha, infatti, inserito il termine ‘ndrangheta nel testo della fattispecie così tipizzandola nel novero delle c.d. “mafie storiche”.

Dunque, appare chiara la prospettiva d’azione che ha determinato il legislatore ad inserire nel corpo dell’art. 416 bis c.p. il termine ‘ndrangheta: riconoscere il carattere unitario dell’associazione delinquenziale e far sì che la giurisprudenza, a sua volta, recepisca l’indicata caratteristica del sodalizio.

La nozione di unitarietà della ‘ndrangheta, a seguito della modifica legislativa, ha trovato riscontro in molteplici ordinanze e sentenze, di merito e di legittimità. Tra le sentenze di merito, merita particolare menzione quella pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell’operazione *Crimine* (Trib. Reggio Calabria sent. n. 106 del 2012).

Il giudice nella parte motiva infatti scrive: *“Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo processo [...] in stretto raccordo con le straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta’”.*

L’operazione *Crimine* diretta dalle DDA di Milano e Reggio Calabria portò allo svelamento della fitta presenza ‘ndranghetista nel mondo politico ed economico lombardo, “locali” della ‘ndrangheta sparsi per Milano e dintorni puntavano agli appalti Expo 2015.

Deve necessariamente partirsi da “*Crimine*” perché è l’investigazione che si è sviluppata nei territori ove ha sede la casa madre del fenomeno ‘ndranghetista, che, quindi, ha analizzato il fenomeno, il suo primigenio archetipo, laddove è più strutturato e virulento, ove l’organizzazione è nata, cresciuta e da dove, poi, è partita per imporsi a livello nazionale ed internazionale. Si tratta, attualmente, del procedimento “pilota” sul fenomeno, quello da cui si deve necessariamente partire per comprenderlo, anche avuto riguardo ai due coevi e paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (cd *Infinito*) e di Torino (cd *Minotauro*), pure di eccezionale rilievo in quanto hanno dato conto delle impressionanti dimensioni

raggiunte dalla proliferazione del fenomeno 'ndranghetistico nel Nord Italia, ad onta di un diffuso atteggiamento mentale che, in modo oggettivamente miope, tendeva a sminuirlo.

Il medesimo concetto di unitarietà dell'associazione emerge ancor più chiaramente in un successivo provvedimento nel quale il Supremo collegio conferma la pronuncia di condanna nei confronti degli appartenenti al locale di 'ndrangheta del "basso Piemonte" (cd. operazione Albachiaro Cass. Nr. 3166/2015).

La Corte, nella sentenza in esame, preliminarmente evidenzia come entrambe le sentenze di merito abbiano riconosciuto l'esistenza di una struttura criminale riconducibile al tipo normativo 'ndrangheta e che diversi imputati nel processo hanno ammesso di appartenervi.

Il contrasto su cui la Corte focalizza l'attenzione, ovvero quello concernente la mera potenzialità o l'attualità della forza incriminatrice, viene affrontato partendo dalla dicotomia presente nella realtà fenomenica mediante cui la criminalità organizzata ha modo di manifestarsi. Tale realtà presenta, da un lato, strutture criminali autonome ed originali, che tuttavia possono fare ricorso allo stesso "modus operandi" criminale, proprio delle mafie c.d. storiche, quindi facendo ricorso alla forza dell'intimidazione che promana dalle forme criminali associative.

È, poi, rilevante notare che la Corte richiami le pronunce di legittimità (Cass. n. 4305/2012 Caridi; n. 4304/2012 Romeo) ed affermi di condividere quanto ivi statuito: *"questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire [...] la*

prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del 'marchio' ('ndrangheta), in una sorta di 'franchising' tra 'province' e 'locali' che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la 'ratio' del reato di cui all'art. 416-bis c.p."

La medesima elaborazione concettuale si rinviene nelle pronunce relative alla costituzione di locali di 'ndrangheta lombarde nella c.d. operazione Infinito (Cass. Pen. n. 30059/2014 e n. 36447/2015), risultando probatoriamente dimostrati collegamenti organizzativi tra i locali insediati sul territorio lombardo caratterizzati da unitarietà e nell'operazione "Colpo di Coda" (Cass. n. 35998/2013).

La Corte, nelle citate sentenze, rileva che le associazioni di stampo mafioso, come la 'ndrangheta, a causa della fama acquistata mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza. Le pregresse attività criminali, infatti, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento, e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire. L'azione del sodalizio "delocalizzato" è finalizzata alla realizzazione del programma finale e di un programma intermedio, identificato quest'ultimo nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio fondato sulla fama, non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti.

Un cambio di rotta della Cassazione sulla necessità dell'esternazione del metodo mafioso si rinviene in una pronuncia in merito al processo Maglio 3 relativo alla presenza della 'ndrangheta in Liguria.

La Corte ha ritenuto il carattere mafioso di strutture delocalizzate di 'ndrangheta in relazione a locali liguri osservati nel contesto dell'operazione Maglio, identificata come Maglio 3 ed affronta il tema dell'intimidazione, sostenendo che, quanto ad esse, cui sono equiparate le cd. mafie "atipiche", per la configurabilità del carattere della mafiosità "non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice."

A breve distanza dal provvedimento restitutorio con cui il Primo Presidente della Cassazione ha affermato non sussistere un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 416 bis c.p., essendo pacifico che l'associazione di tipo mafioso implichi la capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, si pronuncia la Seconda Sezione Penale della Cassazione. La stessa ritiene che *"Richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici"*. (Cass. Pen., Sez. II, n. 24851/2017)

Il fenomeno dell'espansione della 'ndrangheta in diverse zone dell'Italia settentrionale non

ha portato solo la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi sulla questione dell'applicabilità della fattispecie di associazione di stampo mafioso alle "mafie delocalizzate" in aree geografiche non tradizionali, ma è stato altresì oggetto dei più recenti studi di carattere sociologico sull'evoluzione delle mafie tradizionali. Infatti la questione delle mafie in movimento è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, che ha reso una relazione conclusiva della XVII legislatura approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018.

La Commissione ha dedicato costante attenzione alla presenza della criminalità organizzata nelle regioni settentrionali, lungo tutto l'arco della legislatura. Numerose missioni e importanti audizioni, hanno permesso di raccogliere significative conferme e nuove indicazioni sulle dimensioni e l'intensità di un fenomeno che appare in espansione, sul modus operandi delle cosche, sull'infiltrazione nell'economia legale e sulle attività illegali prevalenti.

L'ampia ricognizione svolta nel corso delle missioni in tutte le regioni settentrionali ha confermato la presenza pervasiva dei clan nel tessuto produttivo delle aree più dinamiche e ricche del Paese, che nel "modus operandi" mostrano una notevole flessibilità, riuscendo a trarre vantaggi sia dalle fasi di espansione che da quelle di recessione economica. In particolare desta preoccupazione quanto riferito da diverse Procure della Repubblica sui rapporti di reciproca convenienza che ormai caratterizzano l'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema delle imprese legali.

Le capacità relazionali delle mafie e in particolare il capitale sociale della

‘ndrangheta, quel patrimonio di conoscenze e contatti che si estende su vari livelli ha permesso di acquisire il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori (edilizia, trasporti, giochi e scommesse, raccolta e smaltimento rifiuti), di inserirsi anche nei lavori per la realizzazione di grandi opere e di conquistare posizioni rilevanti nei sistemi di welfare locale.

La presenza di consorterie mafiose si è registrata con modalità ben radicate anche in Veneto, caratterizzato da un tessuto economico ed imprenditoriale molto sviluppato. Sul territorio si registra, infatti, la capillare presenza di piccole e medie imprese, la cui esistenza e prosperità è correlata anche ad importanti snodi di comunicazione, quali il porto di Venezia-Marghera e gli aeroporti internazionali “Venezia-Marco Polo” e “Verona-Valerio Catullo”. La ricchezza diffusa costituisce, pertanto, una potenziale attrattiva per la criminalità mafiosa, principalmente interessata a riciclare e reinvestire capitali illeciti. Sul piano generale resta costante la commissione di reati predatori, non di rado agevolati dalla presenza, nella regione, di “basisti”. In molti casi, infatti, gli autori di rapine a filiali bancarie, oreficerie ed altri obiettivi ritenuti d’interesse attuano un vero e proprio “pendolarismo criminale”, soggiornando sul territorio il tempo utile per realizzare l’azione criminale. Sono innumerevoli le inchieste portate a termine che testimoniano quanto le più potenti cosche di ‘ndrangheta riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale duttilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere. Ne è un esempio l’operazione “Malapianta” del maggio 2019, nel cui ambito le famiglie Mannolo e Trapasso agendo “in rapporti di dipendenza funzionale” con i Grande Aracri, hanno dato

prova di poter esercitare una particolare pressione estorsiva sulle strutture turistiche di Crotone e Catanzaro, riciclandone i relativi proventi in diversi settori economici. Proprio la potente cosca Grande Aracri di Cutro, ha dato ulteriore dimostrazione della sua capacità di attuare una pervasiva infiltrazione del tessuto economico ormai non solo calabrese ed emiliano, in molteplici settori economico-produttivi: dall’edilizia al movimento terra, dallo smaltimento dei rifiuti alla gestione delle cave, con l’abilità di attrarre a sé imprenditori, professionisti, amministratori pubblici.

Una presenza al Nord emersa sia con le numerose interdittive antimafia emesse da diverse Prefetture del nord Italia - nei confronti del ramo imprenditoriale della cosca Grande Aracri- sia nell’ambito delle operazioni “Terry” e “Camaleonte”. Le indagini, coordinate dalla DDA di Venezia hanno fatto luce sulla pericolosità della cosca cutrese nel Veneto e dato conto di come imprenditori e comuni cittadini si rivolgessero ai criminali per ogni tipo di problematica economica o privata, venendone così assoggettati. La capacità del sodalizio di interloquire con i centri di potere ha trovato conferma, negli esiti dell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla DDA di Bologna, che ha visto il coinvolgimento anche di un amministratore pubblico di Piacenza.

L’operazione conferma una tendenza registrata in importanti inchieste degli ultimi anni, che hanno fatto emergere come, in molti casi, siano stati esponenti politici locali o imprenditori a rivolgersi alle consorterie ‘ndranghetiste, proprio per ottenere vantaggi nelle tornate elettorali o per massimizzare i profitti. A conferma di ciò, sono stati adottati 70 provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte calabresi operanti nei più disparati settori commerciali, produttivi e di servizi: dal commercio di veicoli ed

automezzi al trasporto di merci su strada, dalla raccolta di materiali inerti alle costruzioni edili, dai servizi di lavanderia, alla vendita di prodotti petroliferi etc. Quanto sopra rende l'idea della pervasività delle cosche fuori dai territori d'origine e offre ulteriori spunti di riflessione in merito ai rapporti sempre più fitti tra le consorterie e personaggi di rilievo del mondo politico ed imprenditoriale. Vale la pena ricordare anche i provvedimenti di scioglimento, nel semestre, di ben 3 Consigli comunali, tutti in provincia di Reggio Calabria: con DPR 11 gennaio 2019 il Consiglio Comunale di Careri, con DPR 3 maggio 2019, il Consiglio Comunale di Palizzi e con DPR 9 maggio 2019 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Stilo. In taluni casi, le evidenze investigative poste a base dei citati provvedimenti di scioglimento hanno testimoniato le forti compromissioni tra le strutture amministrative e le locali consorterie 'ndranghetiste. Tuttavia, tra gli eventi di maggior allarme sociale e clamore mediatico rientra senz'altro lo scioglimento, l'11 marzo 2019, dell'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ex art. 143 del D. Lgs. 267/2000. Tale provvedimento trova le sue radici in *"...concreti, univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento ed ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nei confronti dell'azienda..."*.

Alcune fra le più importanti inchieste degli ultimi anni hanno consentito di disegnare, per quanto possibile, un "organigramma criminale" della 'ndrangheta fuori dai territori di origine, quanto più aderente alle evidenze giudiziarie. La mappa rappresentativa dei locali di 'ndrangheta "censiti" nel Nord Italia dalle indagini degli ultimi anni, è emblematica della forza espansionistica delle cosche e della loro capacità di riprodursi secondo lo schema tipico delle strutture calabresi. In totale sono emersi 43 locali, di

cui 25 in Lombardia, 13 in Piemonte, 4 in Liguria e 1 in Valle d'Aosta. E proprio in virtù delle rinnovate connotazioni della 'ndrangheta e della citata evoluzione del modus operandi della stessa che si sono apprestate misure ed azioni di contrasto fondate sulla cooperazione giudiziaria internazionale.

Un valido esempio è costituito dal progetto "I-Can", acronimo di Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta, definito "un attacco globale alla 'ndrangheta" finanziato dal Ministero dell'Interno, e presentato a Reggio Calabria dal segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock e dal prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza a fine gennaio 2020. Il progetto è stato partorito nell'ottobre scorso, durante l'assemblea generale dell'Interpol a Santiago del Cile, per la prima fase del progetto l'Italia ha proposto di partecipare ad I-Can a dieci Paesi europei ed extraeuropei. In sostanza, l'obiettivo è "una conoscenza approfondita del fenomeno criminale e delle sue conseguenze a livello di sicurezza e di pregiudizio alle libertà dei cittadini". Come evidenziato in precedenza il primo problema della lotta alla 'ndrangheta è legato alle differenti legislazioni dei vari Paesi in cui opera. I clan sono spesso un passo avanti rispetto alle istituzioni: nel caso della mafia calabrese, negli ultimi anni si è registrato un massiccio radicamento negli Stati dove la pressione investigativa e le misure giudiziarie non costituiscono un argine agli affari dei boss.

La seconda direttrice del progetto I-Can punta alla cattura dei latitanti e all'aggressione ai patrimoni illeciti, attraverso gli strumenti della cooperazione multilaterale di polizia offerta da Interpol. A questo proposito diventano fondamentali le banche dati delle forze di polizia interconnesse ed interoperabili. In Italia, inoltre, ci sarà uno

studio dei cosiddetti “dati freddi”, relativi ad indagini già chiuse.

È previsto, infatti, per lo sviluppo di un software di analisi predittiva e di business intelligence che consenta di riconoscere in tempo i segni premonitori e anticipare i rischi legati alla minaccia della ‘ndrangheta. Questo consentirebbe alle forze di polizia di arrivare prima e non quando un territorio è già infiltrato dalle cosche attraverso una colonizzazione che replica all’estero il modulo strutturale della ‘ndrina. A differenza di Cosa nostra siciliana, infatti, le famiglie mafiose calabresi hanno sempre preferito un’infiltrazione silente nel tessuto economico sociale e imprenditoriale, che destabilizza l’economia e altera la libera concorrenza dei mercati legali, andando allo stesso tempo ad inquinare il settore pubblico ed istituzionale.

Questo è stato possibile perché la ‘ndrangheta gode di un enorme potere finanziario costruito principalmente sul traffico di droga, da un immenso potere corruttivo e dalla costante distrazione di fondi pubblici operata attraverso le truffe e gli appalti truccati. I-Can è stato voluto dall’Interpol per contrastare la minaccia ‘ndranghetista.

La ‘ndrangheta viene immaginata come un fenomeno locale. Purtroppo le indagini hanno dimostrato che è uno dei principali broker internazionali, si è diffusa nel mondo in maniera non violenta ma silente, portando capitali all’estero. Oggi si documenta in cinque paesi la presenza di locali di ‘ndrangheta. Per estendere all’estero la lotta ai clan, secondo il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza “serve lo sviluppo della

consapevolezza che deve essere tradotta in operazioni di polizia, arresti di latitanti, sequestro di capitali. Appunto un attacco globale senza frontiere alla ‘ndrangheta. La sala operativa scambia 400 informazioni al giorno: è il cuore pulsante del sistema informativo. Con il supporto richiesto alla Dna e alle due Procure distrettuali calabresi. E’ prevista una rete di esperti nel mondo per intervenire in 62 Paesi senza particolari formalità.” Inoltre il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha ricordato come, “in passato, c’era una mancata percezione del fenomeno mafioso vista più come un’opportunità che come un pericolo.

La ‘ndrangheta oggi ha delocalizzato le attività criminali. In questi Paesi non solo custodisce i latitanti ma investe il denaro proveniente dalle attività illecite. L’Italia ha la grande ricchezza di banche dati formidabili. Oggi collaborare a livello mondiale è una grande opportunità. A una ‘ndrangheta globale bisogna rispondere con una lotta globale”. È comunque molto probabile che, in un futuro magari non così immediato, il legislatore sarà costretto ad intervenire sul terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: la futura evoluzione delle mafie, sempre più convertite alla logica del mercato e sempre meno disposte ad usare la violenza sul territorio, potrebbe rendere il delitto di associazione mafiosa non più idoneo a contrastarle. Per evitare l’obsolescenza dell’istituto, è allora necessario un aggiornamento del sapere criminologico e degli stessi strumenti repressivi.

TEAM EVOLUTION

Consulenza - Formazione - Servizi

- **Sicurezza e Sanità D.Lgs. 81/08**
- **Primo Soccorso D.M. 388/03**
- **Antincendio**
- **Haccp e Autocontrollo**
- **Safety & Security**
- **Training/Consulting**
- **Infortunistica e Risarcimento**
- **Assicurazioni**
- **C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte)**
- **Formazione Tecnica**
- **Personale Sanitario**
- **Disaster Management**

 **NUMERO VERDE**
800.960.881



info@evotarget.it
www.evotarget.it

L'USURA UN FENOMENO ANTICO CHE RISCHIA DI ESSERE MOLTO ATTUALE

di Cesare Cosmo Cosentino

1. L'USURA NELLA VISIONE DEL *VULGUS* E COME ISTITUTO GIURIDICO

Il termine usura è, purtroppo, generalmente ben noto alla collettività, a causa delle svariate notizie di cronaca giudiziaria che lo hanno ad oggetto.

In questo testo si cercherà di analizzare il fenomeno dell'usura, cercando di uscire dal contesto prettamente a-tecnico e di cronaca, al fine di scandagliarne la vera natura giuridica, nonché le basi e le fondamenta storico-culturali che, sin dai tempi antichi, hanno caratterizzato la stigmatizzazione della condotta tenuta dal soggetto c.d. "prestatore di danaro".

Normalmente, con il termine usura ci si riferisce ad una condotta, tenuta da un soggetto, tesa ad ottenere un forte e sproporzionato vantaggio economico attraverso il prestito di una somma di denaro.

Ma, da un punto di vista strettamente giuridico, la semplice condotta tenuta dall'usuraio, in realtà corrisponde alla prestazione contenuta nella fattispecie riconducibile a quella prevista dall'art. 1813 c.c., relativa al contratto di mutuo, come anche a quella del contratto di credito bancario, previsto dall'art. 1842 c.c.

L'art. 1813 c.c., infatti, recita: "*il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*" e l'art. 1815 c.c. stabilisce che: "*salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante*".

L'art. 1842 recita: "*l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato*".

È facile notare come le fattispecie civilistiche ivi previste consistano nel consegnare o mettere a disposizione di un soggetto diverso da noi una somma di danaro, per poi riaverla indietro in un tempo futuro, pagando degli interessi.

Pertanto, secondo il legislatore e sotto quest'aspetto non c'è nulla di illegale o immorale nella condotta che configura, in campo penale e a determinate condizioni, il reato di usura.

Ma allora se dare a prestito danaro non è illegale ma, al contrario, è una prestazione tipizzata in un contratto previsto dal codice civile è, forse, il corrispondere degli interessi che risulta essere illegale?

Come detto, l'art. 1815 c.c. prevede che le parti, se vogliono, possono stabilire la corresponsione di interessi, a fronte del prestito di danaro e, pertanto, anche l'applicazione di un tasso d'interesse è ritenuta una condotta o una prestazione *secundum ius*.

Residua, quindi, solo un ultimo elemento che può essere considerato *contra ius*, ovvero l'entità, oltre un certo limite, dell'interesse che viene corrisposto al prestatore di danaro.

È proprio al quesito della legittimità o meno del pagamento degli interessi e del limite massimo dello stesso, come controprestazione contrattuale, che il presente scritto cercherà di rispondere.

Si cercherà di fare ciò analizzando in concreto, sotto l'aspetto civilistico la controprestazione contrattuale, mentre sotto l'aspetto penalistico la condotta tenuta dal soggetto che pretende e riceve gli interessi a fronte di un prestito di una somma di denaro.

Tramite questa analisi si cercherà di risalire al perché il legislatore penale e quello civile hanno stabilito che, in alcuni casi, il pagamento di interessi diviene una condotta o una prestazione *contra ius*.

2. MOTIVAZIONI STORICHE, SOCIOLOGICHE E TEOLOGICHE, DEL REATO DI USURA

L'usura era vista, così come l'avarizia, come un peccato consistente nel volere di più di quanto necessario per vivere.

Ciò che veniva condannato, quindi, era il *quid pluris* rispetto al *benchmark* del "necessario per vivere" o, nel caso dell'usura, della "maggiore somma" richiesta rispetto al capitale prestato.

Non in tutti i casi, però, una maggiore somma, rispetto a quanto prestato, era considerata frutto di un atto/comportamento peccaminoso e, quindi, fuori legge.

Per comprendere compiutamente questa concezione peccaminosa del prestare danaro a pagamento, è necessario precisare, brevemente, la differenza tra diritto naturale e diritto positivo.

Volendo semplificare di molto il concetto può definirsi diritto naturale tutto ciò che, comunemente e in un determinato periodo storico, viene ritenuto dalla "morale sociale" corretto e giusto.

La teoria giuridica tende a definire il diritto naturale come ciò che è conforme alla natura dell'uomo e quindi intrinsecamente giusto o come il ventaglio dei diritti innati dell'uomo⁶⁸.

Il diritto positivo, invece, è l'insieme delle norme contenute nelle disposizioni scritte, vigenti in un determinato periodo storico, indipendentemente dal fatto se esse corrispondano o no alla morale sociale o ai diritti innati dell'uomo.

Può, quindi, esserci differenza tra ciò che la morale o la coscienza ci dice essere giusto e

ciò che, invece, è considerato giusto dall'ordinamento giuridico.

Ecco che in passato, ma a ben vedere anche oggi, la legittimità o meno dell'usura è stata sempre oggetto del confronto tra una visione giusnaturalistica del diritto ed una giuspositivistica di esso.

Il dibattito dottrinario sull'usura ha, come è noto, radici profonde, risalendo ai tempi degli antichi greci, per poi proseguire nella civiltà e nel diritto romano e nella predicazione evangelica in cui si deplorava il prestito di interesse, già vietato nell'Antico Testamento. La religione cristiana promosse poi una cultura ed una morale di condanna dell'usura. Si deve osservare che, etimologicamente, i termini usura ed interesse già nel latino medievale presentano differenti significati: il primo corrisponde a quello che per noi oggi è l'interesse, ossia il compenso derivante dall'uso di una somma di denaro, mentre il secondo (derivazione di "*quod interes*") rappresenta il rimborso per eventuali danni arrecati al creditore, quali ad esempio il non aver rispettato il termine di scadenza della restituzione del prestito.

Quindi, come sopra detto, l'usura era vietata, mentre non lo era l'interesse, permesso dalla legge canonica. Perciò il termine interesse finì per prevalere su quello di usura, assumendo il significato di quest'ultimo termine.

Solo negli ultimi secoli il termine "usura" ha assunto l'accezione di "eccessivo interesse richiesto per un prestito o un mutuo". Precedentemente, quest'espressione aveva il significato di interessi o più esattamente di un beneficio aggiuntivo che colui che ha ricevuto un bene mobile in prestito deve riconoscere, per legge o contrattualmente, a colui che il prestito ha fatto, in aggiunta alla restituzione del bene prestato: "*Usura non natura pervenit sed iure percipitur*"⁶⁹, ovvero "l'interesse non

⁶⁸ Cfr. Treccani giuridica, voce giusnaturalismo.

⁶⁹ (Papiniano, D,6,I,32)

deriva dalla natura delle cose, ma si percepisce per legge”.

Da questo brocardo latino emerge esattamente la differente concezione, sulla liceità o meno dell'usura, esistente tra concezione di diritto naturale e quella presente nel diritto positivo. In parole semplici è usura tutto ciò che la legge stabilisce che sia tale, in quanto le cose e, quindi, anche il denaro, non producono in natura interessi.

Uno dei primi testi a noi noti in ordine di tempo che parla di usura è la Bibbia. Dettando a Mosé il Codice dell'Alleanza, Dio dice: "*Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse*"⁷⁰.

È evidente, dunque, come il problema dell'usura attraversi un ampio ventaglio sia di prospettive disciplinari (quali: etica, teologia, economia, diritto), sia – nell'ambito della prospettiva giuridica – di specifiche branche (diritto civile e penale).

È fondamentale, pertanto, avere sempre ben in mente il fatto che la stigmatizzazione della pratica di far pagare interessi, nel momento in cui si concedeva un prestito di denaro, era collegata ad una visione morale e, quindi, religiosa, di tale pratica.

Sganciando, infatti, la pratica di far pagare interessi ad un prestito di denaro, dalle relative concezioni morali e teologiche sottostanti, ciò che resta è, in realtà, semplicemente:

- in campo civile, la fattispecie relativa ad un servizio offerto da un soggetto che, avendo disponibilità liquide, presta denaro ad un altro soggetto che ne ha bisogno e che ne fa uso al suo posto;
- in campo penale, una condotta punita solo perché ciò che caratterizza la rilevanza penale della condotta prevista nell'art. 644 c.p., ovvero l'atto di farsi promettere o

dare interessi a fronte di una prestazione di denaro o utilità, è la qualificazione come “usurari” degli interessi o delle utilità e, quindi, la penalizzazione di tale condotta da parte del legislatore solo quando la stessa assume “rilevanza” usuraria.

In definitiva l'usura risulta essere un concetto ondivago e strettamente collegato al sentimento sociale o alla “morale sociale” presente in un determinato momento.

Con morale sociale o sentimento sociale deve intendersi, alla stregua della definizione dell'elemento descrittivo contenuto nell'art. 2034 c.c. relativo all'obbligazione naturale, ciò che viene ritenuto giusto o doveroso dal *vulgus* in un determinato momento storico.

Ciò diventa chiaro se si guarda alla disposizione dell'art. 644 c.p. che aggancia la qualificazione dell'interesse alla stessa legge, affermando al comma 4 che “*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*”.

Tale disposizione è la legge 7 marzo 1996, n.108 che stabilisce che l'interesse è usurario quando è superiore ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministro del Tesoro. In ogni caso si considerano usurari i tassi che superano del 50% i saggi pubblicati.

È evidente, quindi, che il *benchmark* fissato per definire usurario un interesse è un livello di tasso percentuale di interesse che mediamente viene praticato sul mercato finanziario e, quindi, accettato e concordato nelle pratiche commerciali contingenti.

Pertanto, non è sbagliato affermare che è il mercato che stabilisce il limite oltre il quale è possibile parlare di usura ed il mercato cos'altro non è se la volontà della società in un determinato periodo storico.

3. ASPETTI GIURIDICI CIVILISTICI E PENALE DELL'USURA

In base a quanto detto nei paragrafi precedenti è possibile adesso ragionare sulla *ratio*

⁷⁰ (Esodo, 22, 24, - VII secolo a.C.)

sottostante alle disposizioni civili e penali che regolano il fenomeno dell'usura.

L'art. 1815 c.c. stabilisce, relativamente al contratto di mutuo, che “*se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.

Pertanto, il legislatore civile ha stabilito che, qualora siano pratica interessi usurari, il contratto venga colpito dalla massima sanzione prevista in campo civile, ovvero la nullità dello stesso.

La gravità della sanzione fa comprendere come l'usura sia ritenuta, ancora oggi come in passato, una pratica estremamente contraria al concetto di giusto.

Il legislatore ben avrebbe potuto considerare la possibilità di ridurre ad equità il tasso di interesse previsto in contratto, invece di stabilire che gli interessi usurari rendono il contratto di mutuo del tutto gratuito.

In campo penale l'art. 644 c.p. conferma la gravità della pratica dell'usura.

Ciò in considerazione sia della pena prevista che va da un minimo di due anni ad un massimo di dieci anni, sia dalla previsione del quarto comma dell'art. 644 c.p.

In tale disposizione è stabilito che sono considerati usurari anche gli interessi che, anche se inferiori al tasso individuato per legge come limite legale praticabile, risultino “sproporzionati” avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

È evidente come, specialmente con quest'ulteriore previsione, il legislatore penale abbia specificato che la *ratio*, sottesa alla disposizione penale sull'usura, sia quella di colpire un certo tipo di pratica di prestito di denaro oneroso. Ciò in quanto la pratica degli interessi, oltre un certo limite, è considerata gravemente offensiva di un bene primario individuato sia nella corretta pratica delle

relazioni interpersonali che nell'affidamento tra soggetti, ovvero nella “solidarietà”, che è anche un principio di natura costituzionale.

Anche se la collocazione topografica del reato di usura è tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, è corretto ritenere che, con questo reato, la volontà del legislatore penale è, altresì, quella di tutelare la moralità pubblica e il buon costume. Questa considerazione deriva dal fatto che il legislatore penale non si è limitato a punire chi applica tassi superiori a quelli praticati mediamente sul mercato ed individuati secondo il metodo prima indicato, ma egli punisce, altresì, i casi in cui l'interesse praticato, verso chi è in difficoltà economica, risulti “sproporzionato”.

In questo modo, il legislatore ha aperto una finestra non solo verso quelle pratiche sproporzionate verso il mercato del credito ma anche verso coloro che si approfittano delle condizioni di difficoltà di un soggetto e ne aggravano le condizioni, traendone un oggettivo vantaggio. Tale ulteriore previsione, infatti, è indice del fatto che la condanna della pratica dell'usura ha radici profonde, come detto, e che essa non può essere tollerata neanche quando, in ipotesi, il tasso medio praticato sul mercato dovesse risultare elevato, così da consentire l'applicazione di tassi di interesse molto consistenti e non farli ricadere nel perimetro di quelli usurari.

L'usura è, pertanto, condannata in ogni caso e, grazie al concetto di sproporzione, si consente al giudice penale, caso per caso di poter condannare la condotta di colui il quale si approfitta delle difficoltà di altri e ne aggravi le condizioni, contribuendo ad offendere l'intera collettività.

4. ATTUALITÀ DELLA PRATICA DELL'USURA

Purtroppo, la pratica dell'usura rischia di essere tragicamente attuale.

Questo perché, a causa dell'emergenza epidemiologica legata al Codiv-19, è stato necessario procedere ad un blocco temporaneo delle attività commerciali, oltre che di quelle sociali.

Il *lockdown* che ormai perdura da quasi due mesi ha condotto la nostra economia ad una forte riduzione degli scambi commerciali e ad un forte calo del PIL (prodotto interno lordo). Il repentino e drastico stop al commercio, specialmente quello al dettaglio, comporterà una forte riduzione delle disponibilità liquide dei commercianti.

L'attuale situazione di crisi, infatti, non è generata da una contrazione degli scambi commerciali dovuta a motivi endogeni ma, bensì, ad una mancanza di liquidità nella quale si sono venute a trovare le aziende, a causa del blocco totale della loro attività commerciale.

Semplificando in maniera estrema il ragionamento, la crisi di una azienda può derivare essenzialmente da due principali motivi.

Il primo è quello riconducibile ad una sua inefficienza operativa e ad una inefficacia della sua strategia commerciale. Tale tipo di crisi è strutturale e comporta la necessità di rivedere l'intera strategia aziendale per poter effettuare un *turnaround* dell'impresa.

Il secondo, invece, è riconducibile ad una crisi finanziaria e nello specifico di liquidità (c.d. *cash flow*) dell'azienda che può avere carattere temporaneo e non ha ricadute, almeno nel breve periodo, strutturali sull'attività dell'impresa. In altre parole, l'azienda non opera in modo inefficiente sul mercato e non ha problemi di strategia aziendale ma si trova, per diversi motivi, con

scarse capacità finanziarie e, quindi, non riesce ad operare sul mercato come vorrebbe.

È in questa seconda situazione che le imprese italiane si trovano a dover operare in questo momento ed è facile pronosticare che, se le soluzioni varate dalle istituzioni non saranno in grado di colmare questo *gap* finanziario, le stesse saranno tentate da mercati del credito paralleli a quelli ufficiali che, purtroppo, hanno sempre proliferato.

La ripresa delle attività commerciali, che si spera avverrà quanto prima, richiederà un forte sforzo da parte delle imprese sul versante finanziario. Per ripartire, le aziende dovranno affrontare, nell'immediato, ingenti spese, dovute ad esempio, anche, alle nuove prescrizioni di carattere sanitario. Ma dopo un blocco lungo della loro attività economica, il *cash flow* a loro disposizione sarà molto limitato.

Urge, quindi, una immediata e forte politica di immissione di liquidità, senza vincoli e senza burocrazia, che dia alle imprese la capacità di ripartire.

Senza tali aiuti finanziari istituzionali, però, il pericolo che le aziende, per ripartire, vengano tentate di rivolgersi a canali criminali di finanziamento è elevato. Ciò, anche in considerazione del fatto che, come detto in precedenza, le imprese non essendo in crisi per una loro inefficienza di posizionamento strategico nel loro settore, dovranno ripartire immediatamente, pena la perdita delle loro quote di mercato e la trasformazione della loro crisi da finanziaria in strutturale.

Tale ultima ipotesi sarebbe gravissima per tutto il nostro sistema economico e rischierebbe di far collassare la nostra intera economia nazionale, con un effetto domino immediato e rapido.



**Associazione
E.R.T.
Emergency Rescue Team**

NOZIONI BASILARI DELL'ARCHEOLOGIA DEI RESTI UMANI APPLICATE AI BENI CULTURALI di Edoardo Schina

La legge 1089/39⁷¹ non cita espressamente i resti scheletrici umani antichi ma piuttosto 'cose mobili o immobili' che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà.

Tuttavia, la legge italiana⁷² tutela il patrimonio biologico che consiste anche ne "l'insieme dei resti organici ed inorganici di uomini, piante e animali vissuti nei vari periodi preistorici, protostorici e storici che costituiscono, in parallelo con i beni archeologici, artistici, storici, architettonici e ambientali, un bene prezioso da tutelare in quanto rappresentante una memoria biologica", esso è quindi soggetto a salvaguardia come previsto dalla normativa giuridica

L'osso⁷³ è un tessuto (cellule simili per struttura e funzione) ed è considerato un tessuto connettivo le cui funzioni principali sono protettive, meccaniche e metaboliche. Sono protettive degli organi; un supporto per i muscoli e per strutture ghiandolari come l'ipofisi; svolge funzione emopoietica (origina cellule del sangue) ed è un'importante riserva di calcio.

Per il 30% sono composte da una matrice organica consistente in complessi proteico-mucopolisaccaridici, collagene e da glicoproteine, il restante 70% da matrice

inorganica sottoforma di idrossiapatite di calcio.

Le ossa sono un tessuto dinamico con capacità:

- autoriparative
- stimoli metabolici
- atrofiche
- ipertrofiche

Il tessuto osseo⁷⁴ si divide in:

-compatto: che sarebbe la corteccia esterna, molto denso ricco di calcio (al microscopio è una struttura lamellare con piccole cavità chiamate lacune che contengono gli osteociti, le lamelle concentriche intorno ad un canale vascolare prende il nome di Osteone (forma cilindrica).

-spugnosa: di struttura lamellare ossea in sottili trabecole a formare un reticolo al cui interno si trova il midollo osseo.

L'osso ha due membrane che alimentano, riparano o demoliscono:

- esterna: il periostio.
- interna: l'endostio.

Il numero delle ossa presenti è ca 203 tra i 25-30 anni e formano lo scheletro. Esse si distinguono in:

- ossa lunghe dette diafisi e due estremità dette epifisi.
- ossa corte come vertebre o carpali.
- ossa piatte come il cranio che è separato nella sua parte interna ed esterne da un sottile di strato spugnoso detto diploe.

UMANO E NON UMANO

In presenza di resti umani⁷⁵ in frammenti e a volte in sepolture collettive, si rischia a volte di non poter distinguere le ossa animali da quelle degli esseri umani. Questo può accadere anche quando in sito vengono

⁷¹ Legge 1 Giugno 1939, N.1089 Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.

⁷² Introduzione ai beni culturali / Stefano Scrima. - Parigi: Ask-y Factory, 2014

⁷³ *Anatomia del Gray* 1° vol. Zanichelli, 4ª edizione italiana

⁷⁴ S. Adamo, P. Carinci, M. Molinaro, G. Siracusa, M. Stefanini, E. Ziparo (a cura di), *Istologia* di V. Monesi. Piccin Editore, 5ª edizione, 2008

⁷⁵ *Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio*, Simona Minozzi, Alessandro Canci; Carocci 2015

trovati dei resti di libagioni o semplicemente resti di animali fossori.

Circa il 25-30% dei resti viene confuso a prima vista e sconfessato in laboratorio. Microscopicamente l'osso umano presenta gli OSTEONI⁷⁶ (lamelle circolari attorno a un vaso) mentre l'osso animale ha una struttura plessiforme, a lamelle orizzontali.

Microscopicamente, animali confondibili sono: il cervo, il cavallo, il maiale, l'orso, il cane e la mucca. Ad ex il femore di un tasso con quello di un bambino si può distinguere dalle epifisi del bimbo non ancora saldate. Generalmente cmq erbivori e carnivori presentano una corticale più spessa (pesante). Per il cranio, si può ricordare che il foro occipitale umano è al centro mentre quello animale è al posteriore e lo strato diploico più spesso. Inoltre, l'uomo ha il mento, le orbite frontali e la volta grande e arrotondata, l'osso sacro è triangolare e fuso in 5 vertebre e i corpi vertebrali sono più grandi con processi spinosi piccoli.

Gli arti inferiori sono dotati di muscoli che si inseriscono nell'area iliaca dell'osso che di conseguenza è molto ampia e allargata rispetto a quella animale. Il femore presenta nell'uomo una sola linea aspra, negli animali 2. Il piede umano poi sostiene nel calcagno il peso corporeo mentre l'animale ha le dita più spesse per una pressione maggiore del peso. Gli ungulati hanno una sola falange che poggia sullo zoccolo.

Gli arti superiori sono meno robusti dell'animale, presentano l'opponibile e la funzione è differente dalla zampa animale che prevede la locomozione. (le falangi dell'orso possono essere confuse con e falangi umane).

La dentatura differisce per il suo essere onnivoro nell'uomo e quindi priva di

⁷⁶ Frederic H. Bouquin, Dave Jauro Jelm, Marcus B. Gordon, Andrew Ako Cozzwsman, Immanuel Kalabrian, Eddie D. Gaddison - Apparato scheletrico in Anatomia umana, Edises

specializzazioni particolari. I canini nei carnivori sono sviluppati, negli erbivori assenti o quasi. Solo suini ed orsi hanno caratteristiche comuni. I premolari dei maiali sono molto simili all'uomo, arrotondati e bassi ma a differenza degli uomini, sono più lunghi.

DAL CADAVERE ALLO SCHELETRO

La morte è comunemente definita come la fine delle normali funzioni vitali sebbene alcuni tessuti come quello muscolare o connettivo, possano sopravvivere alcune ore dopo l'interruzione della circolazione sanguigna.

Algor Mortis⁷⁷: è la progressiva diminuzione della temperatura corporea la cui misura da l'orario della morte.

Livor Mortis⁷⁸: è l'accumulazione di sangue nei vasi periferici per effetto della gravità. (dai 30min – 8-12h). Il contatto delle parti con il suolo rimangono più pallide e quindi l'eventuale contrasto ci indica se il cadavere sia stato spostato o meno.

Rigor Mortis⁷⁹: l'arresto dell'ATP (adenosintrifosfato) produce la rigidità muscolare che inizia dopo 2-4h e si protrae fino alle 6-12h. Nel caso di decessi violenti, l'ATP utilizzato in fretta può causare il Rigor Mortis in pochi minuti, causando a volte lo spasmo cadaverico.

Il Rigor Mortis scompare con la decomposizione che si divide in due fasi:

-autolisi: è la degenerazione delle cellule e degli organi a causa dei processi chimici

⁷⁷ M. Kaliszan, Verification of the exponential model of body temperature decrease after death in pigs, in Experimental Physiology, vol. 90, n. 5, 20 maggio 2005

⁷⁸ Marie De Hennezel, Morire a occhi aperti, Lindau 2006

⁷⁹ Guyton, Arthur; Hall, John "Chapter 16: The Microcirculation and the Lymphatic System". In Grulioiw, Rebecca. Textbook of Medical Physiology (Book) (11th ed.). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Inc.; 2006

innescati da enzimi intracellulari. A temperature elevate si accelera a più basse rallenta fino a cessare del tutto in caso di congelamento.

-putrefazione: sono i fenomeni legati alla diffusione della flora batterica nel tratto gastrointestinale che produce gas espulso o per via rettale o con lacerazioni corporee in seguito a rigonfiamento eccessivo. In climi temperati questi eventi iniziano a manifestarsi da 4 a 10 giorni dopo la morte.

Una variante è la saponificazione nota sotto il nome di adipocere riconoscibile dalla consistenza cerosa e dal colore bruno-giallastro. (gli acidi grassi neutri diventano acidi idrolizzati da parte di enzimi endogeni ed enzimi prodotti da batteri in cadaveri immersi d'acqua o in ambienti umidi temperati).

Una veloce disidratazione a temperature elevate o congelamento, può sviluppare la mummificazione naturale. La pelle diventa marrone nerastra e la pelle come una pergamena attaccata alle ossa e gli organi ridotti a uno stato gommoso ma riconoscibili. (10g-1 mesi M.Pz; 2m-18m M.Fn). La mummificazione (bog bodies) è anche però dovuta dalle caratteristiche fisico-chimiche del suolo in cui i resti umani sono rinvenuti come le torbiere e nelle paludi. Il tessuto connettivo e il derma ma anche il tessuto nervoso e il sistema digerente sono le parti anatomiche che si conservano con maggior successo. La spiegazione è la sinergia tra la forte acidità della torbiera e l'azione antibiotica dovuta alla presenza di muschi del genere Sphagnum che rallentano o arrestano l'azione dei microrganismi decompositori.

La scheletrizzazione completa a seconda dei climi etc varia quindi dai 3 mesi ai 3 anni e nel caso di un corpo non sepolto la formula che si applica è:

$y = 1.285/x$ dove y è la quantità di giorni richiesta e x è la temperatura media in °C.

dopo, tra i 9 mesi ai 3 anni avviene poi lo sbiancamento e la desquamazione degli strati esterni della corticale.

Diagenesi⁸⁰

Il tessuto osseo, una volta scheletrizzato il corpo, può subire altri deterioramenti in base alla composizione del suolo o all'azione dei microrganismi o ancora animali ed insetti.

Gli effetti di queste azioni prendono il nome di Diagenesi. Alcune alterazioni poi possono essere confuse con eventi traumatologici o patologici.

Il grado di conservazione dei resti scheletrici è inversamente proporzionale all'acidità del suolo e l'idrossiapatite a PH del suolo inferiore a 6 è particolarmente solubile. Chiaramente gli scheletri di infanti e bambini, essendo ancora non del tutto mineralizzati e non ancora completi nel loro sviluppo, sono i soggetti più a rischio. (gli scheletri fino ai 2-3 anni sono i più soggetti alla diagenesi).

Gli scheletri poi sono anche soggetti alle forze meccaniche che possono deformarne le ossa (cranio o femore) come anche la luce solare che può causare vistose macchie bianche. Anche il corredo può fare la sua parte e per esempio il bronzo, può provocare macchie verdi e ancora, le acque specialmente le sotterranee pregne di minerali e Sali concentrati provocano macchie evidenti sullo scheletro. A volte si verifica dopo migliaia di anni anche un aumento del peso dell'osso oltre a un buon grado di conservazione per quel che riguarda l'acqua marina.

Le piante possono intaccare con le loro radici possono provocare:

⁸⁰ Adalberto Pazzini, Storia della medicina, Milano, Società Editrice Libreria, 1947

-impronte per il rilascio di acqua e secrezioni acide confondibili con patologie o decorazioni. A volte le secrezioni possono modificarne addirittura il profilo.

-dislocare o perforare le ossa di uno scheletro.

I funghi appartenenti al genere *Mucor* o *Cladosporium* causano una solubilizzazione dell'apatite sottoforma di cunicoli ed analogamente i batteri comportano la solubilizzazione della componente minerale dell'osso e provocano la concentrazione dell'anidride carbonica in seguito al loro respiro. (*Escherichia*, *Pseudomonas*, *Bacillus*). Questi agenti provocano la colorazione dell'osso bianco-grigiastro e una marcata friabilità con indebolimento della resistenza meccanica.

Gli animali, non si fermano poi allo scheletro poiché esso è ricco di proteine e midollo. Gli insetti, quelli della famiglia *Xyleborus*, sono coleotteri perforatori che provocano erosioni circolari di 5-7mm dove viene deposta la larva. Le ossa più attaccate sono quelle con corticale non spessa e ricche in osso spugnoso (vertebre, anca e cranio). I lombrichi poi possono provocare erosioni o fratture. I roditori sembrano prediligere l'osso zigomatico e il margine sopraorbitale. Le impronte possono essere scambiate per solchi di oggetti litici che cmq sono più piccoli. Anche gli erbivori possono a volte praticare l'osteofagia forse per la necessità di fosforo. I carnivori invece, in base al loro intervento sono riconoscibili dalle tracce che lasciano sull'osso, con punti distanziati ove si riconoscono i canini. A volte possono però venire confuse con attività umana di tipo intenzionale. Episodio classico è quello del Nendertaliano del Circeo ove nel 1939, un'attività di iene è stata confusa con un rituale di cerebrotomia. Da ricordare infine sono gli uccelli carnivori come l'aquila o lo

Spizaeto Coronato che tutt'oggi si nutre di scimmie.

ANTROPOLOGIA TAFONOMICA E ANTROPOLOGIA FUNERARIA

Lo studio antropologico⁸¹ di una sepoltura⁸² inizia sul campo, al momento stesso in cui essa viene rinvenuta. Ricostruire la posizione originaria e le pratiche funerarie che lo hanno accompagnato è il fine dell'antropologia tafonomica. I processi di decomposizione di un cadavere iniziano subito dopo la morte e la forza di gravità ne determina i primi spostamenti non appena i tessuti molli vengono meno. Lo spostamento e la caduta non sono casuali bensì dipendono molto dalla posizione originaria, dall'eventuale involucro, dal fasciamento, dai cuscini e dai corredi.

Il primo passo è individuare se la deposizione è primaria o secondaria.

LA DEPOSIZIONE PRIMARIA⁸³ è quella in cui il corpo è sepolto subito dopo la morte e dove avverrà la decomposizione. Al momento del ritrovamento, lo scheletro dovrà essere nella posizione originaria di deposizione salvo spostamenti avvenuti a causa dell'azione di agenti tafonomici o rimaneggiamenti secondari. Il suo riconoscimento si basa sull'identificazione delle connessioni articolari e sul mantenimento delle posizioni anatomiche originarie nei diversi distretti scheletrici. Sepoltura primaria è anche il BUSTUM, ossia l'incinerazione in situ e quindi i resti restano nella struttura stessa.

⁸¹ Raffaello Parenti. *Lezioni di Antropologia fisica*, 2^a ed., Pisa, Lib. Scient. Giordano Pellegrini. 1973.

⁸² Manacorda, D. *Lezioni di archeologia*, Laterza, Roma-Bari 2008

⁸³ Harris, E. *Principi di stratigrafia Archeologica*, Carocci, Roma 1989

DEPOSIZIONE SECONDARIA⁸⁴ è una sepoltura avvenuta in 2 o più momenti e il luogo della deposizione definitiva è diverso da quella dove è avvenuta la decomposizione. (urna cineraria).

La resistenza di un'articolazione alla decomposizione varia da qualche settimana per le articolazioni labili a diversi mesi per le articolazioni persistenti. Per tanto, per identificare una deposizione primaria è necessario osservare il mantenimento della connessione delle articolazioni labili. Tuttavia, se il mantenimento implica la sepoltura primaria, il non mantenimento non né esclude la stessa primarietà. Inoltre, se il cadavere è stato deposto secondariamente ma prima di completare la decomposizione, è possibile riscontrare il mantenimento di diverse articolazioni persistenti. Per identificare una sepoltura secondaria ad ogni modo, bisogna dimostrare la intenzionalità per le modifiche dello stato del cadavere (ag tafonomici, volont. O involnt.).

Quando alcune parti scheletriche di una sepoltura primaria sono spostate o rimosse in un momento posteriore, si parla di DEPOSIZIONE PRIMARIA RIMANEGGIATA. Questo può essere causato da agenti naturali come infiltrazioni o movimento del terreno o per cause antropiche volontari come la violazione o rituali particolari o involontari come un'aratura o una costruzione. (RIM.ANTR.INV.).

A volte avviene la RIDUZIONE⁸⁵ per far spazio ad esempio ad un altro scheletro nello stesso luogo della precedente deposizione. Se invece una deposizione rituale come i

sarcofagi con spazio per ossa o per tessuti, si parla di sepolture secondarie.

La decomposizione in uno spazio vuoto avviene quando il corpo è in una cassa e non subisce l'infiltrazione del suolo. Se il corpo è in una posizione di decubito dorsale, ed è presente uno spazio esterno, alcune ossa tenderanno per la forza di gravità ad uscire dal volume del corpo e spostarsi:

-rotazione del cranio con apertura della mandibola

-apertura del bacino con appiattimento dei coxali e disgiunzione della sinifisi pubica.

-rotazione laterale dei femori e caduta delle rotule al di fuori delle ginocchia.

A volte le ossa possono essere anche essere trovate distanti dal corpo come le braccia quando vengono appoggiate sul ventre.

Oer quello che riguarda poi altre ossa, è presente un ricadimento interno specialmente per:

-appiattimento della cassa toracica e caduta dello sterno.

-dislocazione parziale della colonna vertebrale.

-affossamento del bacino con il sacro che si sposta in avanti, l'articolazione lombo-sacrale vs l'alto e i coxali slittano indietro.

-caduta vs il basso di ciò che era appoggiato sopra il corpo.

Quando siamo in dubbio per cause tafonomiche su una deposizione primaria, bisogna allora cercare tutti gli elementi che ne escludano una secondaria.

La decomposizione in spazio pieno avviene quando il corpo è ricoperto di terra e si assiste al riempimento progressivo a meno che il corpo non sia avvolto in vesti che lo proteggono dal suolo e in questo caso, il riempimento sarà differito dopo il logoramento delle vesti.

Posizione dello scheletro e connessioni articolari.

⁸⁴ Carandini, A. Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico, Einaudi, Torino 1991.

⁸⁵ Bianchi Bandinelli, R. Introduzione all'archeologia classica come storia dell'arte antica, Laterza, Roma-Bari, 1976.

Stretta: l'articolazione è mantenuta nella posizione originale;

Iassa: l'articolazione è separata ma mantiene la posizione anatomica originaria.

Disconnessa: l'articolazione e la posizione anatomica non sono mantenute. (dislocazione evidente).

La posizione del cranio⁸⁶ oltre che ad essere variata in base a pratiche funerarie, può esserlo anche a seguito di agenti tafonomici. Per individuare la posizione originaria è necessario osservare le connessioni tra cranio e prime vertebre cervicali. Nel caso biomeccanico è facilmente individuabile la posizione originaria mentre, nel caso di cuscinetti deperibili etc, è probabile si tratti di una dislocazione anche marcata.

Nel caso di un involucro ligneo, sudario o fossa stretta, si parla di compressione ed avviene a livello delle spalle con la verticalizzazione delle clavicole e rotazione mediante gli omeri, scapole e posizione obliqua; la compressione del bacino, delle ginocchia e delle caviglie. Quando ci sono parti di osso coinvolte da un corpo estraneo come la roccia o un sasso, si parla di effetto parete che ne influisce sulla forza biomeccanica dell'osso in questione. Una serie di reperti disposti in modo da rappresentare un limite regolare suggerisce una delimitazione lineare per identificare ad esempio la presenza originaria di una parete deperibile.

La misurazione del corpo parte dal cranio (bregma) dal suo vertice al calcagno. In caso di cranio deperito o dislocato si parte dall'omero cercando di compensare le flessioni del corpo. Il braccio dall'omero al processo stiloideo del radio mentre la gamba dal malleolo della tibia al grande trocantere del femore.

⁸⁶ S. Standing, "Anatomia del Gray" - Le basi anatomiche per la pratica clinica - , Vol.1, Elsevier, ed 2009

SEPOLTURE COLLETTIVE

La prima difficoltà è lo stabilire se la sepoltura è simultanea o differita nel tempo e individuarne poi la natura primaria o secondaria (ad ex. Ossari⁸⁷). Nelle sepolture multiple secondarie, la simultaneità della deposizione non ne implica necessariamente la contemporaneità della morte. Nelle sepolture collettive⁸⁸ primarie, è necessario anche in caso di sovrapposizione non devono sussistere rimaneggiamenti e le connessioni articolari devono essere prese in considerazione tenendo conto della forza di gravità su corpi sovrapposti. (catastrofi, epidemie, massacri). Nel caso di quelle collettive secondarie, vanno tenute conto le connessioni tra la pressione e il peso dei corpi sovrapposti in seguito a quelli già decomposti; alle eventuali infiltrazioni di sedimento del suolo come intervallo; all'eventuale volontarietà di uno strato di terra per cui quello in basso dovrà presentare caratteristiche dello spazio vuoto.

In ogni caso, prima della rimozione definitiva, è doveroso numerare qualsiasi osso rinvenuto riportando la numerazione sul rilievo grafico o fotografico in modo da risalire alla posizione dei resti dopo l'attribuzione individuale. In caso di molti corpi di difficilissima individuazione, per la conta minima dei corpi si procede con il conteggio dell'osso maggiormente rappresentato.

BIBLIOGRAFIA

ADAMO S., CARINCI P., MOLINARO M, SIRACUSA G., STEFANINI M., ZIPARO E

⁸⁷ La città dei morti. Breve storia del cimitero, M&B Publishing, Milano, 2000

⁸⁸ Guidi, A. I metodi della ricerca archeologica, Laterza, Roma-Bari 1995.

(a cura di), Istologia di V. Monesi. Piccin Editore, 5ª edizione, 2008

Anatomia del Gray 1° vol. Zanichelli, 4ª edizione italiana

BIANCHI BANDINELLI, R. Introduzione all'archeologia classica come storia dell'arte antica, Laterza, Roma-Bari, 1976.

BOUQUIN FREDERIC H., DAVE JAURO JELM, MARCUS B. GORDON, ANDREW AKO COZZWSMAN, IMMANUEL KALABRIAN, EDDIE D. GADDISON - Apparato scheletrico in Anatomia umana, Edises

CARANDINI, A. Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico, Einaudi, Torino 1991.

DE HENNEZEL Marie, Morire a occhi aperti, Lindau 2006

GUIDI A. I metodi della ricerca archeologica, Laterza, Roma-Bari 1995.

GUYTON, Arthur; Hall, John "Chapter 16: The Microcirculation and the Lymphatic System". In Gruliow, Rebecca. Textbook of Medical Physiology (Book) (11th ed.). Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Inc.; 2006

HARRIS, E. Principi di stratigrafia Archeologica, Carocci, Roma 1989

KALISZAN M., Verification of the exponential model of body temperature

decrease after death in pigs, in Experimental Physiology, vol. 90, n. 5, 20 maggio 2005

Legge 1 Giugno 1939, N.1089 Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.

M&B, La città dei morti. Breve storia del cimitero, Publishing, Milano, 2000

MANACORDA, D. Lezioni di archeologia, Laterza, Roma-Bari 2008

MINOZZI SIMONA, CANCI ALESSANDRO, Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio,; Carocci 2015

PARENTI Raffaello. Lezioni di Antropologia fisica, 2ª ed., Pisa, Lib. Scient. Giordano Pellegrini. 1973.

PAZZINI Adalberto, Storia della medicina, Milano, Società Editrice Libreria, 1947

SCRIMA STEFANO Introduzione ai beni culturali. - Parigi: Ask-y Factory, 2014

STANDRING S., "Anatomia del Gray" - Le basi anatomiche per la pratica clinica - , Vol.1, Elsevier, ed 2009



Per info
Cooperativa Coopacai Phoneix S.c.a.r.l.
Email: cooperativaphoenix@hotmail.it
Sito: www.cooperativaphoenix.it
Tel: [3275791589](tel:3275791589)

IL MONDO ISLAMICO *di Michele Scillia*

PREMESSA

Il termine mondo islamico, *umma* in arabo, indica le comunità che aderiscono agli insegnamenti dell'Islam, la seconda religione del mondo per numero di fedeli, attraverso scuole e correnti di pensiero diverse tra loro ma con un'unica radice comune rappresentata dalla stretta osservanza dei precetti dettati da Dio.

Va osservato al riguardo che il 23% della popolazione mondiale è di religione musulmana e che si tratta di circa 1 miliardo e 800 milioni di individui. Islam significa sottomissione a Dio e anche consegna totale nelle mani di Dio. Quindi, ogni fedele che entri in comunione con Dio, in uno stato di pace e di sicurezza, deve anche saper sottomettersi a Lui e ai suoi precetti. L'epoca d'oro dell'Islam risale al nostro Medioevo con diversi centri culturali ed economici di primo piano come Baghdad, Cairo e Cordova dove fiorivano i commerci e si praticava l'insegnamento delle scienze, della filosofia e della cultura medica.

I precetti fondamentali dettati da Dio ai popoli del mondo costituiscono la cosiddetta *shari'a*, che è un complesso di regole che devono essere scrupolosamente osservate da tutti i fedeli. Ma accanto alla *shari'a* ci sono le norme del diritto statale e laico, in arabo *qanun*, che i cittadini musulmani devono rispettare. Il *qanun* un tempo era completamente subordinato alla *shari'a* ma oggi si pone in qualche Stato islamico in concorrenza con molti precetti etico religiosi. Queste ultime norme, come vedremo nella seconda parte della relazione, differiscono da Stato a Stato.

Lo scopo di questa relazione pertanto sarà quello di mettere in luce il delicato e a volte conflittuale rapporto tra la *shari'a* e il diritto laico, *qanun*, nei principali Paesi musulmani. Questo rapporto è condizionato principalmente da tre ordini di fattori: il primo è rappresentato dall'influenza coloniale subita da alcuni di questi Paesi, che inevitabilmente lascia il segno, il secondo dal colore politico di ciascun governo che può essere filo occidentale o meno e che comunque può cambiare nel tempo, il terzo dalla difficile convivenza tra modelli giuridici assai diversi tra loro. In alcuni Stati, infatti, ha preso piede un processo di modernizzazione del diritto, in altri al contrario è prevalso il processo inverso, quello che possiamo definire di neo islamizzazione ovvero di ritorno all'Islam puro.

Prima di entrare nel merito dei precetti immutabili che regolano, anzi meglio dominano, la vita di ogni credente musulmano e quindi dell'organizzazione etica, giuridica, religiosa e politica delle comunità islamiche, bisogna tornare indietro nel tempo per inquadrare la figura di Maometto il fondatore dell'Islam, nonché mettere sotto la lente d'ingrandimento il Corano, il libro che contiene le rivelazioni che Dio stesso fornì a Maometto attraverso l'Arcangelo Gabriele, e le altre fonti del diritto.

PRIMA PARTE

MAOMETTO

Maometto, Muhammad in arabo cioè il grandemente lodato, nacque a La Mecca nell'odierna Arabia Saudita nel 571 d. C. e morì a Medina nel 632. È considerato da tutti i musulmani il Messaggero di Dio, il Profeta in quanto incaricato da Dio di divulgare la rivelazione all'intera umanità. Nell'Arabia di quel tempo erano già presenti alcune comunità monoteistiche, alla stregua di quelle

cristiane ed ebraiche, ma Maometto, affermando di operare per conto di Dio, a seguito della rivelazione ricevuta durante i suoi ritiri spirituali, riuscì a raccogliere in poco tempo intorno a se larghi consensi introducendo una nuova religione, l'Islam basata sul culto di un Dio, in arabo Allah, unico e invisibile. Solo dopo la sua morte, i precetti ricevuti furono raccolti dai suoi discepoli nel libro sacro dell'Islam, il Corano. Pian piano il Corano si diffuse in tutto il mondo attraverso le conquiste effettuate dagli eserciti musulmani in Africa, Asia e Europa. Ma la diffusione della rivelazione non fu affatto facile: Maometto fu deriso e perseguitato dai suoi stessi concittadini a tal punto di essere costretto a lasciare La Mecca per rifugiarsi con i suoi seguaci nella più sicura Medina. Maometto non scrisse alcuna pagina del Corano lasciando questo incarico ai suoi fedeli più colti.

Per i musulmani il Corano, trascritto e raccolto nella versione completa per ordine di un Califfo, è il messaggio rivelato da Dio a Maometto per divulgarlo ad ogni essere umano. All'inizio i suoi fedeli scrissero i precetti su foglie di palma, su pezzi di legno, su pergamene, papiri e tessuti, che poi furono raccolti e sistemati in 114 capitoli detti sure, a loro volta divisi in versetti. Per i musulmani quindi la parola di Dio è il Corano e Maometto è lo strumento attraverso il quale è avvenuta la rivelazione all'umanità.

IL CORANO E LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO

Il Corano, prima fonte del diritto islamico, poggia su due aspetti fondamentali: il primo riguarda il rigoroso monoteismo che lo contraddistingue, il secondo l'immortalità della persona, che vivrà di felicità o di dolore a seconda del suo comportamento terreno. Esso contiene norme di carattere dogmatico, come la credenza in Dio e nel giorno del giudizio, norme etiche, riferite al

comportamento virtuoso che deve tenere ogni essere umano, norme di natura culturale quali le preghiere, i pellegrinaggi e il digiuno e norme giuridiche che si riferiscono ad esempio al matrimonio, all'adulterio, al furto, alle lesioni, ai rapporti con la collettività etc. Se dovessero riscontrarsi, come spesso succede, disposizioni contraddittorie in quanto rivelate in epoche successive, interviene la Sunna che rappresenta il commento autentico del Corano. La Sunna costituisce la seconda fonte della legge islamica ed è in sostanza il codice di comportamento che ogni musulmano deve seguire durante la vita. Il comportamento irreprensibile dettato dal Profeta è contenuto in sei libri per i Sunniti e in quattro libri per gli Sciiti e può ritenersi non solo il secondo testo di riferimento del pensiero giuridico, etico e sociale delle comunità musulmane ma anche la chiave di interpretazione di tutto ciò che non è espressamente previsto dal Corano. Una terza fonte del diritto islamico è rappresentata dalla ijtima (il consenso) che si basa appunto sulla approvazione della comunità ovvero dei sapienti chiamati ulema. Tratto da una frase di Maometto infatti è proprio il concetto della infallibilità del parere unanime della collettività. Gli Sciiti tuttavia non ammettono questa terza radice del diritto ovvero la utilizzano in maniera molto limitata. Ci sarebbe poi una quarta fonte del diritto chiamata qiyas cioè comparazione con casi analoghi definiti nel Corano, una sorta di procedimento analogico ma sulla sua legittimità non tutti gli studiosi sono di parere concorde.

L'ISLAM

Per i musulmani dicevamo l'Islam, che significa in arabo sottomissione e obbedienza, è un unicum dogmatico, religioso, giuridico, politico ed etico. Non ha senso infatti distinguere ad esempio la sfera giuridica da

quella religiosa in quanto tutto trova la propria fonte nella shari'a che è la legge divina dettata da Dio. Le azioni umane non sono stabilite dall'uomo ma prestabilite da Dio. L'Islam domina attraverso precetti immutabili la vita di ogni credente in tutti gli ambiti ed ignora completamente l'esistenza di un clero gerarchicamente organizzato. Infatti Maometto non istituì mai né sacerdoti, né ministri di culto con l'effetto che ogni musulmano può presiedere alla preghiera pubblica del venerdì. Il luogo di riunione dei musulmani come noto è la moschea dove qualsiasi fedele con una certa preparazione può espletare le funzioni tipiche della moschea stessa, senza bisogno di ricevere alcuna investitura o ordinazione sacerdotale. L'Islam come abbiamo visto è la religione monoteistica fondata nel 7 secolo in Arabia da Maometto ed è anche il sistema sociale, politico e culturale dei musulmani. Esso poggia sostanzialmente su 5 pilastri o comandamenti: la preghiera, da effettuare 5 volte al giorno in precisi momenti che sono scanditi dal richiamo dei Muezzin, la professione di fede, che deve essere recitata comprendendone il significato profondo e in totale sincerità, il digiuno dal sorgere al tramonto del sole nel mese di ramadan, con l'astensione diurna da cibi, bevande, fumo e sesso, l'elemosina a favore dei bisognosi, che è obbligatoria per le famiglie agiate, e infine il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Per gli Sciiti è previsto anche un sesto comandamento che è il Jihad. A proposito dell'elemosina, zaka't in arabo, occorre sottolineare che si tratta di un preciso obbligo religioso prescritto dal Corano e non della elemosina che intendiamo noi. Essa consiste nel pagare una somma di denaro, in relazione al proprio reddito, per potersi purificare. Ma a chi vanno queste somme di denaro? Rappresentano un aiuto solidale verso le categorie più svantaggiate, le vedove,

gli orfani, i poveri ma anche un contributo alla causa dell'Islam e della comunità musulmana.

L'Islam assicura che dopo la morte le anime dei credenti salgano in Paradiso come vedremo più avanti. Il matrimonio islamico è poligamo con un massimo di 4 mogli ed è un vero e proprio contratto tra lo sposo e il rappresentante legale della sposa. Il sistema giuridico è gestito da tre figure distinte: gli ulama cioè i teologi esperti di diritto, i mufti ovvero gli studiosi che forniscono un parere giuridico e il giudice monocratico.

LA COMUNITÀ E IL CALIFFATO

Maometto ebbe il merito di trasformare la società pagana di quel tempo in una società nuova, fondata sulla religione e aperta a tutti coloro che volevano convertirsi all'Islam. Nasceva così la comunità di Maometto chiamata umma che il Corano riconosceva superiore a tutte le altre comunità umane. La umma rappresenta l'unità politica di tutti i musulmani. Il suo capo, successore di Maometto, è il Califfo o Imam cioè la guida che può svolgere soltanto la funzione politica, dato che quella profetica non è ereditabile. Per la nomina a Califfo, cui spetta il titolo di Comandante dei credenti, è necessario possedere determinati requisiti tra i quali quelli di essere musulmano, di sesso maschile, di condotta irreprensibile e gran conoscitore della dottrina. Il Califfo deve osservare e far osservare le leggi, deve proteggere la vita dei musulmani, amministrare la giustizia, provvedere alla difesa militare dell'Islam e condurre, ove necessario, la guerra santa contro gli infedeli. Il Califfo può emanare anche dei regolamenti che, pur godendo di un certo margine di discrezionalità, devono comunque rientrare nei limiti delle regole fondamentali dettate da Dio. Egli può delegare parte dei suoi poteri ai suoi ministri, agli emiri e a determinati

funzionari che assumono la qualifica di giudici. Naturalmente, ci sono molte diversità tra le comunità musulmane, soprattutto tra quelle sunnite e quelle sciite ma di questo parleremo più avanti. Il comportamento nella vita di ogni musulmano deve essere sempre eticamente corretto ed ispirato agli ideali etico religiosi dell'Islam. Qualsiasi comunità islamica infatti condanna eventuali comportamenti riprovevoli dei suoi componenti quali l'ubriachezza, la falsa testimonianza, l'insolvenza e la mancata osservanza dei precetti religiosi.

LA SHARI'A

Con il termine shari'a, che significa letteralmente la diritta via, la strada verso l'acqua, si indica il complesso delle regole fondamentali dettate da Dio, regole che ogni credente è tenuto sempre ad osservare. In senso lato è la via rivelata a tutti gli uomini a prescindere dalla religione, in senso stretto invece è la via indicata solo ai musulmani. Essa regola la condotta di ciascun individuo e fissa i limiti delle azioni umane. Due aspetti caratterizzano la dottrina religiosa dell'Islam: l'immutabilità delle regole fondamentali che non possono essere modificate in quanto dettate da Dio e il rispetto di queste norme da parte di tutti i credenti. Coloro che dedicano la loro vita allo studio della shari'a sono gli ulama cioè i sapienti studiosi del Corano e gli studiosi del fiqh, la scienza del diritto islamico che suddivide le azioni umane in obbligatorie, proibite, consigliate e sconsigliate. Queste figure hanno sempre goduto di popolarità e di venerazione religiosa ma non possono essere considerate alla stregua del nostro clero in quanto l'Islam è privo come abbiamo sottolineato di un corpo ecclesiastico. Fonti principali della shari'a lo ripetiamo sono il Corano, la Sunna cioè il Codice di comportamento e la iğma ovvero il consenso dei dottori e della

comunità. La shari'a accetta naturalmente solo le prime due fonti perché prodotte direttamente da Dio. E' importante sottolineare che mentre esiste un solo Corano che deve essere rispettato da tutti i musulmani, esistono invece diverse interpretazioni sulla shari'a. In alcuni Stati infatti essa è considerata una fonte di diritto positivo, in altri invece è un codice di comportamento etico, privo di potere coercitivo. Secondo gli ulama, gli studiosi delle discipline giuridiche, la shari'a consente la pena di morte solo in quattro casi: omicidio, adulterio, bestemmia contro Dio e apostasia. Tutte le altre sentenze di morte come le condanne capitali per omosessualità, praticate in alcuni Stati quali l'Arabia Saudita, l'Iran e la Nigeria, sono conseguenza non della shari'a ma di disposizioni legislative particolari. C'è da dire inoltre che l'Islam riconosce come testi sacri l'antico e il nuovo Testamento ma sempre in posizione di subordinazione rispetto al Corano.

IL JIHAD

Vediamo ora cosa significa un termine molto usato dai mass media ma il più delle volte in modo errato: il Jihad. Il termine Jihad significa letteralmente sforzo. E' in sostanza la lotta interiore e spirituale che ciascun individuo cerca di mettere in atto per migliorare se stesso. E' lo sforzo del credente per correggere le sue azioni, per migliorarsi ad esempio nello studio e nella comprensione dei testi sacri, nel prendersi cura dei genitori anziani o degli invalidi, nel recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. In questo caso, si può parlare di una sorta di Jihad superiore, mentre c'è anche un altro tipo di Jihad, quello che possiamo definire inferiore e che assume un significato completamente diverso. Per alcuni studiosi il Jihad inferiore significa fare la guerra per la causa dell'Islam, per altri, più semplicemente, reagire a qualsiasi attacco alla

causa dell'Islam. Nel mondo occidentale il termine Jihad, a volte usato al femminile la Jihad, è stato tradotto prevalentemente come guerra santa contro gli infedeli ma in realtà bisogna distinguere tra due tipi di interpretazione diversi. Esiste secondo gli studi condotti al riguardo, uno Jihad di tipo offensivo, che si identifica con la guerra dichiarata dal Califfo agli infedeli e quindi al mondo occidentale, e uno Jihad di tipo difensivo, che ammette la guerra e la violenza ma solo per difendersi dagli attacchi dei nemici e in senso più ampio dagli infedeli. Capite bene che a causa della mancanza di una organizzazione ecclesiastica nella società musulmana, qualsiasi esperto in materia di religione può proclamare un Jihad offensivo. E come lo proclama? Proclama il Jihad offensivo attraverso una fatwa, termine questo il cui significato vedremo di seguito. Se prendiamo come esempi i due movimenti islamisti più conosciuti che sono Al Qaida e Hamas ci accorgiamo che essi hanno proclamato la guerra santa scavalcando sia le rispettive autorità politiche, sia gli esperti religiosi tradizionali. Va evidenziato altresì che ai tempi di Maometto, quando si trovava a La Mecca, il Jihad si riferiva non alla lotta violenta ma proprio a quello sforzo interiore per migliorarsi e comprendere i misteri divini. Quando poi Maometto si trasferì a Medina nel 622 per fondare uno Stato Islamico, si cominciò per la prima volta a parlare di Jihad difensivo ovvero, combattere per non essere sopraffatti. Nel Corano infatti è scritto "combattete contro coloro che vi combattono ma senza eccessi, combattete per non essere perseguitati ma se si pentono lasciateli stare perché Allah è misericordioso e sa perdonare". L'interpretazione di questi versetti è quella del principio della non violenza, che tuttavia può essere utilizzata a scopo difensivo. In ogni caso, a prescindere da qualsiasi interpretazione, bisogna calarsi nel periodo

storico in cui fu scritto dai seguaci di Maometto il Corano, periodo nel quale era molto sentita l'esigenza di difendersi.

In buona sostanza, si può affermare che il Jihad superiore o grande Jihad è lo sforzo interiore per migliorarsi ed emendarsi, contrastando così le pulsioni passionali e i piaceri terreni, cosa che non ha nulla da vedere con ciò che appartiene al mondo militare, e che il Jihad inferiore o piccolo Jihad è la resistenza armata ad una minaccia imminente. Tanto per fare un esempio: i gruppi islamisti della Palestina che risposero con le armi all'occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Infine esiste una estremizzazione del Jihad che sfocia nella guerra santa e nelle azioni di terrorismo.

A proposito di resistenza, occorre sottolineare che la maggior parte dei musulmani considera la lotta armata contro l'occupazione straniera e contro l'oppressione da parte dello stesso governo assolutamente legittima. Il Corano infatti, come abbiamo visto, prevede una difesa armata da parte della comunità islamica qualora assediata. E gli esempi storici certo non mancano. In epoca coloniale i musulmani insorsero contro gli eserciti inglese e francese; ricordate i moti insurrezionali indiani contro la Gran Bretagna e la guerra di indipendenza algerina contro la Francia? In sostanza, si trattò di una resistenza armata contro l'occupazione, tra l'altro riconosciuta dal diritto internazionale. Ed ancora, quando l'Unione Sovietica invase l'Afghanistan nel 1979, un eminente religioso emise una fatwa dal titolo: La difesa delle terre islamiche dichiarando la guerra santa contro i miscredenti. Questi esempi riguardano il Jihad difensivo. Il jihad offensivo invece è ben altra cosa, è la guerra contro i non musulmani per sottometterli all'Islam, pratica pienamente ammessa dall'Islam sunnita. Attaccare il nemico sul suo territorio in base

ad un preciso obbligo religioso ma i teologi musulmani su questo punto hanno interpretazioni diverse. Il Corano utilizza il termine Jihad solo quattro volte e non fa mai riferimento alla lotta armata per conquistare altre terre. Da ciò si può dedurre che il riferimento alla guerra discende da una interpretazione posteriore tratta da altri testi sacri e che la religione diventa a volte una scusa per compiere atti criminali.

IL MARTIRE E IL PARADISO

I musulmani credono che un posto in Paradiso sia sempre assicurato a colui che muore come martire. Se si combatte l'oppressore e si muore in battaglia si va in Paradiso. Ma a questo punto ci si chiede: come viene considerato dalla comunità musulmana e dai dotti il martire che si fa saltare in aria? Secondo alcuni studiosi islamisti costui non può essere considerato un suicida ma un vero e proprio martire che si è immolato per la sua comunità mentre secondo la maggioranza degli eruditi invece si tratta di un peccatore in quanto il suicidio è condannato dall'Islam. Ne consegue che se da una parte quasi tutti i musulmani condannano le missioni suicide e gli attacchi ai civili inermi, tutti ritengono che la difesa contro un attacco portato all'Islam sia perfettamente legittimo e comporti una serie di ricompense anche nell'altra vita. Maometto infatti sosteneva che Allah avrebbe fatto entrare in Paradiso chiunque fosse morto combattendo i nemici dell'Islam. Ma diceva anche che "Chi si uccide starà nel fuoco", cioè all'inferno. Il Corano pertanto vieta la violenza gratuita, soprattutto nei confronti di donne, anziani e bambini, anche nel corso di campagne militari. C'è anche un altro divieto nel Corano, quello di uccidere altri uomini ma si tratta di un divieto condizionato: "Chiunque uccida una persona, a meno che essa non stia per uccidere un'altra persona, è come se uccidesse l'intera comunità ". La pratica del

suicidio ha sempre sollevato accese dispute all'interno del mondo islamico; i movimenti più radicali hanno elevato gli attentatori suicidi al rango di martiri eroi, le correnti più moderate invece li hanno condannati da due punti di vista, quello religioso e quello morale.

Il Paradiso islamico chiamato in arabo janna o ganna rappresenta la bellezza e la perfezione assoluta. E' il giardino dove non vi sono più le difficoltà e le sofferenze terrene. Non più tristezza, né malattie ma solo gioie immense, piacere sensuale e gioventù infinita. In Paradiso ogni credente musulmano e, per le correnti più fondamentaliste ogni uomo che ha sacrificato la vita per il bene dell'Islam, avrà a disposizione 72 vergini di rara bellezza. Si tratta di un Paradiso connotato da una natura insolitamente erotica dove perfino una donna potrà avere per se un uomo, uno solo.

IL FONDAMENTALISMO ISLAMICO

Il Jihad dei tempi moderni prende il nome di fondamentalismo islamico e serve a giustificare la lotta politica e militare contro il predominio economico del mondo occidentale. Esso propugna il ritorno ai fondamenti dell'Islam delle origini ritenuti infallibili. Dal punto di vista storico il fondamentalismo islamico nasce come estremizzazione e radicalizzazione delle tendenze riformiste del rinascimento politico ed intellettuale del mondo arabo. Poi, negli anni 90 l'estremismo sfocia nel terrorismo. Il radicalismo inizia a strumentalizzare i concetti religiosi per scopi politici. Quindi dal difendersi in caso di aggressione, si passa ad attaccare con il fine di espandere i confini dell'Islam. Ma c'è da dire che talune organizzazioni come l'Isis e Al Qaeda in realtà, sono prima di tutto anti islamiche perché scatenano non poche guerre intestine tra le varie comunità musulmane e fanno del Corano il pretesto per esercitare una violenza

cieca e assoluta. In sostanza, come avviene anche per le altre religioni, è l'interpretazione che si vuole dare dei loro principi ad orientare le masse. Ma cerchiamo di capire ora da dove nasce il cosiddetto fondamentalismo islamico. Presumibilmente all'origine del fondamentalismo che propugna il rispetto dei principi più puri dell'Islam c'è un malcontento diffuso negli ambienti religiosi e della popolazione meno abbiente nei confronti della politica degli stessi governi fortemente corrotti e dello strapotere del mondo occidentale.

Il fondamentalismo dei nostri giorni non è altro che l'ideologia dei movimenti più radicali finalizzata a propugnare anche con l'uso delle armi il ritorno all'osservanza dei precetti religiosi, soprattutto come forma di opposizione politica e culturale all'occidente. Prendiamo ad esempio la figura dell'Ayatollah Khomeini, capo della fazione sciita, che guidò la rivoluzione islamica cercando di eliminare qualsiasi influenza occidentale. Egli divenne la massima guida politica e religiosa dell'Iran e sostenne la diffusione del fondamentalismo islamico, dando legittimità anche alle azioni di matrice terroristica. Ma tutto ciò si pone contro la stessa tradizione religiosa musulmana in quanto Maometto esortava la sua gente a non uccidere mai donne, bambini e anziani e a non maltrattare i prigionieri. Se torniamo indietro nel tempo di qualche anno, constatiamo che i primi movimenti neo islamici e fondamentalisti furono la Fratellanza Musulmana nata in Egitto e il Movimento Neo islamico indiano degli anni 30-40. L'incapacità degli Stati nazionali e sicuramente delle potenze occidentali di soddisfare le richieste del popolo di migliorare le condizioni di vita e la corruzione dilagante dei governi nazionali hanno finito col rendere ancora più forte la frattura. I movimenti popolari guardano oggi con favore

al ritorno della rigida applicazione dei principi del Corano e dei precetti del Profeta. In sostanza un ritorno alla moralità e da qui il disegno di islamizzare la società globale. Dobbiamo sottolineare al riguardo che il mondo occidentale ha sviluppato nel corso degli anni una tecnologia all'avanguardia ed una qualità della vita invidiabile, accumulando ingenti ricchezze ma suscitando anche il rancore di diverse comunità islamiche. Con il discorso di Khomeini contro l'occidente e con l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica sono nate le reazioni armate più violente dei movimenti neo islamici come forma di opposizione politica e culturale allo strapotere dell'occidente.

LE DONNE NELL'ISLAM: I PRIMI PASSI AVANTI

Nei Paesi arabi per la donna esiste una condizione di sottomissione all'uomo. Le donne devono stare in casa per accudire ai lavori domestici e c'è sempre bisogno del permesso del marito o dei genitori per uscire o lavorare. Naturalmente non è permesso dire di no. Eppure per l'Islam ci dovrebbe essere parità di diritti per i due sessi. L'uomo quindi ancora una volta ha interpretato il Corano a proprio piacimento, relegando l'altro sesso in una posizione di inferiorità. E pur vero tuttavia che nelle società musulmane esiste anche un Islam liberale, soprattutto tra gli arabi che vivono in Occidente. Donne imam, dette imana, che conducono la preghiera ad esempio ma che costituiscono una eccezione. L'occidente sta facendo diventare l'Islam più aperto verso i propri costumi. Ma anche nei Paesi arabi si assiste alle prime lotte per il riconoscimento dei diritti delle donne. In Tunisia e in Giordania il 2017 è stato un anno molto importante per l'emancipazione femminile e per il contrasto alla violenza sulle donne. Dopo un iter parlamentare molto travagliato, in Tunisia è stata approvata una

legge contro i maltrattamenti sulle donne. La nuova legge persegue penalmente le violenze, i soprusi e le molestie nei confronti del sesso debole. La parte più importante della norma riguarda l'abrogazione di un articolo del codice penale che concedeva il perdono allo stupratore della minorenne in caso di matrimonio riparatore. Anche in Marocco c'è stata una apertura simile anche se poi non è stato completato il disegno di raggiungere una eguaglianza completa di genere. Infatti, nei due Paesi citati esiste ancora una discriminazione notevole in materia di questioni ereditarie. Solo gli uomini continuano ad essere considerati capo famiglia e le sorelle non possono ricevere la stessa quota di eredità che spetta all'uomo. La Giordania, alla stregua della Tunisia e del Marocco, ha recentemente abrogato il matrimonio riparatore a seguito di stupro. In precedenza, lo stupratore non veniva perseguito se avesse ottemperato a due condizioni: il matrimonio con la vittima e il divorzio dalla stessa non prima dei tre anni dal matrimonio. Un passo veramente importante quindi per la riforma della società musulmana e per l'uguaglianza tra i due sessi. In Arabia Saudita, da giugno 2018, le donne possono condurre auto, bus e taxi ma questa apertura ha ricevuto aspre critiche da parte delle Comunità islamiche. Poco prima era stata concessa loro la possibilità di entrare negli stadi per assistere a partite e gare di atletica. Ma di tutto questo parleremo diffusamente più avanti.

LA FATWA

Il giudice nei Paesi arabi può chiedere ad un dotto chiarimenti su aspetti della shari'a concernenti il diritto e la religione, una sorta di consulenza in sostanza. E come chiede la consulenza? Lo fa emettendo una fatwa. Questo è il significato principale del termine fatwa. Solo in rare occasioni l'emissione di

una fatwa si traduce in una condanna. In realtà, la consulenza richiesta dal giudice riguarda aspetti particolari che possono andare dal matrimonio agli affari economici fino a svariate questioni della vita quotidiana. Oggi che viviamo in un'epoca dominata dal fondamentalismo islamico, noi occidentali siamo abituati ad associare la fatwa esclusivamente alla pena di morte. In effetti, oltre alla consulenza richiesta dal giudice ad un dotto religioso, la fatwa può assumere il significato di condanna e di disapprovazione, ad esempio nei confronti di quelle trasmissioni televisive culturalmente insufficienti, per il gioco del calcio praticato dai cristiani, per l'uso della bicicletta da parte delle donne. Altra cosa e molto più rara è la fatwa emessa nei confronti dell'autore del libro dal titolo I versetti satanici, Salomon Rushdie, una vera e propria condanna a morte, e del giornalista iraniano che osò criticare il fondamentalismo islamico.

IL CONFLITTO SECOLARE TRA SCIITI E SUNNITI

Con il termine sciita, popolazioni iraniane, siriane e libanesi, si indicano generalmente i sostenitori di Alì, che era il genero di Maometto. Il termine sunnita indica invece il popolo delle tradizioni di Maometto che abita gli Stati del Golfo Persico, come l'Arabia Saudita e il Qatar. La scuola sunnita è la più ortodossa e tradizionalista di tutto l'Islam e i sunniti rappresentano oggi l'80 per cento di tutti i musulmani. Le violenze tra le popolazioni sciite e quelle sunnite risalgono addirittura al 632 d.C. alla morte di Maometto e continuano senza soluzione di continuità sino ai nostri giorni con attentati alle moschee, attacchi indiscriminati ed esecuzioni capitali. A quel tempo la maggior parte dei seguaci di Maometto appoggiarono come erede del Profeta, Abu Bakr, padre della moglie Aisha (sunniti). Gli altri seguaci invece indicarono come successore Alì che

era il cugino e il genero di Maometto (sciiti). Ebbero la meglio nella contesa i primi ma le ritorsioni e le vendette continuarono senza soste. Tutti i musulmani, che sono circa 1 miliardo e 800 milioni nel mondo, a prescindere dalla provenienza, concordano tuttavia sul fatto che Allah sia l'unico Dio e che Maometto sia il suo Profeta.

LA CAPACITÀ GIURIDICA NELLA SOCIETÀ MUSULMANA

Per l'attribuzione della capacità giuridica è necessario appartenere all'Islam, avere una buona attitudine ad amministrare i propri beni e compiere i doveri religiosi. Per le donne accanto a questi requisiti occorre anche essere stata emancipata dal padre o dal tutore oppure aver consumato il matrimonio o essere anziana e zitella. L'Islam divide l'umanità in due parti: i fedeli e gli infedeli. Tutti i fedeli sono soggetti di diritto in quanto a loro è attribuita la piena capacità giuridica. Gli infedeli a loro volta sono divisi in due categorie: la prima è costituita dalla cosiddetta "gente del libro", i seguaci di altre religioni monoteiste ai quali è generalmente negata la capacità giuridica ma che possono diventare comunque titolari di alcuni diritti; la seconda dalla "gente degli idoli" che sono i seguaci delle religioni politeistiche. Questi non possono vantare alcun diritto. Tuttavia, qualora una persona si converta all'Islam le viene riconosciuta la piena capacità giuridica. Al contrario, l'apostata, colui che rinnega la sua religione, è escluso dalla comunità e privato della capacità giuridica. Vediamo ora di fissare in quali casi si perde la capacità giuridica secondo il diritto musulmano. Prima di tutto in caso di morte ovvero di scomparsa senza più notizie, poi per non aver raggiunto l'età necessaria per amministrare i propri beni e ancora nel caso di apostasia che è cosa ancora più grave della miscredenza; in quest'ultimo caso i beni dell'apostata sono

sequestrati dall'erario. E infine, per insolvenza.

LA FAMIGLIA

Il Corano accetta l'idea della superiorità dell'uomo sulla donna. C'è tuttavia una distinzione tra la sfera etica e religiosa da una parte e quella sociale, politica e giuridica dall'altra. Secondo la sfera etica e religiosa c'è la tendenza ad ammettere l'eguaglianza dei sessi. Per la sfera giuridica, politica e sociale invece rimane nettamente affermato il principio della superiorità dell'uomo sulla donna. La donna non può diventare ad esempio né Califfo, né giudice. Secondo un principio generale del diritto musulmano infatti la donna è considerata come la metà dell'uomo. L'equivalenza è semplice: due donne equivalgono a un uomo. Nel diritto penale, la composizione dovuta dal reo per l'uccisione di una donna è esattamente la metà di quella dovuta per l'uccisione di un uomo. Nei processi, la testimonianza di due donne equivale alla testimonianza di un uomo. In materia di successione, la quota spettante alla donna è la metà di quella attribuita all'erede maschio. Lo stato di subordinazione della donna musulmana in realtà non cessa mai durante la vita. Prima del matrimonio infatti è soggetta a stretta sorveglianza da parte della madre, dopo il matrimonio da parte del marito. Importante notare al riguardo che il matrimonio segna un momento davvero importante nella vita della donna. Prima del matrimonio la ragazza non ha alcuna disponibilità dei suoi beni perché occorre sempre l'intervento del genitore o del tutore, dopo invece la donna acquista, sempre entro certi limiti, la capacità di disporre liberamente dei suoi beni. In ogni caso questa disponibilità non può superare il terzo del patrimonio, a meno che non sia d'accordo il marito.

La famiglia musulmana ha carattere patriarcale ed è fondata principalmente sulla discendenza maschile. Nel diritto musulmano è presente l'istituto del matrimonio poligamico. All'interno della famiglia l'uomo ha una posizione predominante sia sulla moglie o le mogli sia sui figli. La promessa di matrimonio non crea alcun vincolo giuridico tra le due parti ma è sancito che se una donna si fida, è espressamente vietato che venga richiesta in matrimonio da persona diversa, a meno che non ci sia il consenso del fidanzato. Per quanto riguarda il matrimonio, è interessante notare che l'uomo è tenuto a pagare una certa somma che in origine rappresentava il corrispettivo per il suo godimento fisico. In buona sostanza, la somma era dovuta in cambio della prestazione fisica della donna. Questo concetto puramente edonistico del matrimonio lentamente sta venendo meno con conseguente elevazione etica della posizione della donna. Il matrimonio musulmano è un vero e proprio contratto che implica come abbiamo visto un onere patrimoniale a carico dell'uomo. Secondo alcune correnti di pensiero la volontà della donna è irrilevante ai fini del matrimonio: decidono tutto i genitori e il tutore di lei (wali al nikah). Per altre correnti invece la donna è uno dei soggetti attivi del matrimonio insieme all'uomo e al tutore che integra semplicemente la volontà femminile. Ritornando al corrispettivo che deve versare l'uomo che chiede in sposa una donna, denominato mahr o sadaq, esso pur risalendo all'epoca preislamica, è rimasto nel diritto musulmano essendo previsto dal Corano. Il mahr generalmente è pagato alla donna in due tranches. La prima all'atto della stipula del contratto nuziale, la seconda in epoca successiva. In ogni caso, sia per la scuola di pensiero che prende in considerazione la volontà della donna, sia per l'altra scuola per cui non serve il consenso femminile, è il

capofamiglia che ha l'ultima parola potendo scegliere il marito della figlia se vuole, talora senza bisogno di alcun consenso. Per quanto riguarda il consenso della donna, non è richiesta una manifestazione di assenso formale, basta anche il silenzio che vale come tacita accettazione.

Vediamo ora cosa succede quando c'è una differenza di religione tra l'uomo e la donna. La differenza di religione rappresenta un ostacolo per contrarre matrimonio. Il matrimonio è assolutamente vietato tra musulmani e idolatri come è egualmente vietato quello tra la donna musulmana e l'uomo cristiano. E' invece permesso il matrimonio tra l'uomo musulmano e la donna di altra religione. Ma come si spiega questa apertura? Siccome c'è preoccupazione per la difesa dell'integrità della società musulmana, la famiglia in questo modo rimarrebbe comunque entro l'orbita dell'Islam. L'uomo non può sposare più di quattro mogli ed è considerato nullo quindi l'eventuale quinto matrimonio. Un esempio di matrimonio che fece scandalo presso le comunità islamiche fu quello tra l'assistente musulmana di Hilary Clinton e un politico americano di origine ebraica.

GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO

Innanzitutto va evidenziato che il matrimonio islamico (nikah) non è un rito religioso, un sacramento come da noi, ma un vero e proprio contratto che va registrato presso il tribunale. Generalmente, viene celebrato a casa della sposa alla presenza di due notai e di due testimoni uomini (oppure un testimone uomo e due testimoni donne). Talora, ma con minore frequenza in moschea. Al marito spetta di diritto l'esercizio del potere sulla moglie. Ciò trova fondamento nel concetto di superiorità naturale dell'uomo sulla donna. L'uomo ha anche il diritto e il dovere di correggere la moglie in caso di sue eventuali

mananze. La sposa insubordinata può infatti essere percossa e la violenza domestica in questo caso è perfettamente lecita. Naturalmente, la sposa ha il dovere di appagare i desideri sessuali del marito a suo piacimento. Il marito da parte sua ha il dovere di mantenere la moglie per tutto l'arco del matrimonio assicurandole vitto, alloggio e vestiario. Per questo motivo la maggior parte degli uomini musulmani contraggono un solo matrimonio. All'atto del matrimonio c'è una netta separazione dei beni tra i due coniugi. Per quanto riguarda lo scioglimento del vincolo matrimoniale, esistono altre cause, oltre quella naturale del decesso, dipendenti dalla sola volontà del marito o da quella di ambedue i coniugi. Il marito può infatti ripudiare la moglie con l'effetto di sciogliere il vincolo matrimoniale. Ma il vincolo matrimoniale può sciogliersi anche per mutuo consenso. Solo che la moglie che intende interrompere il vincolo deve generalmente risarcire il marito. In sintesi dunque, l'uomo paga una somma per sposarsi, la donna che vuole sciogliere il vincolo risarcisce il marito con una somma pari a quella a suo tempo versata dall'uomo. Un'altra causa di scioglimento è l'apostasia. Le spose arabe indossano generalmente l'abito bianco ed i festeggiamenti durano anche diversi giorni. Alla vigilia del matrimonio la sposa si fa decorare le mani e i piedi.

I DELITTI D'ONORE

I cosiddetti delitti d'onore registrati nel nostro Paese, e anche fuori dei confini nazionali, da parte di genitori musulmani, spesso con la complicità dei figli di sesso maschile, nei confronti delle figlie si contano ormai a decine. Si tratta di delitti che nascono a causa di una insufficiente integrazione di questi soggetti nel nostro tessuto sociale e dalla esigenza di evitare la disapprovazione della comunità islamica verso la famiglia, incapace

di educare le ragazze ai precetti dell'Islam e di vietarne i comportamenti giudicati troppo occidentali. Talora, autori di questi delitti sono i mariti che non vedono di buon occhio il comportamento eccessivamente libero delle loro consorti. E allora citiamo alcuni avvenimenti che hanno determinato questi delitti, il più delle volte quasi ignorati dai mass media o non sviluppati come invece meriterebbero. Nel 2006, Hina ventenne pakistana viene sgozzata dal padre in provincia di Brescia e sepolta nel giardino di casa. Il motivo? Le abitudini di tipo occidentale erano inconcepibili per la sua famiglia che temeva la critica della comunità. Nel 2009 è uccisa dal padre Sanaa, diciottenne di origine marocchina, colpevole di essersi fidanzata con un italiano. Nel 2012 Kaur, immigrata indiana di 27 anni, è strangolata e gettata nel Po dal marito perché vestiva troppo all'occidentale. Nel 2016, Jamila, pakistana di 19 anni, si salva perché confida in tempo alla sua insegnante che i genitori, avendo scelto per lei un matrimonio combinato con un cugino facoltoso, l'avevano costretta, a seguito del suo rifiuto, a non uscire più di casa. Nel 2018 altri due episodi cruenti: Sana, 25 anni di origini pakistane, residente a Brescia viene uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello perché intenzionata a sposare un italiano; Azka, di 19 anni anch'ella pakistana, è trovata morta sul ciglio di una strada. Sembra all'inizio delle indagini un incidente stradale ma poi si scopre che ad ucciderla è stato il padre, già denunciato più volte per maltrattamenti.

Da questi esempi emerge una triste realtà: alcune famiglie di immigrati musulmani non perfettamente integrate non vogliono accettare le libere scelte delle loro figlie, che disonorerebbero la famiglia di fronte alla comunità, e per questo motivo non esitano a ucciderle; un atteggiamento arcaico e incomprensibile per noi occidentali ma che

trova la sua radice nella religione e nei costumi di quei Paesi.

I REATI E LE SANZIONI

Esiste nel diritto islamico una forma di indulgenza nei confronti del debitore insolvente. Come avviene nel Cristianesimo, il Corano esorta il creditore a rimettere i debiti piuttosto che a esigerli. Se il debitore è in difficoltà finanziarie deve essergli concessa una dilazione. Dottrine più recenti tuttavia tendono a condannare le persone che contraggono debiti diventando insolventi. Accanto a questo fatto illecito ne esistono altri più gravi. Ad esempio il furto, la rapina e il danneggiamento. In caso di furto il ladro deve sempre restituire al legittimo proprietario ciò che ha sottratto. La stessa cosa vale per la rapina che per noi occidentali è una forma più grave del furto perché effettuata con violenza. Vediamo a questo punto quali sono i reati e le pene previste dal codice penale islamico.

Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti di chi compie reati sono di tre tipi: Il taglione (qisas), le pene previste dal Corano (hudud), le pene che rientrano nella discrezionalità del giudice (ta'zir). L'omicidio è punito con il taglione cioè con la possibilità di infliggere al colpevole un danno uguale all'offesa che aveva arrecato. Una sorta di occhio per occhio, vigente già ai tempi di Maometto. Oggi tuttavia quando non si vuole applicare la legge del taglione si ricorre alla cosiddetta composizione o prezzo del sangue simile al guidrigildo barbarico che prevedeva una indennità pari al valore sociale della vittima.

Sono puniti con pene fisse indicate nel Corano che consistono nell'amputazione di un arto, nella lapidazione e nella fustigazione, cinque reati gravi e precisamente: la fornicazione, la calunnia di fornicazione, il brigantaggio, il furto e il consumo di bevande inebrianti come l'alcool. Per la fornicazione

semplice cioè i rapporti extraconiugali illeciti sono previsti 100 colpi di frusta; per l'adulterio invece la sanzione sale fino alla lapidazione. Grave è considerato anche il reato di calunnia soprattutto nei confronti di una persona rispettabile, si tratta di 80 frustate. Per il reato di brigantaggio le pene variano dalla amputazione di un arto, alla morte per crocifissione. Il furto è punito con l'amputazione di una mano e in caso di furto reiterato si applica l'amputazione del piede. La rapina invece è considerata meno grave del furto in quanto ai tempi di Maometto la razzia con violenza era un modo per far provviste utilizzato dal Profeta stesso. Per l'uso di alcoolici è prevista la fustigazione, per l'apostasia invece la morte.

Ci sono poi alcuni reati che rientrano nelle pene discrezionali (ta'zir). Essi comprendono la falsa testimonianza, la falsificazione di documenti, l'alterazione di pesi, i furti di oggetti di poco valore. Il massimo della pena che il giudice può fissare in questi casi deve sempre essere inferiore alle pene previste dal Corano. Il ta'zir tuttavia può essere applicato solo se il reato commesso non costituisce trasgressione alla legge di Dio. Il colpevole in questi casi può espiare la pena elargendo una parte dei suoi beni ai poveri. Le pene a discrezione del giudice possono consistere nella reclusione in carcere o in casa, nella espulsione dal quartiere nei casi più gravi, nella fustigazione, nella confisca di una parte dei beni a beneficio della collettività e nell'esposizione alla berlina come nel nostro Medioevo. Una considerazione al riguardo: il Corano, rappresentando la parola di Dio non può essere modificato né si possono abrogare le sanzioni in esso previste. Ma occorre anche evidenziare che talune parti di esso non possono essere intese alla lettera in quanto rispecchiano la società del 7 secolo d.C. e andrebbero quindi adattate ai nostri giorni.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Il Giudice nel diritto islamico, qàdi ovvero arbitro, è un giudice monocratico. Come abbiamo visto, può ricorrere per avere consigli a giuristi qualificati, come i mufti che, in risposta al quesito, emettono una fatwa o responso legale. Nella Spagna musulmana presso ogni qàdi esisteva un Consiglio dei giuristi con funzioni consultive. La sentenza del giudice non contiene mai motivazioni e fino a poco tempo fa era non appellabile. Oggi tuttavia, e questo va riconosciuto, in alcuni Paesi islamici alcune norme di diritto stanno cominciando a cambiare. Sono stati introdotti infatti, seguendo il modello occidentale, i vari gradi di giudizio e un Collegio di giudici ha talora sostituito il Giudice monocratico.

SECONDA PARTE

IL DIRITTO STATALE NEI PAESI MUSULMANI: IL QANUN

Il diritto musulmano in questi ultimi anni sta subendo diverse modifiche sostanziali. Basti pensare che in alcuni Paesi sono stati adottati principi liberali di tipo occidentale, come nel matrimonio il consenso della donna, e che diversi tentativi sono stati fatti anche per limitare la poligamia. In Tunisia, come vedremo più avanti, la poligamia è stata addirittura vietata. Comunemente si ritiene che l'Islam imponga a tutti i propri fedeli regole e leggi identiche da osservare scrupolosamente o almeno molto simili tra loro ma nella realtà le cose non stanno proprio così. Nel diritto musulmano infatti c'è una sorta di costante dinamismo che evolve differentemente a seconda del potere politico di ciascun Paese. C'è da sottolineare a tale proposito che gli studiosi del diritto musulmano continuano a dibatterne concetti e limiti e le scuole giuridiche a rimarcare significati e differenze nell'ambito dei territori soggetti alla loro giurisdizione. Molto

hanno influito nei processi di modernizzazione del diritto musulmano i modelli occidentali, soprattutto in quei Paesi che hanno subito il colonialismo europeo. Come abbiamo evidenziato, il termine utilizzato per indicare il diritto nei Paesi musulmani è quello di shari'a, che rispetto a quello occidentale, rappresenta qualcosa di più del diritto tradizionale perché include anche la religione, l'etica e la morale. Shari'a in arabo significa la diritta via, rivelata da Dio stesso agli uomini. Quindi un diritto particolare, di tipo religioso inviato con un messaggio a tutti i popoli di religione monoteista. La shari'a è la legge di Dio che non va confusa col fiqh che invece è opera dell'uomo in quanto interpretazione della legge divina.

A fronte della shari'a e delle varie fonti del diritto islamico, quali il Corano, la Sunna, l'igma e il qiyas, esiste un altro tipo di diritto, denominato comunemente statale e laico, prodotto dal potere politico di ciascun Paese. Questo diritto prende il nome di qanun e talvolta si pone in concorrenza con il diritto etico religioso. E' importante sottolineare che il qanun, che corrisponde al nostro codice civile, è stato sempre subordinato alla shari'a ma col passare degli anni, seppur lentamente, si è come dire modernizzato ed è stato codificato fino al punto di cancellare, ovviamente solo in alcuni Stati, la sua subordinazione alla shari'a. E vediamo dunque nelle pagine seguenti le differenze più significative tra Paese e Paese del diritto statale islamico.

IL MAGHREB

Il termine Maghreb, in arabo "La' dove tramonta il sole", indica la parte più a ovest del Nord Africa che si affaccia sul mar Mediterraneo e sull'oceano Atlantico e che ricordiamolo fu conquistata dai musulmani nel settimo secolo. Esso comprende il

Marocco, la Tunisia, l'Algeria, la Libia e la Mauritania. Qui il diritto statale, qanun, presenta significative differenze tra Stato e Stato.

La Tunisia è indubbiamente il Paese islamico con la legislazione più avanzata in senso occidentale, a scapito naturalmente del diritto tradizionale islamico, ed è anche quello dove il processo di modernizzazione e di emancipazione femminile non si è mai fermato. Pure in Marocco si è assistito a diversi tentativi, più o meno timidi, di offrire alle donne una certa emancipazione ma con risultati sicuramente inferiori rispetto alla Tunisia. Algeria e Libia hanno avuto invece un processo diverso, che possiamo definire di ritorno alla islamizzazione, con vari tentativi di compromesso tra le correnti islamiste e quelle progressiste.

Come abbiamo accennato in precedenza, il matrimonio è un vero e proprio contratto dove sono presenti i soggetti, l'oggetto e il consenso. Per la scuola giuridica shafiita i soggetti del matrimonio sono due: l'uomo e il wali cioè il tutore matrimoniale, l'oggetto è la donna e il suo consenso deve essere espresso solo da quest'ultimo. Per la scuola Hanafita, più liberale, invece i soggetti sono tre: l'uomo, il wali e la donna. Ebbene, dovete sapere che il codice tunisino va addirittura oltre le indicazioni delle due scuole, prescrivendo che il matrimonio sia celebrato solo con il consenso dei due sposi. Il codice marocchino invece prevede la presenza del wali come condizione necessaria per il matrimonio ma lascia che la donna maggiorenne possa concludere anche da sola il proprio contratto o, più semplicemente, dandone l'incarico ad un suo parente. Al contrario, per il codice algerino è indispensabile la presenza del wali.

In Tunisia l'età degli sposi deve essere pari o al di sopra dei 18 anni, salvo deroghe speciali del giudice. Il marito è sempre tenuto a

corrispondere alla moglie il mahr che rappresenta il suo dono nuziale. In Marocco il dono dello sposo prende invece il nome di sadaq e va versato secondo la consuetudine solo dopo la consumazione. Per la validità del matrimonio sono necessari due testimoni musulmani, possibilmente due uomini oppure un uomo e due donne in quanto due donne equivalgono ad un uomo.

In Tunisia la poligamia è vietata e addirittura perseguita come reato. Ma per quale motivo la poligamia è considerata un reato penale solo in questo Paese arabo? Secondo il Corano le mogli devono essere mantenute e trattate in modo assolutamente equo. Nel Corano infatti è scritto "...voi potete sposare due, tre, quattro mogli ma se temete di non essere giusti e equi con esse, sposatene una sola". E siccome per gli ulama tunisini non è possibile trattare le mogli in modo equo e paritario, per seguire alla lettera le prescrizioni coraniche è stato necessario delegittimare la poligamia. L'uomo tuttavia rimane sempre il capofamiglia e la donna una sua subordinata. Questo ci porta a pensare che, anche in un Paese progressista come la Tunisia, l'uguaglianza tra i due sessi è puramente fittizia. Il marito è sempre al di sopra della moglie e dei figli, anche e soprattutto perché è lui che deve mantenere la famiglia. Secondo il Corano poi, dovendo scegliere Dio chi tra gli esseri umani dovesse comandare, ha scelto l'uomo. Il codice marocchino invece non abroga la poligamia ma afferma che se la moglie inserisce nel contratto una clausola di monogamia, l'uomo non può contrarre altri matrimoni. In Algeria per poter essere poligami occorre il consenso della prima moglie. In Libia il numero massimo di mogli è due. In Mauritania la prima moglie deve essere preventivamente informata e basta solo questo, non serve alcun consenso.

Tra tutti i Paesi arabi, solo la Tunisia ha abrogato il ripudio (talaq). Talaq, che in arabo significa “ divorzio da te” è la formula prevista dalla shari’a per divorziare. Per la legislazione islamica solo il marito è titolare di questo diritto che può esercitare rivolgendosi alla propria moglie per tre volte distinte proprio il termine talaq. Dopo la terza pronuncia, il divorzio ha pieno effetto giuridico. In Tunisia quindi l’unico mezzo per sciogliere il matrimonio è il divorzio. In Marocco al contrario sono vigenti entrambi gli istituti. Anche la donna può chiedere il divorzio ma è tenuta a pagare un corrispettivo, detto khul, che in ogni caso non può superare il valore della dote. Questa forma di scioglimento del matrimonio, che può essere richiesta dalla donna anche contro la volontà del marito, è l’unico strumento giuridico in materia di divorzio a difesa della donna.

Un aspetto peculiare del diritto islamico, presente anche nei Paesi del Maghreb, è il divieto dell’istituto della adozione. Al suo posto vige un altro istituto denominato kafala che è una sorta di tutela minore, una alternativa ufficiosa e limitata a favore dell’infanzia abbandonata. Il bimbo infatti non acquisisce tutti i diritti del figlio naturale, non può ereditare e non ha diritto al nome della famiglia che lo tutela.

Quanto poi alle questioni in materia di eredità, come già accennato, la donna eredita esattamente la metà di quello che eredita l’uomo. Questo principio è sancito dal Corano che recita:” Dio raccomanda di lasciare al maschio la parte di eredità di due femmine”. Proprio perché il Corano su questa materia non lascia spazio a interpretazioni non è stato possibile superare la sperequazione neanche nella moderna Tunisia.

I Paesi del Maghreb hanno modernizzato anche il diritto penale mantenendo tuttavia alcune prescrizioni della shari’a. Mi riferisco in particolare alle norme sull’adulterio e sul

divieto di vendita di bevande alcoliche. In Tunisia l’adulterio è punito con il carcere per cinque anni, cui si aggiunge una pena pecuniaria. La vendita di bevande alcoliche, considerata un reato contro la morale pubblica, con una pena detentiva di soli quindici giorni ed una pena pecuniaria. Ma perché la pena detentiva è così limitata? Questo potrebbe dipendere dal fatto che il Paese è uno dei principali produttori di vino del mondo arabo e ha un giro d’affari veramente significativo. I codici penali di Marocco e Algeria contengono invece diverse norme legate alla shari’a. Un esempio è costituito dalla impunità nel caso di delitto d’onore e di reato infamante nel caso di omosessualità. Nel codice penale della Mauritania sono ancora presenti pene come la fustigazione, la lapidazione in caso di adulterio o di omosessualità, l’amputazione degli arti e la condanna a morte non solo in caso di apostasia ma anche in caso di rifiuto di pregare. In Libia infine il diritto penale è ancor più strettamente legato alla legge islamica. Amputazione della mano in caso di furto o di brigantaggio, pena mitigata tuttavia dal fatto che deve essere eseguita in ospedale e sotto anestesia. E ancora, 100 frustate per i rapporti sessuali illeciti tra persone non sposate e 80 frustate per i calunniatori.

L’EGITTO

Anche l’Egitto dal punto di vista del diritto è un Paese sospeso tra tradizione e modernità. In Egitto, il diritto di famiglia non è stato ancora codificato. Sono stati regolamentati solo alcuni aspetti come la poligamia, lo scioglimento del matrimonio, l’età minima per contrarlo e il mantenimento della moglie. All’inizio degli anni 80, con la legge Gihan, che prese il nome della moglie di Sadat, venne limitata la poligamia. Ma quella

limitazione fu duramente osteggiata dagli islamisti radicali che la considerarono un vero e proprio attentato alla cultura ed alla tradizione musulmana. L'omicidio di Sadat fu l'occasione per abrogare la legge. Negli anni successivi, la moglie per ottenere il divorzio doveva provare davanti al giudice di aver subito, a motivo della poligamia, un danno economico oppure psicologico. Oggi per fortuna non è più così. Se la donna vuole divorziare deve semplicemente restituire il mahr, un passo avanti quindi verso la parità tra i due sessi. Naturalmente non mancarono anche in questo caso critiche feroci da parte dei sostenitori della shari'a che vedevano nella nuova legge un pericolo per la solidità della famiglia ma il processo verso la modernizzazione e l'emancipazione femminile non si arrestò. Da questa breve disamina emerge tuttavia che l'Egitto, rispetto alla Tunisia dove è possibile sciogliere il matrimonio senza alcuna giustificazione e senza restituzione del mahr, è ancora indietro in materia di divorzio.

In Egitto esiste anche una forma di matrimonio particolare chiamato urfi o orfi che non viene registrata ed è caratterizzata anche dalla totale assenza di pubblicità. Un matrimonio segreto quindi? Si tratta in realtà di un contratto firmato dai due sposi che serve ad aggirare le limitazioni alla poligamia imposte dal diritto statale. Il matrimonio urfi è la versione egiziana del matrimonio a tempo iraniano di cui parleremo più avanti. In quel contesto proveremo a sottolinearne le differenze

LA PENISOLA ARABA

Anche i Paesi della penisola araba e cioè l'Arabia Saudita, il Kuwait, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e lo Yemen presentano delle grosse differenze tra i loro sistemi giuridici. Partiamo dalla Arabia Saudita che rimane l'unico Paese musulmano

che ancora non ha attuato una codificazione del diritto e nel quale il diritto applicabile è soltanto la shari'a. Negli altri Paesi della penisola invece c'è stato un lento, graduale processo di modernizzazione del diritto. In Arabia Saudita si applica ancora la lapidazione per il reato di adulterio e solo di recente, come sapete, è stato consentito alle donne di guidare. Questo comunque non deve meravigliare dal momento che l'Arabia Saudita è la culla dell'Islam e la regione che ha dato i natali a Maometto. C'è da sottolineare poi che in questo Paese non c'è stata mai alcuna influenza di tipo coloniale, né quella britannica né quella francese, al contrario degli altri Stati. Solo la scoperta di ingenti fonti di petrolio nel 1938 ha posto i governi sauditi davanti alla necessità di avviare alcune riforme ma queste sono state varate in linea sempre con il carattere islamico del Paese. Il ruolo della shari'a quindi è rimasto fondamentale.

In Arabia Saudita coesistono due distinte figure giuridiche: il qadi cioè il giudice che in tribunale deve pronunciarsi tra due parti in lite tra loro e la cui sentenza è inappellabile e il mufti che normalmente esercita in casa o in moschea, al quale si può rivolgere qualsiasi musulmano per dirimere questioni di natura giuridica, etica o religiosa. Il responso di questa figura come abbiamo già accennato è chiamato fatwa. Questa antica pratica risale addirittura ai tempi di Maometto e continua anche ai nostri giorni. In sostanza, il mufti funge da organo consultivo e anche di mediazione. Si può fare ricorso al mufti per dirimere controversie ed anche il qadi, il giudice, prima di emettere la sentenza, può richiedere il suo parere illuminante.

In Arabia Saudita la poligamia non solo è ammessa ma addirittura incoraggiata, come un dovere religioso. Questa situazione è giustificata innanzitutto dal benessere economico del Paese e dalla necessità di

incrementare le nascite. Inoltre essa è considerata la migliore alternativa possibile alle relazioni extraconiugali. Nella competizione con l'Iran, l'Arabia Saudita applica il diritto nel modo più conservatore possibile. Pensiamo alla imposizione del velo alle donne, alle forti limitazioni in materia di emancipazione femminile e all'utilizzo dei matrimoni a tempo (mut'ah), di viaggio (misyar) e di vacanza (misyaf), istituito quest'ultimo attraverso una fatwa emessa dal Gran mufti. Il matrimonio a tempo in sostanza è l'alternativa islamica alla pratica della convivenza occidentale more uxorio. Si tratta in ambedue i casi di unioni di carattere privato. Il marito non ha alcun obbligo di versare il mahr oppure lo versa ma in misura estremamente ridotta. Queste forme di matrimonio non possiedono affatto quindi il carattere del matrimonio tradizionale islamico. La moglie risiede nel domicilio dei suoi genitori e il marito le fa visita in orari prestabiliti senza alcun obbligo di mantenimento. Naturalmente l'eventuale moglie legittima non è al corrente di questo particolare tipo di matrimonio. Il matrimonio di viaggio, misyaf, soddisfa entrambi i coniugi. L'uomo soddisfa il suo desiderio di possedere una donna durante un viaggio, la donna il suo bisogno di evadere di casa e di andare in vacanza anche all'estero in compagnia di suo marito. Le spese di viaggio sono sempre a carico della donna.

In Kuwait, come in Arabia Saudita, la shari'a ha una influenza notevole ed è considerata la fonte principale del diritto. Rimane il grande potere correzionale del marito sulla moglie che ha il dovere dell'obbedienza. La poligamia è praticata e non è previsto alcun consenso da parte delle altre mogli. L'unico aspetto a favore delle donne è il divieto di coabitazione qualora la prima moglie non sia d'accordo a coabitare con le altre. Nel 2005 è stato riconosciuto il diritto di voto alle donne

(in Arabia Saudita è stato concesso solo nel 2011). Completamente diverso è il caso degli Emirati Arabi Uniti, EAU, che si sono avviati sin dal 2005 verso una reale modernizzazione codificando le norme. L'età minima per sposarsi è di 18 anni per entrambi, la donna può chiedere al giudice di contrarre matrimonio anche in assenza del consenso del wali, la poligamia è riconosciuta solo a condizione che il marito sia in grado di assicurare equità e parità di trattamento tra le mogli, il matrimonio può essere sciolto dietro corrispettivo del khul.

Lo Yemen, il Paese più povero della penisola araba, rappresenta un caso a parte. La popolazione che vive sugli altipiani divisa in tribù è sciita, quella che vive nella costa e nel deserto è sunnita. La shari'a è la fonte di tutta la legislazione. I reati sono puniti con pene fisse hudud, con il taglione qisas, nei casi di omicidio o con il prezzo del sangue diya, e con pene discrezionali ta'zir, da parte del giudice. E' utile sottolineare al riguardo che accanto alla giustizia ordinaria, in Yemen c'è un sistema giuridico parallelo a quello statale. Si tratta di un diritto consuetudinario non codificato e non amministrato dallo Stato che viene utilizzato dalle varie tribù. Negli ambienti rurali infatti la giustizia statale non è riconosciuta. E vediamo perché. La giustizia tribale, che si tramanda di generazione in generazione, assicura una giustizia più veloce, meno costosa, meno corrotta e certamente più trasparente. Un altro aspetto da sottolineare è che nel codice yemenita è stato eliminato ogni riferimento all'età minima per contrarre matrimonio. Questa modifica attuata nel 1999 ha incrementato a dismisura il fenomeno già peraltro diffuso delle spose bambine che contraggono matrimonio anche a 8 anni.

L'IRAQ E L'IRAN

Ci sono Paesi musulmani dove è molto sentito il desiderio di tornare a porre al centro del

diritto la shari'a. Uno di questi è l'Iraq la cui popolazione per il 90 per cento è islamica. Il Paese, ricco di petrolio, ha ottenuto l'indipendenza dalla GB nel 1932. In base alla sua Costituzione, è vietato approvare norme che siano in contrasto con la shari'a. Sono stati presentati da parte di esponenti del partito filo islamico disegni di legge tesi a ridurre l'età minima per contrarre matrimonio da 18 a 9 anni per le femmine e a 14 per i maschi e ad eliminare i limiti imposti per la poligamia. Naturalmente il limite di 9 anni discende dalla circostanza che Aisha fu presa in sposa dal Profeta proprio all'età di 9 anni. Gli omicidi per motivi d'onore non sono puniti con pene severe. Indicativo è il caso dell'uccisione della sposa da parte del fratello perché trovata non vergine dal marito la prima notte di nozze. Un delitto per salvare l'onore della famiglia.

L'Iran è uno Stato teocratico il cui potere è nelle mani degli ulama. Secondo il regime attuale, quello degli ayatollah, Dio esercita la sua sovranità sulla terra attraverso il clero sciita, per cui viene ridotto significativamente l'autonomia legislativa del Parlamento. Lo Stato è costituito dalla Guida Suprema e dal Consiglio dei Guardiani composto da 12 giudici di cui 6 laici e 6 del clero sciita. E' proprio questo Consiglio che deve verificare la compatibilità islamica delle leggi varate dal Parlamento. Questo perché la Costituzione iraniana prevede che tutte le norme dello Stato devono essere in linea con la religione islamica. E' previsto il nikah al mut'ah cioè il matrimonio a tempo, detto altrimenti matrimonio di piacere (mut'ah in arabo significa piacere, godimento). Si tratta di un contratto matrimoniale vero e proprio che deve contenere l'indicazione del termine del matrimonio e il dono nuziale. Elemento essenziale del contratto, che non è prorogabile, è la durata del matrimonio che può durare da 1 giorno a svariati anni. Il

marito non è tenuto a mantenere la moglie e gli eventuali figli sono attribuiti sempre al padre. La donna che si sposa con il mut'ah è chiamata mustajara cioè donna in affitto.

IL NIKAH AL MUT'AH

Su questo particolare istituto, il nikah al mut'ah, chiamato anche sigheh in lingua farsi, occorre soffermarsi un attimo. In sostanza si tratta di un matrimonio vigente nel diritto islamico sciita che era già praticato in Arabia nel periodo preislamico. Infatti, sembra che una antenata del Profeta Maometto ricorresse spesso a questo tipo matrimonio a tempo. Successivamente, i sunniti lo vietarono alla luce di un versetto coranico che sembrava non consentirlo ma gli sciiti continuarono a ritenerlo legittimo. Le caratteristiche del mut'ah sono le seguenti: il libero consenso della donna che, al contrario dell'uomo, non deve essere sposata, l'affidamento al padre di eventuali figli alla cessazione del contratto, il dono nuziale mahr alla moglie solo alla cessazione del vincolo, il divieto del diritto all'eredità se il marito muore, l'impossibilità di prorogare il termine fissato nemmeno con il pieno accordo dei contraenti. Alcuni dotti sciiti vietano questo tipo di matrimonio con donne non musulmane; altri hanno evidenziato che il mut'ah è una forma di prostituzione mascherata ma occorre considerare che l'alternativa a questo istituto, quella di farsi un'amante, è un reato penale. In ogni caso, si può affermare che se questo tipo di matrimonio fosse stato illegittimo e considerato alla stregua dell'adulterio, uno dei peccati più infamanti dell'Islam, mai sarebbe stato praticato ai tempi di Maometto. Quando il secondo Califfo lo vietò, i sunniti lo considerarono illegale ma gli sciiti continuarono a praticarlo trattandosi secondo la loro interpretazione di una cosa diversa dalla fornicazione e dell'adulterio. Ma cosa ci guadagna una donna contraendo questo tipo

di matrimonio? Sicuramente una maggiore libertà. Può vivere a casa propria, può uscire senza permesso, può vivere più tranquilla ed anche lavorare, ma deve sempre essere disponibile quando il marito la cerca. Se l'uomo vuole invalidare il contratto prima della scadenza del termine, può farlo ma è tenuto a restituire l'intero compenso versato qualora abbia consumato. Se non ha avuto con la donna rapporti sessuali, deve restituire solo la metà della somma. Il codice civile iraniano consente all'uomo di contrarre un numero indefinito di matrimoni temporanei anche se alcuni studiosi sostengono che non si possono superare i 4. Oggi questa pratica viene utilizzata anche per aggirare tutti i divieti che le leggi islamiche iraniane pongono sui rapporti tra adolescenti. Per alcuni non è che una forma di prostituzione, come accennato, per altri invece una forma di matrimonio legittima e perfino una sorta di emancipazione della donna. Se ci pensate bene, con tutte le separazioni che ci sono da noi, anche i matrimoni occidentali stanno diventando dei matrimoni temporanei.

LE DIFFERENZE TRA I MATRIMONI MUT'A, URFI E MISYAR

Del matrimonio mut'ah praticato in Iran abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Diverso è il matrimonio urfi che si pratica in Egitto e che in arabo significa consuetudine. Quest'ultimo serve per evitare la prospettiva del celibato, della masturbazione e della solitudine sentimentale. In sostanza, rappresenta un'ottima valvola di sfogo. Occorre sottolineare anche che la crisi e la disoccupazione hanno reso particolarmente difficile in Egitto il matrimonio tradizionale che comporta, giova ricordarlo, l'erogazione di una cospicua dote a favore della donna e l'obbligo di mantenimento da parte dell'uomo. Da qui l'incremento dei matrimoni urfi. Inoltre bisogna tener presente che la fornicazione ovvero il sesso fatto al di fuori

del matrimonio è punito con 6 mesi di carcere e che l'adulterio con 3 anni. Tutto ciò naturalmente rappresenta una ulteriore spinta all'urfi. La differenza sostanziale tra il matrimonio mut'ah iraniano e quello urfi egiziano è la seguente: mentre il matrimonio mut'ah o sigheh è perfettamente legale e le autorità religiose iraniane lo incoraggiano, il matrimonio urfi in Egitto è considerato semilegale e semiclandestino ed è semplicemente tollerato. In sostanza, questo tipo di matrimonio è utilizzato sia dalle classi più povere che non possono permettersi un matrimonio tradizionale, sia dai giovani egiziani che decidono di accompagnarsi con le turiste. Faccio riferimento in particolare alla prostituzione del ragazzo egiziano con l'anziana occidentale in cerca di nuove emozioni. Per contrarre l'urfi occorre firmare un apposito "marriage contract". Con il documento firmato da ambedue i coniugi è possibile accedere in albergo senza avere problemi con le forze dell'ordine e perfino passeggiare insieme per le strade. Naturalmente sia gli albergatori sia la polizia, pur non avendo il documento alcun valore legale, chiudono un occhio. Ancora diverso è il matrimonio misyar praticato in Arabia Saudita. Si tratta di un tipo di matrimonio non temporaneo, leggero o per meglio dire semplificato. Il nikah al misyar che in arabo significa "matrimonio del viandante" consente all'uomo di evitare il costo di un matrimonio tradizionale con la relativa dote nonché di fornire una abitazione alla moglie. Si chiama del viandante perché il marito può rendere visita alla moglie nella casa dei suoi genitori quando lo ritiene opportuno. Solitamente viene contratto tra coppie che non dispongono delle risorse necessarie. E' praticato dai sunniti anche se non è diffusissimo e rappresenta una ghiotta occasione soprattutto per l'uomo che evita di

pagare la dote e non ha alcun obbligo di mantenimento.

IL PAKISTAN E LA TURCHIA

Dopo il conseguimento della indipendenza dalla GB, il Pakistan ha iniziato a prendere le distanze dal codice penale inglese varando le cosiddette Ordinanze speciali basate su una stretta osservanza dell'Islam. Nelle Ordinanze sono previste le pene denominate hadd che consistono nella amputazione della mano per il furto e nella lapidazione per l'adulterio e le pene ta'zir che, a discrezione del giudice, puniscono le condotte illecite. L'ergastolo è previsto per chi sporchi, danneggi o profani il Sacro Corano oppure dileggi il Profeta Maometto. Nel diritto penale pakistano sono stati reintrodotti gli istituti del taglione e del prezzo del sangue.

La Turchia è un Paese a maggioranza musulmana. Nel 1982, prima che Erdogan con il suo partito filo islamico prendesse il potere, la Suprema Corte aveva sostenuto che il velo era contrario alla libertà delle donne e ai principi fondamentali dello Stato e l'aveva vietato. Erdogan, una volta andato al potere, revocò il divieto della Suprema Corte di indossare il velo negli uffici pubblici e nelle scuole. A parte tuttavia la questione del velo, un deciso passo avanti è possibile riscontrarlo nel diritto di famiglia. Il nuovo Codice civile infatti fa venir meno il ruolo di capofamiglia del marito sostenendo la piena eguaglianza dei due coniugi. Analogamente, sono previsti uguali diritti anche in tema di successione.

L'AFGHANISTAN

In questo Paese il diritto è costituito da un misto di regole tribali o consuetudinarie e leggi statali. Nella Costituzione è specificato tuttavia che nessuna norma può essere contraria ai precetti dell'Islam. C'è poi una sorta di paradosso nel codice penale: l'adulterio e la fornicazione sono puniti con la

lapidazione e la fustigazione che sono pene più gravi rispetto alla reclusione fino a 7 anni prevista per la violenza sessuale. Ci sono inoltre due istituti molto particolari. Il primo è rappresentato dal por, che in arabo significa prestito, secondo il quale il debitore può concedere al suo creditore una ragazza della propria famiglia; il secondo è il bad il cui significato è riparazione, che prevede che chi si è macchiato di un delitto può dare in sposa una o più donne della propria famiglia a quella della vittima al fine di compensare il reato commesso. Quest'ultimo istituto può essere considerato un passo avanti rispetto alla faida tradizionale "uccido un componente della tua famiglia per compensare l'uccisione di uno dei miei".

Il codice afgano vieta i matrimoni minorili ma nelle realtà il fenomeno dei matrimoni tra spose bambine e uomini adulti continua a verificarsi ancora. Nel 2009 è stata varata una nuova legge che considera l'inizio della pubertà della femmina e quindi l'attività delle ghiandole sessuali al verificarsi della prima mestruazione. La norma introdotta, invece di attenuare il deprecabile fenomeno delle spose bambine, ha finito col favorire e incrementare i matrimoni minorili.

I DIVIETI, GLI OBBLIGHI E LE REGOLE DI VITA QUOTIDIANA

L'Islam proibisce la riproduzione di figure umane. In realtà, il Corano non vieta espressamente le immagini degli esseri viventi ma è stata l'interpretazione di esso che ha portato a sostenere il divieto. Le figure umane o quelle degli animali possono infatti distrarre i fedeli dalle preghiere. Ma proprio l'assenza delle figure umane ha determinato il perfezionismo delle magnifiche figure astratte e geometriche che caratterizzano l'arte islamica.

E' vietato festeggiare il compleanno perché si tratta di una tradizione tipicamente cristiana e quindi non prevista dalla shari'a. E' proibito

dipingere o semplicemente guardare quadri e sculture riproducenti esseri viventi. La musica è peccato, quindi è proibito fare il cantante e il musicista. La musica corrompe le menti dei giovani in quanto distoglie l'attenzione dalla preghiera." Allah ha ordinato di distruggere gli strumenti musicali. E nel giorno della resurrezione verserà piombo fuso nelle orecchie di chi ascolta la musica ". L'unica musica ammessa è quella dei canti religiosi.

E' vietato il gioco degli scacchi perché ritenuto una inutile perdita di tempo nonché i giochi dei dadi e delle carte. E' vietato radersi completamente la barba perché sarebbe una semplice imitazione di ciò che fanno i non musulmani. E' vietato farsi i tatuaggi in quanto questi contaminano il corpo. Sono vietati i tacchi a spillo perché valorizzano il corpo ed esaltano la bellezza delle donne. I pantaloni femminili invece sono tollerati ma a condizione che nascondino le forme.

E' vietato mangiare carne di maiale. Nell'Islam infatti la carne di suino è haram, cioè proibita in quanto nel Corano il maiale è descritto come animale impuro e non adatto al consumo. Le sue carni comunque possono essere consumate solo in caso di effettiva necessità come ad esempio quella di una grave malattia. Analogamente è vietato il consumo di sangue e quello di carni di animali morti per cadute accidentali, per essere stati bastonati o immolati. Il divieto di produrre, importare e vendere carni suine è assoluto in Iran e in Arabia Saudita. In merito a questo divieto c'è da aggiungere che il maiale è un animale decisamente sporco che vive in mezzo anche ai propri escrementi e che il consumo della sua carne potrebbe essere nociva per l'uomo a causa del clima torrido di questi Paesi. Naturalmente sono vietati anche i cibi contenenti tracce di maiale o di suoi derivati come lo strutto e il grasso animale. E' vietato altresì il consumo di altra carne qualora non macellata secondo la legge

islamica. L'animale infatti deve essere fatto dissanguare lentamente. Ed ancora, è vietato alla moglie non musulmana di baciare il marito senza essersi sciacquata la bocca qualora abbia consumato carni impure, come ad esempio una bistecca al sangue. E' anche vietato mangiare crostacei, gamberi, aragoste e granchi.

E' proibito alle donne di uscire da sole e di girare in bicicletta, secondo una fatwa emessa dall' Ayatollah Khamenei, di viaggiare in Arabia Saudita sugli stessi autobus degli uomini, di prendere il treno, di praticare sport particolari, di frequentare piscine o palestre dove ci siano uomini. In realtà, non sono le regole religiose a vietare lo sport alle donne ma tutta una serie di norme di carattere morale che naturalmente variano da Paese a Paese.

E' vietato alle donne avere rapporti sessuali col marito durante il ciclo mestruale perché in quel periodo sono considerate impure, scoprire i piedi, indossare scarpe aperte, mettersi in pubblico il trucco, il rossetto e il profumo perché susciterebbe troppa attenzione. La donna può trovare un lavoro ma la sua attività principale deve essere quella di casalinga. In ogni caso la sua attività lavorativa deve essere espletata unicamente in un ambiente femminile. Fortemente raccomandata dalla shari'a è la circoncisione della donna che per l'uomo è obbligatoria. Un principio fondamentale dell'Islam è l'obbedienza della moglie al marito che per correggere il suo comportamento può anche batterla ma solo per correggere il suo comportamento. La donna deve essere sempre pronta a soddisfare i desideri sessuali del marito.

E' vietato mostrare in spiaggia il corpo scoperto per cui è necessario avere il gallabia ovvero una lunga tunica bianca con il velo oppure il burkini cioè il burka bikini che consiste in un pantalone lungo fino alla

caviglia, una tunica fino ai fianchi ed un cappuccio che copra la testa, il collo e le spalle. In sostanza rimane scoperto solo il viso.

Per quanto riguarda l'obbligo di indossare il velo prescritto dal Corano, occorre sottolineare che il hijab, che letteralmente significa nascondere, rendere invisibile, è il velo allacciato sotto la gola che copre capo e spalle lasciando scoperto il viso. In Afghanistan e in Pakistan c'è il burqa o burka, un abito nero oppure blu che copre tutto il corpo ed ha una retina davanti gli occhi. Nei Paesi del Golfo si usa il niqab, un velo nero che lascia scoperti solo gli occhi. In Iran è obbligatorio il chador che è una mantella che lascia scoperto il viso. L'abaya è il camice nero saudita che copre tutto il corpo eccetto testa, piedi e mani. In Occidente naturalmente è vietato indossare il burqa e il niqab perché la persona deve essere riconoscibile.

Per quanto riguarda l'istruzione, quella superiore è comunemente ritenuta poco necessaria per la donna. La tradizionale separazione dei sessi si ha naturalmente anche in ambito medico. E' preferibile che medico e paziente siano dello stesso sesso. Se ciò non fosse possibile, deve essere sempre presente una terza figura, un infermiere dello stesso sesso del paziente oppure un parente. Se il medico è un uomo, non può osservare le parti intime della donna. La scelta del medico dovrebbe cadere sempre su un medico musulmano ma siccome Maometto aveva come medico e amico personale un cristiano, alcune scuole coraniche non giudicano obbligatoria questa prescrizione. In Inghilterra un medico inglese che aveva chiesto alla paziente musulmana di togliersi il velo è stato denunciato dal marito per discriminazione razziale. Gli uomini musulmani che vivono da noi mantengono essenzialmente i loro usi e costumi e quindi rifiutano di essere visitati da medici donne.

In Arabia Saudita vige la regola della completa separazione tra i due sessi. Nei ristoranti ci sono sempre due aree, una per gli uomini, l'altra per le famiglie dove è permesso di togliersi il velo per mangiare.

E' vietato alle donne andare alla polizia per denunciare il trattamento violento del marito. Ciò comunque può essere fatto con il consenso del tutore. E' proibito alle donne di aprire un conto in banca in quanto non hanno diritto di gestire autonomamente le loro finanze. Fino allo scorso anno era vietato loro andare al cinema e allo stadio. Dal quest'anno sono state ammesse a partecipare alla maratona ma con il capo coperto e la tunica sino ai piedi. Sempre da quest'anno sono state ammesse anche a svolgere le funzioni di notaio. Oggi possono anche guidare ma con il consenso del tutore. Prendere il taxi senza accompagnamento è considerato immorale e salire su un bus di linea può essere vietato dallo stesso autista.

Per gli omosessuali è previsto il carcere o la pena capitale. E' stato scomunicato il programma televisivo Grande fratello arabo in quanto ritenuto culturalmente inappropriato

CONCLUSIONI

La situazione politica del mondo islamico è in continua evoluzione. Si va dall'immobilismo di taluni Paesi al dinamismo di altri, primo fra tutti la Tunisia. Alcune riforme in senso occidentale sono state osteggiate a tal punto che sono andati perduti quasi tutti i passi avanti riformisti e modernizzanti. Stati musulmani come la Tunisia e il Marocco hanno varato diverse riforme a favore dell'emancipazione femminile. Naturalmente, i cambiamenti politici hanno nel tempo influenzato in un senso o nell'altro tutto il diritto. In certi momenti storici quindi ci sono stati atteggiamenti di apertura, in altri al contrario un deciso ritorno all'antico, alla

tradizione, al conservatorismo culturale, alla shari'a.

L'Arabia Saudita, nonostante le aperture in senso occidentale degli ultimissimi anni, rimane il Paese musulmano più conservatore al mondo sia perché la religione dominante è una corrente rigida e inflessibile dell'Islam, sia perché dispone di leggi significativamente restrittive e discriminatorie. I segnali di apertura quali la riapertura dei cinema chiusi negli anni 80 per non apparire troppo filo occidentali e la concessione della patente alle donne non devono trarre in inganno.

I comportamenti dell'uomo: l'aggressività, la violenza, la gelosia, l'odio e la rabbia

di Fabio Iadeluca

Il comportamento aggressivo dell'uomo, quale si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi

Erich Fromm (1975)

Sommario:

Introduzione

1. Definizioni di aggressività

1.1 Le basi biologiche dell'aggressività umana

2. La violenza

3. La gelosia

4. L'odio

5. La rabbia

6. L'invidia

7. Bibliografia

Introduzione

Lo scopo di questo studio è quello di mettere in evidenza come l'aggressività, la violenza, l'odio, la gelosia, la rabbia e l'invidia, possono favorire il comportamento criminale, e l'analisi di questi fattori risulta importante al fine di costruire una griglia di valutazione criminologica dal punto di vista fenomenologico descrittivo, capace di verificare quali sono gli elementi che entrano in gioco nella realizzazione dell'azione delittuosa, o meglio che cosa scatena l'agito criminale degli individui.

1. Le definizioni di aggressività

L'aggressività è un tema complesso che sfugge a definizioni univoche poiché il suo significato varia a seconda dell'ambito disciplinare (dall'etologia, alla biologia, alla psicologia, alla scienza della politica) in cui è studiata, ed è un

fenomeno che si manifesta nella società umana quanto in quella animale.

L'aggressività umana può avere diversi sviluppi e in particolare può raggiungere dei livelli molto alti di intensità, tali da generare comportamenti che vanno ben oltre le relative tranquille condotte aggressive che si possono riscontare giornalmente; infatti si possono verificare anche degli sviluppi tragici, può diventare cioè violenza e volontà estrema di distruzione.

La difficoltà di definizione è legata, alla natura stessa dell'aggressività umana, fenomeno che assume valenze e funzioni diverse, dalle più costruttive alle più distruttive.

La maggior parte degli psicologi sociali definisce il comportamento aggressivo «come l'insieme di azioni dirette a colpire uno o più individui, tali da infliggere loro sofferenze fisiche e morali, oppure la morte (Bandura, 1973, Baron, 1977)»⁸⁹.

Prima di affrontare le numerose definizioni di aggressività, si deve far presente, al riguardo, alcune delle distinzioni fra i diversi tipi di aggressività, in particolare a) aggressività strumentale, si ha quando l'atto di aggressione è un mezzo per un altro fine (es. l'autodifesa); b) aggressività ostile, nella quale si cerca di esprimere sentimenti ostili, in questo caso l'aggressione è fine a sè stessa.

Si rappresenta, inoltre, che esiste una differenza tra aggressività attiva, nella quale il danno proviene da un'azione come un pugno o una critica, e l'aggressività passiva, nella quale il danno è causato dalla mancanza di

⁸⁹K.J. Gergen M.M. Gergen, *Psicologia sociale*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 291.

iniziativa (es. non aiutare qualcuno a soffrire di meno)⁹⁰.

Ribot (1897) ritiene l'aggressività «una manifestazione della collera e la classifica in reale o animale, effettiva, simulata (algolagnia)⁹¹, differita o intellettuale, che si manifesta sotto forma di rancore, invidia, odio»⁹².

Freud caratterizza il suo pensiero evidenziando due interpretazioni distinte dell'aggressività: nella prima, anteriore al 1920 e alla pubblicazione *Al di là del principio di piacere*, parla di condotte e tendenze aggressive in relazione all'ambivalenza, al *transfert*, ai motti di spirito e al complesso di Edipo, ma si oppone all'idea di una pulsione aggressiva specifica; nella seconda interpretazione, quella definitiva, egli introduce il concetto di pulsione di morte.

Quindi, secondo l'opinione corrente, Freud avrebbe ammesso solo molto tardi l'importanza dell'aggressività.

La teoria esplicita di Freud in merito all'aggressività può essere così descritta: «una parte (della pulsione di morte) è posta direttamente al servizio della pulsione sessuale, in cui svolge un ruolo importante: è questo il sadismo propriamente detto. Un'altra parte non segue questa deviazione verso l'esterno, ma resta nell'organismo in cui è legata libidicamente mediante l'eccitazione sessuale che accompagna [...]; in ciò

*ricogliamo il masochismo originario, erogeno»*⁹³.

Freud, al riguardo, riserva per lo più il nome di pulsione di morte rivolta verso l'esterno specie mediante la muscolatura. Va osservato che questa pulsione di aggressione, al pari forse della tendenza all'autodistruzione, non può mai essere colta, secondo Freud, se non nella sua fusione con la sessualità⁹⁴.

Adler (1922) definisce l'aggressività come manifestazione compensatoria del "sentimento di inferiorità", come un mezzo per soddisfare il desiderio di potenza⁹⁵.

Dollard (1939) evidenzia che il comportamento aggressivo rappresenta una modalità di compensazione a frustrazioni protratte⁹⁶.

Parsons (1947) indica che l'aggressività è la disposizione da parte di un individuo o di una collettività ad agire in modo tale da danneggiare illegittimamente, con consapevolezza o meno, gli interessi di altri individui o di altre collettività appartenenti al medesimo sistema.

Lersch (1950) a seguito dei suoi studi, al contrario di Ribot, esamina l'aggressività come substrato della collera. Partendo dal fatto che la collera è per sua natura sempre distruttiva, lo studioso evidenzia che nell'aggressività il sentimento di vita reagisce alle compromissioni alle quali va incontro ed esplose nella forma di un urto, di una protesta che trae le sue

⁹⁰K.J. Gergen, M.M. Gergen, *op. cit.*, p. 291.

⁹¹Algolagnia: perversione sessuale per cui il godimento è raggiunto attraverso uno strato doloroso inferto subito.

⁹²T. A. Ribot, *La psychologie des sentiments*, Paris, Fèlix Alcan, 1897.

⁹³J. Laplanche, J.B. Pontalis, *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 11.

⁹⁴J. Laplanche, J.B. Pontalis, *op. cit.*, vol. I, p. 11.

⁹⁵A. Adler, *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.

⁹⁶J. Dollard, *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.

origini da un perdurare di tensioni interiori⁹⁷.

Fenichel (1951) ritiene che si tratti di un modo di lottare degli scopi istintivi contro le disillusioni⁹⁸.

Sears, Maccoby e Levin (1957) l'aggressività costituisce: «*un comportamento inteso a irritare o ad insultare qualcuno. La maggior parte degli adulti mostra un intero repertorio di azioni che si adegua a questa definizione. Alcune di queste sono sfacciate e violente, altre sottili e sfumate. Alcune sono accompagnate da rabbia o fastidio; altre vengono eseguite a freddo e senza emozioni da parte di colui che le perpetra*»⁹⁹.

Racamier (1963) evidenzia che ogni atto aggressivo si accompagna ad una esperienza di personificazione, intesa come scarica di energie represses, come liberazione, come soddisfazione: nell'esperire la propria aggressività l'uomo diviene qualcuno, si costituisce allo sguardo dell'altro¹⁰⁰.

Hartmann (1964) sostiene che l'aggressività istintiva viene smorzata da meccanismi radicati nella struttura della personalità che tendono a mantenere l'equilibrio fra aggressività stessa e dipendenza. L'uomo deve esprimere contemporaneamente l'amore e l'odio e, quanto più questi sentimenti sono intensi, deve essere pronto a frenarli, a distinguerli, ad analizzarli prospettivamente, deve potersi fidare

dello strumento che gli permette di dominare l'aggressività¹⁰¹.

Stierlin (1966) indica che l'uomo deve imparare a vivere con la propria aggressività, divenendo aggressivo egli non deve creare un vuoto interpersonale¹⁰².

Ammon (1970) rappresenta che la mancanza di autocontrollo e il comportamento aggressivo siano espressioni di un precocissimo disturbo del rapporto tra madre e figlio.

Egli sostiene che nel determinismo della condotta aggressiva dell'adulto sia fondamentale l'aggressione distruttiva dei genitori che ricorrono a sistemi educativi estremamente rigidi.

Lo studioso osserva che le ricerche cliniche non confermano l'esistenza di un istinto distruttivo¹⁰³. Lo scopo dell'aggressione non deve essere considerato sempre la distruzione dell'oggetto odiato, ma è variabile ed è intimamente connesso all'Erlebnis (vissuto) e alle funzioni dell'Io¹⁰⁴.

Bremer (1971) sottolinea che il concetto di aggressività può essere ricondotto a quello di pulsione istintiva.

Laplanche e Pontalis (1974), definiscono l'aggressività come: «*la tendenza o insieme di tendenze che si attuano in condotte reali o fantasmatiche, miranti a danneggiare un altro, demolirlo, costringerlo, umiliarlo, etc. L'aggressione assume anche modalità*

⁹⁷A. Semerari, *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981, cap. III, p. 87.

⁹⁸O. Fenichel, *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.

⁹⁹R.R. Sears, E.E. Maccoby, H. Levin, *Patterns of Child Rearing*, New York, Harper, 1957, p. 218.

¹⁰⁰A. Semerari, *op. cit.*, cap. III, pp. 87 e 88.

¹⁰¹H. Hartmann, *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.

¹⁰²H. Stierlin, *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'evolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.

¹⁰³G. Ammon, *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatrisches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl. Med. 1970, 27, pp. 157-165.

¹⁰⁴C. Brenner, *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2, pp.137-144.

diverse dall'azione motoria violenta e distruttrice, non vi è nessuna condotta, negativa (rifiuto di assistenza per esempio) o positiva, simbolica (ironia per esempio) o affettivamente eseguita, che non possa funzionare come aggressione»¹⁰⁵.

Fromm (1975) osserva che il comportamento aggressivo dell'uomo, quali si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi¹⁰⁶.

Wilson (1975) classifica sette tipi di aggressività: territoriale (difesa del territorio), di predominanza (difesa del rango); sessuale (dei maschi nei confronti delle femmine allo scopo di accoppiarsi fra loro); disciplinare parentale (per ottenere dalle progenie comportamenti desiderati); di svezzamento (attacchi da parte della madre nei confronti della propria prole per impedire l'allattamento); predatoria.

In particolare, Elliot (1988) afferma che: *«ogni cervello contiene dei sistemi neurologici e chimici per produrre, e controllare, un comportamento violento e distruttivo. Abbiamo ereditato questi sistemi, praticamente senza cambiamenti, dai nostri antenati rettili e mammiferi, ed è perciò che la maggior parte di tale apparato è situato nel sistema libico filogeneticamente più antico e nel tronco dell'encefalo (McLean, 1969), che hanno estese connessioni reciproche con la*

neocorteccia prefrontale (Nauta, 1972; J. M Fuste, 1980)»¹⁰⁷.

Si deve precisare, che l'aggressione, non è una forma unitaria di comportamento, ma si esterna in varie forme che dipendono dalla situazione oggettiva; si ha quindi l'aggressione predatoria, da irritazione, difensiva, territoriale, materna-protettiva, tra maschi, strumentale (Moyer¹⁰⁸, 1976; Valzelli¹⁰⁹, 1981).

Secondo Elliot, dal un punto di vista strettamente clinico e neurofisiologico nell'uomo si distinguono due tipi principali di aggressione: quella da collera e la violenza a sangue freddo; quest'ultima con la particolarità di essere essenzialmente predatoria nel senso etimologico della parola. Deve essere invece considerata un sottotipo la violenza compulsiva¹¹⁰.

Dibattuta e ancora irrisolta è la problematica relativa alla questione se l'aggressività sia innata o istintiva, o sia una forma appresa di risposta (Wolfgang, Ferracuti, 1982). La spiegazione più accreditata e corrispondente ai fatti è che la capacità di aggredire sia presente in tutti noi, che gran parte delle persone impari a controllarla, e che questa capacità di controllo possa essere ridotta da fattori biologici - che indeboliscono i sistemi inibitori fisiologici - e da forze psicosociali.

¹⁰⁵ J. Laplanche, J.B. Pontalis, op. cit., vol. I, p. 8.

¹⁰⁶ E. Fromm, *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.

¹⁰⁷ F.A. Elliott, *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap.7. 2, p. 82.

¹⁰⁸ K. E. Moyer, *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.

¹⁰⁹ L. Valzelli, *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.

¹¹⁰ F. A. Elliott, op. cit., p. 82.

Si osserva: «che si è ormai accertato che il cervello contiene degli insiemi identificabili di neuroni interconnessi, completi di specifici neurotrasmettitori, che sono il substrato neurologico dell'aggressività da ira e sono situati nelle parti filogeneticamente più antiche del cervello, strettamente connesse con la neocorteccia prefrontale»¹¹¹.

In particolare: «l'aggressività da ira non si verifica senza uno stimolo esogeno (esterno) o endogeno (interno), e, come ben sappiamo, un dato stimolo non provoca inevitabilmente rabbia. La risposta dipende dalla "situazione" emotiva o mentale e da numerose variabili biologiche»¹¹².

Ponti (1995) sottolinea che l'aggressività umana, nei singoli o nei gruppi o nelle nazioni, è assolutamente diversa e ben rilevante, come ognuno sa, di quella esistente negli animali.

Prattico (1995) soggiunge, che le società umane, anche più arcaiche sono il frutto della contraddizione fra una invincibile necessità di integrazione col prossimo, con la passiva introiezione delle norme e dei condizionamenti sociali, e la autonomia della sua mente, prodotto da quella macchina irripetibile che è il cervello umano, dotato di qualità e di gradi di libertà ignoti a tutto il resto del mondo vivente. Contraddizione fra una invincibile tendenza alla socializzazione e il bisogno di affermazione individuale¹¹³.

Continua Ponti: «ciò spiega le contraddizioni e le ambivalenze dell'uomo: animale biologicamente sociale che necessita degli altri, ma nel contempo dotato di una individualità,

frutto dello sviluppo intellettuale che porta a sopraffare il prossimo per affermare se stesso»¹¹⁴.

Gallino (2006) sottolinea, come per aggressività si debba intendere: «quel comportamento o azione di un individuo o di una collettività diretto consapevolmente a danneggiare, sottomettere, sminuire, ferire fisicamente o psichicamente un altro individuo o collettività in modo arbitrario o illegittimo, dal punto di vista della vittima e del sistema sociale di cui essa fa parte»¹¹⁵.

Galimberti (2006) infine definisce l'aggressività come la: «tendenza che può essere presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all'etero o autodistruzione, oppure autoaffermazione. La prima definizione prevale in psicanalisi e in psichiatria, la seconda, che risponde all'etimologia del termine, dal latino *aggredior* che significa "cammino in avanti", prevale in psicologia, dove però la possibilità di giungere ad una definizione univoca è interiormente complicata da concetti e posizioni teoriche che derivano da discipline contigue, come l'etologia e l'antropologia»¹¹⁶.

Si deve evidenziare che per capire certi aspetti del comportamento umano, si deve prendere spunto dalle osservazioni fatte nel mondo animale.

Lorenz (1969) - che deve essere considerato il più importante studioso del comportamento animale - fa una distinzione fra "aggressività interspecifica" (tra specie diverse) ed "aggressività intraspecifica" (fra individui della stessa specie), riconoscendo che l'aggressività animale

¹¹⁴*Ibidem*, p. 284.

¹¹⁵L. Gallino, *Dizionario di Sociologia*, Torino, Utet, 2006, p. 10.

¹¹⁶U. Galimberti, *Nuovo Dizionario di Psicologia, Psichiatria, Psicoanalisi, Neuroscienze*, Milano Feltrinelli, 2019, p. 35.

¹¹¹*Ibidem*, p. 83.

¹¹²*Ibidem*, p. 84.

¹¹³G. Ponti, *op. cit.*, p. 284.

ha un aspetto adattivo e politico per la sopravvivenza del singolo per la specie. Lo studioso osserva che, mentre negli animali l'aggressività intraspecifica è tenuta sotto controllo da meccanismi inibitori, nell'uomo l'evoluzione culturale ne ha modificato i meccanismi di autoregolazione.

Giova osservare che l'aggressione intraspecifica negli animali è attuata per salvaguardare la sopravvivenza della specie e raramente ha esiti letali, quella che la contraddistingue è una serie di comportamenti posti in essere per inibire l'aggressore. L'uomo invece è l'unico animale che uccide sistematicamente in modo organizzato, in massa, individui della stessa specie (Mainardi, 1974)¹¹⁷.

1.1 Le basi biologiche dell'aggressività umana

Trova riscontro l'esistenza di un substrato neurologico dell'aggressività, e che dunque traumi cranici, lesioni cerebrali, malattie dell'encefalo, disturbi nei processi neurotrasmettitoriali, stati ipoglicemici, possano favorire la risposta negativa aggressiva e violenta.

Elliot (1988) mette in evidenza, che esistono almeno tre sindromi che contribuiscono a produrre aggressioni patologiche¹¹⁸: il discontrollo episodico, il danno minimo cerebrale e il disturbo della personalità antisociale. E' risultato, a seguito di studi specifici, che queste tre sindromi sono più comuni nei criminali e nei delinquenti aggressivi di quanto non lo siano nella popolazione generale (Cantwell, 1975; Mednick, 1977; Cloninger et al, 1978; Lewis et al, 1979) e questo vale anche per il discontrollo episodico e per il danno minimo

cerebrale, molto comune negli autori di maltrattamenti e di abuso (Elliot, 1982).

Ferracuti e Wolfgang (1966), sottolineano, in merito all'eventualità che pure microlesioni neurologiche potessero influenzare il comportamento violento e che è: «*del tutto accettabile l'ipotesi che i bambini delle classi sociali più basse e quelli provenienti da Paesi in via di sviluppo (nei quali le condizioni sanitarie, specie alla nascita, sono inadeguate) siano più esposti all'azione di fattori organici*»¹¹⁹.

Fra le teorie che hanno cercato di dare una spiegazione circa il collegamento tra il nostro corredo biologico con l'aggressività, vi è quella secondo cui la Y soprannumeraria nel cromosoma (XYY) è responsabile del comportamento violento e perfino criminale¹²⁰.

E' bene tener presente, che questi studi sono stati oggetto di critiche, in quanto studi epidemiologici hanno messo in evidenza che molti soggetti con tale anomalia cromosomica non risultano particolarmente violenti, inoltre, essendo l'anomalia talora associata ad altre caratteristiche, per esempio ritardo mentale e difficoltà di apprendimento, è da ritenere che il rapporto fra l'XYY e l'aggressività sia concasuale, ovvero mediato¹²¹.

Tra gli studi relativi alla correlazione fra genetica e aggressività o anche la criminalità, si collocano gli studi sui gemelli.

Tali studi hanno cercato di valutare se gemelli monozigoti separati dalla nascita evidenziassero nel corso della vita comportamenti violenti, nonostante le diverse influenze ambientali a cui erano sottoposti.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che i gemelli omozigoti avevano maggiore concordanza dei gemelli fraterni nel

¹¹⁷D. Mainardi, *L'animale culturale*, Milano, Rizzoli, 1974.

¹¹⁸F.A. Elliot, *op. cit.*, vol. 7, cap. 7.2, pp. 76 e ss.

¹¹⁹F. Ferracuti, M.E. Wolfgang, *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.

¹²⁰I. B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 23.

¹²¹*Ibidem*, cap. I, p. 24.

comportamento delinquenziale, e che i figli adottivi mostravano maggiore frequenza di comportamenti criminali se i padri biologici erano criminali, ma in realtà è apparso pure pressoché impossibile separare le influenze genetiche da quelli ambientali¹²².

Invece, altri studi hanno cercato di individuare la connessione fra ormoni ed aggressività.

L'assunto che i maschi sarebbero più aggressivi delle femmine, ha condotto molti ricercatori ad indagare l'eventuale associazione tra comportamento aggressivo e livelli plasmatici di testosterone. I risultati delle ricerche sono stati contrastanti, con la difficoltà di misurare il livello ormonale al momento dell'atto violento¹²³. Inoltre, ci può essere la confusiva influenza dell'alcol e delle droghe ad alterare i risultati degli esami ormonali e dei livelli ematici di alcuni ormoni sessuali¹²⁴.

Negli ultimi anni l'aggressività femminile è stata al centro degli studi dei biologi, che hanno potuto constatare, ad esempio, che in molte situazioni, come nella difesa dei piccoli, le femmine possono essere più aggressive dei maschi; i contrastanti risultati possono portare ad affermare che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sui membri di sesso opposto della stessa specie, quindi avere effetti diversi sui membri diversi su individui diversi, o anche sullo stesso individuo preso in momenti diversi¹²⁵.

Sempre per il rapporto che intercorre tra ormoni ed aggressività (o criminalità) è stata studiata anche la diagnosi relativa alla sindrome premenstruale (SPM) e la sua relazione con la violenza. Innanzitutto, si deve precisare, che non è diagnosi ufficiale del

DSM - IV¹²⁶, la quale la annovera come...*criteri di ricerca per il disturbo disforico premenstruale*...

Alcuni studiosi sostengono che il SPM sia una condizione di deficit ormonale che rende le autrici di reati incapaci di controllare le loro azioni quando questi sintomi sono presenti. Altri, invece, attualmente descrivono la SPM come un disturbo mentale, ma questo è contrario al suo utilizzo nel settore dell'imputabilità.

Comunque, si può stabilire un'analogia tra la SPM e il fenomeno descritto nei secoli come *psicosi postpartum*, in relazione all'infanticidio.

L'espressione fenomenologica della *psicosi postpartum* può variare da una depressione moderata fino a giungere stati deliranti con allucinazione. Il manifestarsi di sintomi di *psicosi postpartum* solo alcuni giorni al mese dopo il parto suggerisce un'eziologia legata ad alterazioni ormonali, sebbene, di nuovo, gli agenti stressanti psicosociali non possono essere ignorati¹²⁷.

Dalton (1961) effettuò uno studio su un campione di 156 donne inglesi incarcerate per aver commesso un reato nei precedenti 28 giorni. Lo studioso divise il ciclo mestruale in 7 periodi di quattro gg. e trovò che il 49% delle donne era nella fase premenstruale (4 gg. prima del mestruo) o nella fase mestruale (i 4 gg. successivi) al momento del reato. La conclusione di questa ricerca, era che le variazioni ormonali (es. aumento dell'aggressività, irritabilità, labilità emotiva etc.) potevano causare le azioni o diminuire la capacità di evitare di essere scoperte.

Horney (1978) criticò questa interpretazione, indicando che commettere un crimine, e lo stress dell'arresto e della carcerazione, potevano causare un mestruo precoce.

¹²²G. Ponti, *op. cit.*, cap. VI, p. 259.

¹²³*Ibidem*, cap. I, pp. 24 e ss..

¹²⁴C.P. Malmquist, *L'omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, cap. II, pp. 71 e ss.

¹²⁵I. B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 25.

¹²⁶DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.

¹²⁷C.P. Malmquist, *op. cit.*, cap. II, p. 71.

Comunque, questi studi sono stati fatti oggetto di critiche metodologiche al punto che Malmquist afferma che: «*la conclusione prudente è che utilizzare i sintomi di SPM come spiegazione per i crimini violenti è più legato ad un'operazione pubblicitaria che a dati empirici*»¹²⁸.

2. La violenza

Non c'è una definizione univoca in relazione al termine di violenza da parte degli studiosi di scienze sociali.

La World Health Organization nel 2002 ha definito la violenza come «l'uso intenzionale o la minaccia della forza fisica o del potere contro se stessi, contro un'altra persona o contro un gruppo o una comunità che abbia un'alta probabilità di provocare una ferita, la morte, un danno psicologico o una privazione»¹²⁹.

Barbagli, Colombo e Savona, (2003) osservano come gli atti violenti devono essere intenzionali e possono avere natura fisica, sessuale o psicologica. Da qui ne discendono tre categorie, a secondo dell'autore e della vittima, ovvero nella prima categoria fanno parte quelli che una persona rivolge contro se stesso: l'autoflagellazione, l'autodistruzione, il suicidio; nella seconda categoria (definita interpersonale) rientrano gli atti contro un'altra persona o contro un piccolo gruppo di persone: i familiari (la moglie, i figli, il marito) o gli estranei; nella terza categoria (definita collettiva) appartengono gli atti compiuti da grandi gruppi, come quelli politici, le organizzazioni terroristiche o lo Stato. Essi possono aver finalità sociali, politiche o economiche (o contemporaneamente tutti questi scopi).

Gli *hate crimes*, ovvero i delitti di odio, devono essere considerati come un esempio

di atti violenti contro obiettivi in maggior parte sociali.

Nello specifico, questi delitti si caratterizzano per i pregiudizi o per l'ostilità razziale, etnica, religiosa o sessuale della vittima (es. contro nomadi, immigrati, o di diversa etnia religiosa o omosessuali).

Invece, per atti violenti compiuti con scopi principalmente politici o economici sono da intendersi quelli commessi a danno dei *leader* politici¹³⁰.

E' comunque importante, ricordare, che la società umana oggi come nel passato si incentra particolarmente sulla violenza, che deve essere considerato lo strumento di regolazione di tutti i rapporti. Facendo un'*excursus* storico sull'umanità, emerge come la nostra specie si sia sviluppata sulla lotta, sulla sopraffazione e lo sterminio o la schiavizzazione degli individui¹³¹.

Per Gallino (2006) invece, la violenza deve essere considerata come una forma estrema di aggressione materiale «compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente vuoi nell'attacco fisico, intenzionalmente distruttivo, recato a persone, od a cose che rappresentano un valore per la vittima o per la società in generale; vuoi nell'imposizione, mediante l'impiego - o la minaccia palese di impiego - della forza fisica o delle armi, di compiere atti gravemente contrari alla propria volontà».

Galimberti (2019) evidenzia che dal punto di vista psicologico la violenza è considerata con una figura dell'aggressività che «si registra o come reazione a vere e presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di

¹²⁸C.P. Malmquist *op. cit.*, p. 73.

¹²⁹M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2002, cap. VI. p. 173.

¹³⁰M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *op. cit.*, cap. VI. p. 174.

¹³¹*Ibidem*, p. 174.

piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione¹³²»¹³³.

Freud dal punto di vista psicoanalitico ha incluso la violenza tra le figure della pulsione di morte in perenne dialettica con le pulsioni di vita che sono alla base della sessualità e dell'autoconservazione¹³⁴.

Peraltro, la violenza sulle persone si realizza, nei suoi vari gradi, ovvero nella coercizione fisica a fare o non fare, oppure a cedere forzatamente cose in proprio possesso, comprese informazioni o confessioni di qualsiasi tipo; nella privazione della libertà per periodi più o meno lunghi, ovvero nel sequestro di persona, nelle percosse, nel ferimento, nella mutilazione e nella tortura, e infine nell'uccisione.

La violenza sulle cose prende forma di danneggiamento più o meno gravi, e di distruzione più o meno totale e irreparabile.

Inoltre, oltre al significato sopra indicato, per violenza si intende l'impiego illegale d'una qualche forma di coercizione fisica (Hook, 1935); qualsiasi forma di influenza, di controllo di condizionamento, a causa dei quali le realizzazioni pratiche ed intellettuali di determinati esseri umani sono costrette al di sotto delle loro realizzazioni potenziali (Galtung, 1968). Alla nozione di violenza fisica direttamente esercitata da un agente ben identificabile, si aggiunge qui la nozione di violenza psicologica, comprendente ogni forma di indottrinamento, minaccia ideologica, di menzogna od altra deformazione delle informazioni, esercitata indirettamente da un complesso di agenti non identificabili individualmente, o individualmente insignificabili. Allo stesso modo si parla di violenza strutturale; una

forma di comunicazione o di argomentazione diretta a convincere altri circa l'importanza, la validità, la coerenza di credenze e valori propri del comunicante. In questo caso si parla di violenza simbolica, e la categoria degli atti violenti viene ad estendersi in misura tale da comprendere virtualmente non solo tutte le forme di interazione sociale, ma anche i fenomeni di pura e semplice trasmissione di informazioni, per tacere delle azioni che hanno come fine esplicito quello di modificare alla luce di certi valori il comportamento altrui, come avviene nel caso di attività pedagogiche (Barbier, 1974).

Quindi, tra le varie forme di violenza dobbiamo annoverare:

a) *la violenza fisica*, con la quale si intende l'uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima e nella maggior parte dei casi a procurare lesioni (es. schiaffi, calci, pugni, morsi, colpi alla testa, violenti scossoni, bruciature, strangolamento, soffocamento e comunque qualsiasi atto che abbia come fine quello di colpire o ferire il corpo);

b) *la violenza psicologica*, che si sostanzia in una serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento messe in atto dallo stesso. Infatti, c'è la volontà da parte di chi ne è l'autore di colpire la dignità personale, mediante atteggiamenti volti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e una condizione d'inferiorità della vittima. Essa comprende: ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e svalutazioni continue, denigrazione e umiliazione pubblica e privata, rifiuto, isolamento, terrore, deprivazione, limitazione dell'espressione personale. In certi casi il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio lavaggio del cervello;

¹³²Frustrazione: situazione interna o esterna, che non consente di conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo.

¹³³U. Galimberti, op. cit., p.1301.

¹³⁴*Ibidem*, p. 963.

c) *la violenza sessuale*; si verifica mediante l'imposizione e il coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, sia all'interno che al di fuori della coppia, inoltre è anche la costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a visionare materiale pornografico, a prostituirsi, costrizione ad agire o subire comportamenti sessuali non desiderati, perversi¹³⁵.

3. La gelosia

Galimberti (2006) considera la gelosia come uno stato emotivo determinato dal timore, fondato o infondato, di perdere la persona amata nel momento in cui questa rileva affezione verso un'altra persona.

Secondo gli antropologi, in origine la gelosia non era un evento connesso all'amore, ma un requisito che garantiva le condizioni di sopravvivenza. Attraverso la gelosia infatti, il maschio, che ha sempre considerato il corpo della donna come una sua proprietà, si tutelava dal rischio di allevare figli non suoi, mentre la donna, grazie alla gelosia del maschio, garantiva per sé e per la sua prole cibo e sicurezza¹³⁶.

Freud distingue tre forme di gelosia tutte connotate con l'ambivalenza per la compresenza di amore e aggressività entrambi rivolti alla medesima persona:

a) *la gelosia competitiva o normale*: è a suo parere "essenzialmente" composta dall'afflizione, il dolore provocato dalla convinzione di aver perduto l'oggetto d'amore, e dalla ferita narcisistica, ammesso che questa possa esser distinta dal resto; infine da sentimenti ostili verso il più fortunato rivale, e da una dose più o meno grande di autocritica che tende ad attribuire al proprio Io la responsabilità della perdita amorosa. Tale gelosia, anche se definita

normale, non è certo interamente razionale, ossia determinata dalla situazione attuale, proporzionata alle circostanze affettive e sotto il completo controllo dell'Io cosciente; anzi essa è profondamente radicata nell'inconscio, è la continuazione dei primissimi impulsi della vita affettiva infantile e trae origine dal complesso edipico o da quello fratello-sorella del primo periodo sessuale. Per Fenichel la gelosia normale è una manifestazione dell'incapacità di amare in modo autentico, tipico degli individui le cui relazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni narcisistici, per cui la paura di perdere l'amore dell'altro assume il significato di una diminuzione di autostima;

b) *la gelosia proiettiva*: è caratteristica di quei soggetti che, avendo rimosso le proprie esperienze reali o i propri desideri di infedeltà perché in disaccordo con la loro coscienza morale, proiettano queste tendenze sul partner di cui temono, in modo ossessivo, l'infedeltà, per poter alleviare i propri sensi di colpa verso quegli stessi impulsi;

c) *la gelosia delirante*: o delirio di gelosia, costituisce un vero e proprio disturbo psicopatologico caratterizzato dalla convinzione, solitamente priva di fondamento reale, dell'infedeltà del proprio partner, e da conseguenti reazioni comportamentali nei confronti di quest'ultimo e dei suoi presunti amanti. Una manifestazione caratteristica di questa forma di gelosia è la difficile e continua ricerca di indizi che provino l'infedeltà sospettata, mediante domande assillanti, interpretazioni deliranti, allusioni o falsi ricordi.

Per Freud il delirio di gelosia è determinato, come la gelosia proiettiva, da tendenze all'infedeltà rimosse, aventi però come oggetto un individuo dello stesso sesso. Il delirio di gelosia può evolvere in forma di delirio cronico sistematizzato a sfondo

¹³⁵A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 28

¹³⁶U. Galimberti, *op. cit.* 550.

paranoico, o può trovarsi associato ad altri disturbi psichici, in particolare l'alcolismo. Nel paranoico il delirio di gelosia, che mostra sempre un carattere persecutorio assume la forma di una costruzione logica e coerente i cui presupposti, anche se assurdi e ingiustificati, sono vissuti dal soggetto con estrema convinzione. Come rilevano Catalano e Cerquetelli (1953): «*chiamare la gelosia uno stato d'animo è certamente più preciso che non definirla un sentimento. Tuttavia essa comunemente viene indicata con quest'ultimo termine anche se, in qualche caso, non ha affatto le caratteristiche di un sentimento ma, piuttosto, quelle di un contenuto ideativi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il contenuto ideativo è accompagnato da una forte componente affettiva e, nel suo insieme, corrisponde a ciò che comunemente viene inteso come sentimento*»¹³⁷.

La gelosia acquista la sua individualità come sentimento "solo quando questi stati affettivi o emotivi vengono classificati secondo il loro contenuto o secondo il loro oggetto".

E' molto importante distinguere la gelosia "normale" da quella passionale.

Lorenzi (2002) in proposito, osserva, che «lo stato di gelosia, inteso nelle sue dimensioni normali, è una delle più tipiche esperienze passionali»¹³⁸.

Risulta difficile tracciare una linea di demarcazione fra normalità e patologicità di una esperienza passionale.

De Clérambault ha comunque cercato di delineare dei criteri (che potremo definire di tipo misti sia qualitativo che quantitativo) per definire i passaggi che portano una

comune esperienza passionale ad assumere valenze psicopatologiche.

Il pensiero che costituisce l'analisi di de Clérambault per molti decenni è stato di estrema importanza sull'argomento, conservando ancora oggi, un fondamento di validità, almeno sotto il profilo euristico.

Per lo studioso francese un'esperienza passionale si può considerare patologica quando: sia quantitativamente abnorme; abbia una abnorme persistenza; presenti una tendenza verso "l'incoercibilità dei costrutti mentali che l'accompagnano e quando si rilevi una "impermeabilità" di fronte ad ogni confronto con la realtà che tende ad attenuare, o a modificare alcune idee che sostanziano l'esperienza passionale stessa.

In definitiva, de Clérambault distingue il geloso patologico dal normale, per una esaltazione passionale prolungata nel tempo, con contenuti identici coatti e vischiosi che tendono ad autoalimentarsi fino ad eliminare ogni "feed-back" con la realtà.

Da questo ne consegue, su un piano comportamentale in agiti irrispettosi ed oltraggiosi, spesso dispostici e brutali nei confronti dell'altro.

4. La rabbia

La rabbia è un'emozione fondamentale osservabile sia nei bambini di pochi mesi sia in numerose specie animali. In linea generale essa si produce in presenza di un ostacolo che si sovrappone alla possibilità di soddisfare un desiderio, un'aspirazione, e consiste pertanto in una reazione a qualche tipo di costrizione fisica e/o psicologica.

Inoltre, la rabbia costituisce una delle emozioni più forti, capace di mobilitare energie e risorse finalizzandole a una risposta immediata (Averill, 1983, Kennedy, 1992).

Masala, Preti e Petretto (2002) sottolineano che «la rabbia è un potente innesco dell'aggressività, e che in realtà la rabbia,

¹³⁷C. Catalano e G. Cerquetelli, *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.

¹³⁸P. Lorenzi, *Criteri per la diagnosi di gelosia patologica*, Rivista di psichiatria, p. 301, 2002, 37, 6.

come oltre ad essere considerata un “attrattore” che orienta lo stato disposizionale e affettivo dell’organismo in relazione a circostanze od oggetti giudicati rilevanti per l’organismo»¹³⁹....

Inoltre, la reazione emotiva di rabbia segnala all’Io che un evento, un oggetto o una proprietà sono importanti, al punto che il timore della loro perdita giustifica la disposizione ad agiti aggressivi; i segni della rabbia, tra i più facilmente riconoscibili nell’animale e nell’uomo, indicano all’interlocutore che l’azione intrapresa, od omessa, può scatenare un’aggressione, e in genere inducono a manovre di pacificazione o, al contrario, una corrisposta aggressiva.

La rabbia, inoltre, è considerata un’emozione transitoria rivolta soprattutto a singoli individui, mentre l’odio è concepito come un sentimento più profondo, durevole e maggiormente indirizzato ai gruppi, che comporta sentimenti sgradevoli e pensieri accusatori che servano a razionalizzarlo.

Galimberti (2019) osserva come la rabbia sia una risoluta ostilità accompagnata da rifiuto, ripugnanza e talvolta dal desiderio di nuocere.

5. L’odio

L’odio inteso come relazione nei confronti dell’oggetto, è più antico dell’amore e grazie anche ai contributi di Aristotele, Cartesio, Spinoza, Hume e più recentemente dai filosofi francese Jean Paul Sartre e Vladimir Jankèlèvitch, si manifesta sia nella repulsione e nel rifiuto di ciò che provoca, sia nella tendenza ad annullare l’oggetto stesso dell’odio.

Il termine odio deriva dal latino “odisse” ed è abitualmente impiegato secondo due principali accezioni: nella prima esso indica un sentimento di grave e persistente

avversione, per chi si desidera il male o la rovina altrui; in una accezione più attenuata, il termine sta a significare senso di ripugnanza, di contrarietà, d’intolleranza verso qualcosa¹⁴⁰.

Al di fuori della diversa intensità, l’odio ha diverse forme e le due più caratteristiche e distinte sono la collera e il rancore, cioè lo sfogo improvviso o la costante tensione della forza.

Galimberti (2006) lo considera «risoluta ostilità accompagnata dal rifiuto, ripugnanza e talvolta dal desiderio di nuocere».

Separati quanto alla loro origine, amore e odio coesistono come la definisce Freud, in una sorta di “ambivalenza emotiva”, quando il campo è dispiegato dalla relazione piacere-dispiacere. Questo si verifica qualora l’amore e l’odio dirigano contemporaneamente sullo stesso oggetto.

Ravenna (2009) distingue sette tipi di odio:

- 1) calcolato, caratterizzato da sentimenti di disgusto nei confronti di un gruppo target;
- 2) caldo, di verifica attraverso sentimenti di rabbia o di paura in relazione a una situazione di minaccia a cui si può reagire o attaccando o fuggendo;
- 3) freddo, si manifesta attraverso pensieri di indegnità nei confronti del gruppo target;
- 4) bollente, si fonda su dei sentimenti di repulsione nei confronti di un individuo o di un gruppo;
- 5) a fuoco lento, si struttura attraverso sentimenti di ripugnanza verso il target;
- 6) fremente, si basa attraverso sentimenti offensivi determinate persone prese come bersaglio;
- 7) bruciante, si tratta di forme di odio estreme.¹⁴¹

¹³⁹C. Masala, A. Preti, D. R. Petretto, *L’aggressività*, Roma, Carocci, 2002, cap. I, p. 28.

¹⁴⁰ M. Ravenna, *Odiare*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 12.

¹⁴¹ M. Ravenna, *op. cit.*, pp. 54-56.

Diversamente dalle espressioni di rabbia, di cui ci si può anche dispiacere e pentire, è invece molto improbabile che l'odio susciti rimorso o sentimenti di colpa, in quanto chi lo sperimenta lo considera in qualche modo giustificato.

Teoricamente l'uomo dovrebbe saper odiare quanto egli sa amare e la misura della capacità dell'odio dovrebbe essere data da quella dell'amore.

Spesso questa legge si verifica anche nella pratica.

Questo avviene spesso, ma non sempre, in quanto fin da bambini l'odio è in noi represso e punito; mentre si lasciano aperte tutte le porte che conducono all'amore.

L'odio costituisce una colpa morale, è un peccato per la religione, quindi "maestri e predicatori cercano in tutti i modi di inaridire le sorgenti" (Mantegazza, 1889)¹⁴².

L'odio, come tutte le forze centripete, che si svolgono da quel grande laboratorio di energie psichiche che è il cervello umano, ci trascina a violenze di ogni genere, a offese di parole e di fatti.

Secondo Mantegazza più che mezzo il codice criminale è rinchiuso in questi sfoghi eccentrici dell'odio che, per quanto siano svariati di grado e di forma, riducono però tutti quanti a quell'unica equazione: odio=dolore, formula che deriva da dolore=odio.

Noi offesi e dolenti facciamo soffrire che ci ha recato dolore.

Alle volte l'odio è così forte, sia per la gravità della causa che l'ha fatto nascere, sia per la straordinaria nostra capacità di odiare, che né l'amore, né la proprietà, né la vita di chi ci ha procurato il male possono bastare.

E' importante tenere presente che nella reazione dell'odio si distinguono due forme molto distinte:

Nella prima forma di reazione dell'odio all'offesa immediata si risponde all'offesa, è la risposta dell'insulto all'insulto, della percossa alla percossa, della ferita alla ferita.

Nella seconda forma della reazione dell'odio, ad esempio qualora il nemico è lontano, e noi per una qualsiasi ragione non possiamo rispondere subito all'offesa, allora meditiamo la vendetta, la quale ha forme così distinte da tutte le altre manifestazioni dell'odio.

La vendetta costituisce la forma più antica e più brutale dell'odio.

L'odio e la rabbia si caratterizzano per reazioni fisiologiche, come la tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna e, sia per stati di agitazione come sensazione di essere sopraffatto o costretti, dalla situazione di impulso a picchiare, prendere a calci e mordere, con concentrazione su pensieri di vendetta.

6. L'invidia

L'invidia la dobbiamo considerare come il rammarico o il risentimento che un individuo prova, per la felicità, il benessere o il successo altrui, sia che si consideri ingiustamente esclusi da tali beni, sia che, già posseduti, se ne pretende il godimento esclusivo (De Nardis, 2000).

Rappresenta per la morale cattolica uno dei sette vizi capitali (superbia, avarizia, lussuria, gola, ira, accidia), direttamente contrapposto alla virtù della carità. Da un punto di vista psicologico, l'individuo, colui che porta tale sentimento, soffre una grossa pena; ovvero soffre il desiderio frustrato di tutto ciò che non si è potuto raggiungere come obiettivo per ostacoli e difficoltà non agevolmente superabili, ma che altre persone. Nello stesso sistema socio-ambientale e in considerazioni solo apparentemente analoghe, ma fortuite

¹⁴² P. Mantegazza, *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.

agli occhi dell'invidioso, hanno vinto o superando con successo.

L'invidia può essere di due tipi: "buona" dove produce autostimolazione ad imitare persone che hanno il successo, la felicità o il benessere: "cattiva", e quella che si verifica con cattiveria, malignità, esecrazione, detestazione e maldicenza, in quanto l'individuo invidiato è visto come un "nemico" che si interpone alla sua realizzazione¹⁴³.

Klein (1957), definisce l'invidia come un sentimento di rabbia perché un'altra persona possiede qualcosa che desideriamo e ne gode. Lo studioso, inoltre, avversa che "l'impulso invidioso mira a portarla via o a danneggiarla".

Per Galimberti (2019) l'invidia rappresenta un sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desidera ma non possiede.

7. Bibliografia di riferimento

ADLER A., *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.

AMMON G., *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatriches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl, Med. 1970, 27.

BALDRY A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.

BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I., VERDE A., *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 1991.

BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G. B., *Omicidio e controllo sociale, crimine e devianza*, Milano, Franco Angeli, 1983.

BANDINI T., GATTI U., TRAVERSO G. B., *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in: Canepa G. (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985.

BANDURA A., *Aggression*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1973.

BARBAGLI M., COLOMBO A., SAVONA E., *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2002.

BARBAGLI M., GATTI U., *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002.

BRENNER C., *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2, pp.137-144.

CATALANO C., G. CERQUETELLI, *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.

DE LEO G., *Appunti di psicologia della criminalità e della devianza*, Roma, Bulzoni, 1987.

DE LEO G., PATRIZI P., *La spiegazione del crimine*, Bologna, Il Mulino, 1992.

DE NARDIS P., *L'invidia un rompicapo per le scienze sociali*, Roma, Maltemi, 2000.

DOLLARD J., *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.

ELLIOTT F.A., *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di F. Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap.7. 2, p. 82.

FENICHEL O., *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.

FERRACUTI F., WOLFGANG M.E., *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966.

FERRI E., *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895.

FORNARI U., *Aspetti nosografici e psichiatroforensi del reato d'impeto*, in: Schenardi C. (a cura di), *Il reato d'impeto*, Padova, Edizioni sapere, 1994.

FORNARI U., GASCA G., *Criminogenesi e criminodinamica della psicosi maniaco-*

¹⁴³ P. De Nardis, *L'invidia, Un rompicapo per le scienze sociali*, Roma, Maltemi, 2000, p. 16 e ss.

- depressiva. Minerva Medico Legale, 1968, 88/5, pp. 201-235.
- FORNARI U., *Psicopatologia e Psichiatria forense*, Torino, Utet, 1989.
- FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2002.
- FORNARI U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2010.
- FROMM E., *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975.
- GALIMBERTI U., *Nuovo Dizionario di Psicologia, Psichiatria, Psicoanalisi, Neuroscienze, Dizionario di psicologia*, Milano, Feltrinelli, 2019.
- GERGEN K. J., GERGEN M.M., *Psicologia sociale*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- HARTMANN H., *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.
- KLAMA J., *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
- LAPLANCHE J. PONTALIS J. B., *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974.
- LORENZ K., *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.
- LORENZI P., *Criteri per la diagnosi di gelosia patologica*, Rivista di psichiatria, p. 301, 2002, 37, 6.
- MALMQUIST C.P., *L'omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1999.
- MANNHEIM H., *Trattato di criminologia comparata*, tr. it., Torino, Einaudi, 1975.
- MANOUKIAN A. (a cura di), *Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- MANTEGAZZA P., *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.
- MASALA C., PRETI A., PETRETTO D. R., *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002.
- MERZAGORA I. B., *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001.
- MERZAGORA I. B., PLEUTERI L., *Odia il prossimo tuo come te stesso*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- MERZAGORA I. B., *Demoni del focolare, Moglie e madri che uccidono*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2003.
- MOYER K. E., *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Milano, Cortina, 1999.
- PONTI G., FORNARI U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
- PONTI G., FORNARI U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1999.
- RAVENNA M., *Odiare*, Bologna, il Mulino, 2009.
- RIBOT T. A., *LA PSYCHOLOGIE DES SENTIMENTS*, PARIS, FÈLIX ALCAN, 1897.
- SEARS R.R., MACCOBY E.E., LEVIN H., *Patterns of Child Rearing*, New York, Harper, 1957.
- SEMERARI A., *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981.
- STIERLIN H., *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'evolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.
- VALZELLI L., *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.



Consulenza Aziendale in sede

GRATUITA

✓ Bar

✓ Ristoranti

✓ Parrucchieri

✓ Saloni di bellezza

✓ Liberi professionisti

✓ Strutture sanitarie

✓ Imprese edili

✓ e molti altri ancora...

metti in sicurezza la tua Impresa a partire da

3€ AL GIORNO

TEAM EVOLUTION

Sede Legale: Vicolo dello Stillo, 2 - 00049 Velletri (RM)

www.evotarget.it - info@evotarget.it - ☎ 800 960 881



*“Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso.
E poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva
attorno”*

Paolo Borsellino



**ASSOCIAZIONE
SETTE
COLONNE**